



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*Provvedimenti pubblicati
novembre 2020*



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	20
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	51
SEZIONE TERZA E VI TERZA	79
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	143
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	162
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	208
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	261



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 26984 del 26/11/2020** (Rv. **659553 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

F. (PASSI MASSIMILIANO) contro S. (CUTRONA FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Patti parasociali - Controversia relativa - Titolo di giurisdizione esclusiva ex art. 22, punto 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che l'art.22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa o delle decisioni dei suoi organi; ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonchè in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22

Sez. U - , **Sentenza n. 26984 del 26/11/2020** (Rv. **659553 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

F. (PASSI MASSIMILIANO) contro S. (CUTRONA FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Rapporti societari - Responsabilità del socio amministratore - Controversia relativa - Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dello Stato della sede della società - Esclusione - Fondamento.

In tema di giurisdizione, tra le domande inerenti alla "validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o delle decisioni dei loro organi" - che l'art. 22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, affida alla giurisdizione esclusiva dello Stato in cui esse hanno sede - non rientra la domanda proposta, da un socio contro altro socio ed amministratore della società da entrambi costituita, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, atteso che una siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorché collegata a comportamenti asseritamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore.

SEZIONE UNITE

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 385 del 2005 Rv. 578556 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26986 del 26/11/2020 (Rv. 659554 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

E. (VECCHIO ERNESTO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2019

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Responsabilità contrattuale da inadempimento di prestazione sanitaria - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.

In base agli artt. 2 e 5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato - in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'art.57 della l. n. 218 del 1995 - ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui art. 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27164 del 2018 Rv. 651210 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26672 del 24/11/2020 (Rv. 659552 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

S. (CASTELLANI ENRICO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/12/2018

SEZIONE UNITE

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Pronuncia della Corte di cassazione che decide nel merito - Termine di decadenza per proporre l'azione di responsabilità civile ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - Decorrenza.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

In tema di responsabilità civile dei magistrati, nell'ipotesi di domanda di risarcimento per danno attribuito a provvedimento della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, il termine di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 decorre dalla pubblicazione del provvedimento sull'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche se dichiarata inammissibile per estraneità al parametro legale dell'errore di fatto, ovvero, se il rimedio della revocazione non sia stato esperito, dal provvedimento asseritamente fonte del danno, salvo, in quest'ultimo caso, la valutazione da parte del giudice dell'azione di responsabilità civile della ricorrenza dei presupposti per proporre la revocazione e, in caso positivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9910 del 2011 Rv. 617819 - 01, N. 7924 del 2015 Rv. 635023 - 01, N. 843 del 2014 Rv. 629248 - 01, N. 9916 del 2015 Rv. 635287 - 01, N. 9288 del 2005 Rv. 581560 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26497 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (BOTTINI MARINO VITTORIO) contro C. (PAFUNDI GABRIELE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/11/2018

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Processo amministrativo - Omessa deduzione di questione di giurisdizione sia in primo che in secondo grado - Giudicato implicito - Configurabilità - Fondamento.

Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 03, N. 10438 del 2018 Rv. 648269 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 26496 del 20/11/2020** (Rv. **659462 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (RABIOLO PIETRO) contro F. (CONSAGA MARIA TERESA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 20/06/2016

113009 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE Crediti per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle ASL - Tardiva corresponsione al farmacista della seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione di farmaci di classe A - Applicabilità degli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Il tasso di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, nel testo anteriore alla novellazione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, non è applicabile all'ipotesi di ritardo da parte della pubblica amministrazione competente nel corrispondere al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, atteso che, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale e non è qualificabile come "imprenditore", ovvero "soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del suddetto decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. B, DPR 08/07/1998 num. 371, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3968 del 2019 Rv. 652740 - 01, N. 17665 del 2019 Rv. 654436 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5042 del 2017 Rv. 643178 - 01, N. 9991 del 2019 Rv. 653427 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 26494 del 20/11/2020** (Rv. **659551 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (RUSSO PASQUALE) contro A.

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 16/07/2012

063057 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE Contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica - Natura - Regime imponibile.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

L'indennità di reinserimento (o contributo di solidarietà) erogato ai senatori al momento della cessazione dalla carica parlamentare previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in caso di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, gravante sul "Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori", ha natura di retribuzione differita, è manifestazione di capacità contributiva e va sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione, secondo la disciplina prevista in tema di tassazione separata dall'art. 17 TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST., DPR

SEZIONE UNITE

22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 64, Costituzione art. 69, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/10/1965 num. 1261 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8200 del 2007 Rv. 596883 - 01, N. 25396 del 2017 Rv. 646412 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26493 del 20/11/2020 (Rv. 659550 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

S. (FOLLIERI ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/01/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Concorso in indebita percezione di aiuti comunitari - Sanzione amministrativa - Giudicato di rigetto dell'opposizione - Successivo accertamento in sede penale di insussistenza del fatto - Diniego di revoca o annullamento della sanzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, ove sulla sanzione amministrativa, emessa a titolo di concorso nell'indebita percezione di aiuti comunitari, intervenga il giudicato di rigetto della relativa opposizione, ma poi venga pronunciata, in sede penale, sentenza irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto, spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza promossa nei confronti del diniego di revoca o annullamento della sanzione, ai sensi dell'art. 22 l. 689 del 1981, poiché la "causa petendi" non attiene alla correttezza dell'azione amministrativa di riesame, ma alla permanente legittimità della sanzione a seguito della menzionata sentenza di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Sez. U - , Ordinanza n. 26495 del 20/11/2020 (Rv. 659531 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

T. (IARIA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Interessi, sanzioni e aggi relativi a rapporti di natura tributaria - Domanda di accertamento della non debenza per asserita usurarietà - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

È devoluta alla giurisdizione tributaria, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, la controversia avente ad oggetto la non debenza, in ragione del loro asserito carattere usurario ex art. 644 c.p., degli

SEZIONE UNITE

interessi di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi che si riferiscono a rapporti di natura tributaria, in quanto volta a far valere l'illegittimità di una pretesa azionata nell'ambito di prerogative riconosciute direttamente dalla legge, quindi riferibili "lato sensu" al potere impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21928 del 2018 Rv. 650603 - 01, N. 2090 del 2020 Rv. 656662 - 01, N. 13549 del 2005 Rv. 583693 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26387 del 19/11/2020 (Rv. 659461 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

A. (PARENTI LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 14/12/2017

092066 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - FUNZIONE GIURISDIZIONALE: ATTRIBUZIONE ALLA MAGISTRATURA Giudizi di appello avverso le sentenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano - Composizione del collegio del Consiglio di Stato in assenza di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero a quello di lingua ladina - Difetto di giurisdizione denunciabile con ricorso ex art.111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Nei giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la mancanza, nella composizione del collegio del Consiglio di Stato investito dell'impugnazione, del consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina, in violazione delle prescrizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 93 del d.P.R. n. 70 del 1972) e nelle relative norme di attuazione (art.14 del d.P.R. n. 426 del 1984), determina un'alterazione strutturale dell'organo giudicante, tale da impedirne l'identificazione con l'organo delineato dalla fonte costituzionale, la quale richiede che il giudice sia, nella sua composizione, rappresentativo del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della provincia; pertanto, la predetta mancanza integra un vizio derivante da difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, che può essere dedotto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ricorso proposto ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva ommesso di fornire la necessaria indicazione dei nomi dei componenti di lingua tedesca assegnati al Consiglio di Stato al momento della trattazione dell'impugnazione o in servizio alla data dell'udienza di discussione, così indebitamente trasferendo l'onere di cercare la prova del denunciato vizio strutturale in capo alla corte regolatrice).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., DPR del 1972 num. 70 art. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9042 del 2019 Rv. 653553 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 26391 del 19/11/2020** (Rv. **659549 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

O. (MADEO ANTONELLO) contro U.

Regola giurisdizione

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Provvedimento del prefetto di revoca della patente di guida – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 120 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2446 del 2006 Rv. 588385 - 01, N. 10406 del 2014 Rv. 630861 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 25573 del 12/11/2020** (Rv. **659459 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 25/06/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Violazione di norme costituzionali - Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15879 del 2018 Rv. 649017 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 25573 del 12/11/2020** (Rv. **659459 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 25/06/2018

100145 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Denunciata violazione di legge - Presupposto di ammissibilità.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doverne inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414 - 01, N. 640 del 2019 Rv. 652398 - 01, N. 23851 del 2019 Rv. 655150 - 02

Sez. U - , **Ordinanza n. 25578 del 12/11/2020** (Rv. **659460 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

M. (SCOCA FRANCO GAETANO) contro S. (CRISCI LUCIO RODOLFO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aerogeneratori di parco eolico - Immissioni lesive del diritto alla salute e del diritto di proprietà - Domanda del privato di pronunce inibitorie e risarcitorie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia nella quale il privato, previo accertamento della rumorosità, molestia e intollerabilità delle immissioni prodotte dagli aerogeneratori di un parco eolico, nonché degli effetti pregiudizievoli da esse recati alla salute propria e dei suoi familiari e al valore economico della sua proprietà, ne abbia domandato la cessazione o, almeno, la riduzione entro i limiti della tollerabilità, unitamente al risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della domanda, la quale non concerne l'annullamento del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'installazione e gestione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (né presuppone l'accertamento della sua illegittimità), ma ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi alla salute e di proprietà, sul fondamento della violazione dei limiti di tollerabilità previsti dall'art.844 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18165 del 2017 Rv. 645030 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 25369 del 11/11/2020** (Rv. **659458 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (TARANTINI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/11/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Regime in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi di cui all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 - Applicabilità.

Ai direttori generali (e anche ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (oltre che quella sulla inconfiribilità degli incarichi stessi) - con le relative sanzioni - dettata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (nonché, "ratione temporis", dalla disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39 del 2013). Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN - peraltro, dalla legge qualificato "esclusivo" - sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di "agente dell'Amministrazione pubblica", da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la P.A.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2013 num. 39

Massime precedenti Vedi: N. 26958 del 2014 Rv. 634023 - 01, N. 3467 del 2019 Rv. 652907 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2055 del 2016 Rv. 638241 - 01, N. 2065 del 2003 Rv. 560408 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 25210 del 10/11/2020** (Rv. **659294 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.
contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Personale del Corpo Forestale regionale – Domanda di riconoscimento del diritto ad un superiore inquadramento, previa disapplicazione di un decreto del Presidente della Regione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal dipendente di un Corpo Forestale regionale per ottenere il riconoscimento del diritto a un superiore inquadramento, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione contenente un diverso criterio di classificazione del personale, atteso che gli appartenenti al Corpo forestale delle Regioni sono titolari di un rapporto di lavoro privatizzato e che, ai fini della giurisdizione, occorre avere riferimento al "petitum" sostanziale, radicandosi la giurisdizione del giudice ordinario ogni qual volta detto "petitum" abbia per oggetto non direttamente il provvedimento amministrativo di macroorganizzazione, ma l'inquadramento in una diversa categoria contrattuale, con le correlative progressioni economiche "medio tempore" maturate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 16271 del 2003 Rv. 567800 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01, N. 17123 del 2019 Rv. 654372 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 25211 del 10/11/2020 (Rv. 659453 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.

M. (GAVA FABIO) contro C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Assegno di reversibilità del vitalizio degli ex parlamentari - Controversie relative - Giurisdizione degli organi di autodichia - Sussistenza - Fondamento - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità.

Le controversie relative all'entità del trattamento di reversibilità del vitalizio dell'ex parlamentare defunto, trovando fonte, al pari degli assegni vitalizi, nell'indennità di carica, spettano alla cognizione degli organi di autodichia della Camera cui il parlamentare è appartenuto che svolgono, a tal uopo, una funzione obiettivamente giurisdizionale, sicché è ammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regolamento Camera Deputati art. 12, Costituzione art. 64, Costituzione art. 66, Costituzione art. 68, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27396 del 2014 Rv. 633510 - 01, N. 1720 del 2020 Rv. 656702 - 01, N. 6529 del 2010 Rv. 612048 - 01, N. 18265 del 2019 Rv. 654583 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 25208 del 10/11/2020 (Rv. 659610 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.

Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

B. (CECCHETTI MARCELLO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 23/10/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità contabile ex art. 1, commi 2 quater e 2 quinquies, della l. n. 20 del 1994 - Decisione di rigetto dell'eccezione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il motivo di ricorso con il quale si deduca una erronea interpretazione, da parte del giudice contabile, delle norme relative all'interruzione della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile (nella specie, dell'art. 1, comma 2, della l. n. 636 del 1996), risolvendosi tale doglianza nel prospettare un "error in iudicando", il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione e non alla osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, gli unici deducibili dinanzi alla Corte di cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Legge 20/12/1996 num. 636 art. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 2, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17660 del 2013 Rv. 627546 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 25207 del 10/11/2020** (Rv. **659548 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

S. (GIOVATI ANTONIO) contro D. (VACIRCA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/10/2014

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Rapporto di lavoro subordinato protratto dal 1995 al 2004 - Giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo antecedente al 1° luglio 1998 - Sussistenza - Fondamento.

La giurisdizione sulla controversia attinente ad un rapporto di lavoro subordinato con la Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, protrattosi dal 1995 al 2004, spetta al giudice ordinario anche in relazione a questioni relative al periodo antecedente al 1° luglio 1998, non ostando a tale conclusione il disposto dell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001, il quale, in ossequio alla "ratio" di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, dev'essere interpretato nel senso di riconoscere la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad ogni questione afferente ai rapporti di lavoro che pure siano stati instaurati anteriormente alla data suddetta, laddove unitaria risulti essere la fattispecie dedotta in giudizio, residuando la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo antecedente a tale data.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 02/07/1922 num. 1396, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 540 art. 5 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6450 del 2020 Rv. 657186 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18671 del 2019 Rv. 654587 - 01, N. 7305 del 2017 Rv. 643341 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 25209 del 10/11/2020** (Rv. **659711 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (DE VITO PISCICELLI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/03/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Cessione volontaria di area destinata all'espropriazione - Domanda di annullamento per errore e richieste correlate - Proposizione durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativo la cognizione delle domande volte ad ottenere l'annullamento per errore della cessione volontaria dell'area destinata

SEZIONE UNITE

all'espropriazione e la conseguente restituzione o il pagamento del valore della stessa, proposte durante la vigenza dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di una norma di carattere processuale, applicabile in virtù del principio "tempus regit actum" anche quando la situazione sostanziale non è disciplinata dallo stesso d.P.R., in forza della quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie riguardanti gli accordi delle amministrazioni pubbliche che siano correlati all'esercizio dei poteri ablatori della P.A.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Costituzione art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19369 del 2019 Rv. 654834 - 01, N. 8349 del 2013 Rv. 625846 - 01, N. 28343 del 2011 Rv. 620051 - 01, N. 20322 del 2006 Rv. 591304 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 24896 del 06/11/2020 (Rv. 659709 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA MARIA CONSOLATA.

C. (CAPUZZO FRANCO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 28/10/2019

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Norme applicabili - Norme della legge professionale e, in mancanza, del codice di procedura civile - Conseguenze in tema di riunione dei procedimenti.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, con la conseguenza che, secondo il principio costantemente ribadito per quel rito, è insindacabile in sede di legittimità la decisione sulla riunione dei procedimenti, essendo tale scelta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20773 del 2010 Rv. 614579 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 24630 del 04/11/2020 (Rv. 659451 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

F. (LUCIANI MASSIMO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/10/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art.15, comma 8, d.lgs. n.109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - "Medesimo fatto" - Nozione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la disposizione di cui all'art. 15, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 109 del 2006 - secondo cui il corso dei termini del procedimento disciplinare resta sospeso nel caso in cui per il medesimo fatto sia stata esercitata l'azione penale - non può essere interpretata restrittivamente, come riferita unicamente all'identità tra i fatti oggetto dei due procedimenti, ma deve essere letta in senso più ampio, comprensivo della comune riferibilità degli stessi ad una medesima vicenda storica, avuto riguardo all'esigenza, conforme alla "ratio" della norma in esame, di assicurare l'unitarietà del procedimento disciplinare e di evitare per

SEZIONE UNITE

quanto possibile che l'esercizio dell'azione penale per alcuni soltanto dei fatti complessivamente addebitati all'incolpato possa determinarne il frazionamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18302 del 2020 Rv. 658631 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 24630 del 04/11/2020 (Rv. 659451 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

F. (LUCIANI MASSIMO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 10/10/2019

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini della configurazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è sufficiente il conseguimento del vantaggio da parte di un terzo in qualche modo legato al magistrato, occorrendo invece che il percettore sia proprio quest'ultimo, sia pure mediamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, nella parte in cui aveva ritenuto integrato il detto elemento oggettivo in seguito alla stipulazione, tra il coniuge del magistrato e un soggetto indagato in un procedimento penale presso l'ufficio di sua appartenenza, di un vantaggioso contratto di consulenza, comportante l'erogazione di un vistoso compenso, senza verificare se da esso l'incolpato avesse tratto un personale beneficio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32111 del 2019 Rv. 656171 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 24631 del 04/11/2020 (Rv. 659452 - 03)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: VIRGILIO BIAGIO. Relatore: VIRGILIO BIAGIO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

L. (IAI IVANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 27/01/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimenti di competenza della Sezione disciplinare del CSM - Art.11 c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nei procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM non trovano applicazione le regole di attribuzione della competenza per territorio dettate nell'art.11 c.p.p., avuto riguardo all'unicità dell'organo giurisdizionale, che opera a livello nazionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13475 del 2019 Rv. 653938 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 24631 del 04/11/2020** (Rv. **659452 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **VIRGILIO BIAGIO**. Relatore: **VIRGILIO BIAGIO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

L. (IAI IVANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 27/01/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 2 del r.d. n. 511 del 1946 - Trasferimento d'ufficio ex art.13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Cumulo dei due procedimenti per i medesimi fatti - Violazione del divieto di "bis in idem" - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, è esclusa la configurabilità di un "bis in idem" – sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale sia di diritto interno – nell'ipotesi in cui al magistrato già sottoposto al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell'art.2 del r.d. n. 511 del 1946, siano applicate, per i medesimi fatti, la sanzione accessoria o la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, rispettivamente previste nel comma 1 e nel comma 2 dell'art.13 del d.lgs. n. 109 del 2006, in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari; ciò in ragione dell'ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, atteso che il primo, a differenza del secondo, si fonda sull'accertamento di situazioni oggettivamente lesive dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da ogni indagine o valutazione relative a profili soggettivi di responsabilità e non ha, pertanto, funzione sanzionatoria, esulando da esso ogni sindacato di colpevolezza o "riprovevolezza" del comportamento dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29833 del 2019 Rv. 656065 - 03

Sez. U - , **Sentenza n. 24631 del 04/11/2020** (Rv. **659452 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **VIRGILIO BIAGIO**. Relatore: **VIRGILIO BIAGIO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

L. (IAI IVANO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 27/01/2020

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva del giudizio di legittimità - Conseguenze - Art. 370 c.p.c. - Inapplicabilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo", restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l'onere della notificazione dell'impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso; pertanto, non trova applicazione l'art.370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di

SEZIONE UNITE

difesa garantito dall'obbligo di comunicazione dell'udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all'udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10935 del 2019 Rv. 653601 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 24376 del 03/11/2020 (Rv. 659292 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

Z. (MAINARDI SANDRO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 20/12/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Amministratori comunali - Conferimento di incarico di direttore generale non di ruolo a soggetto privo di titolo accademico - Valutazione del giudice contabile sulla indefettibilità del requisito della laurea - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

L'accertamento della responsabilità per danno erariale operato dal giudice contabile nei confronti di amministratori comunali per aver assunto come direttore generale un soggetto privo del titolo di laurea non integra un'ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale, in quanto tale accertamento, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, rientra nell'alveo del controllo della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, che implica la verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per procedere all'assunzione (Nella specie, all'esito di tale verifica, il giudice speciale aveva affermato che la figura del direttore generale è assimilabile a quella del dirigente pubblico e, pertanto, richiede necessariamente il requisito del titolo accademico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6493 del 2015 Rv. 634784 - 01, N. 30527 del 2019 Rv. 656072 - 01, N. 5490 del 2014 Rv. 629688 - 01, N. 9680 del 2019 Rv. 653785 - 02

Sez. U - , Sentenza n. 24379 del 03/11/2020 (Rv. 659293 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

B. (COLLURA SALVATORE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/12/2019

026006 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI Art. 41, comma 6, lett. d) della l. n. 247 del 2012 - Iscrizione anticipata nel registro dei praticanti - Requisito di ammissione - Iscrizione all'ultimo anno del corso di studio - Nozione - Disciplina convenzionale ex art. 40 della l. n. 247 del 2012 - Idoneità derogatoria - Esclusione.

SEZIONE UNITE

La possibilità di svolgere il tirocinio professionale da praticante avvocato in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è riconosciuta, dall'art. 41, comma 6, lett. d), della l. n. 247 del 2012, agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea, da intendersi come ultimo anno del corso legale al quale si sia regolarmente iscritti, con conseguente esclusione degli studenti fuori corso, restando irrilevante la eventuale diversa disciplina contenuta nelle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge, tra i consigli degli ordini degli avvocati e le università, trattandosi di fonti pattizie inidonee a derogare al precetto legislativo.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 41 com. 6 lett. D, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 7754 del 2020 Rv. 657508 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 24377 del 03/11/2020 (Rv. 659457 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (ANGELI FRANCESCO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/12/2019

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie.

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1715 del 2013 Rv. 624766 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3670 del 2015 Rv. 634257 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. 1, Ordinanza n. 27322 del 30/11/2020 (Rv. 659832 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (PRENCIPE MARIANO) contro A. (VESCI GERARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 30/10/2014

067032 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE Arbitrato - Delibazione sentenza arbitrale straniera - Convenzione di New York del 1958 - Prova - Oneri delle parti - Indagine del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In forza degli articoli 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con l.n. 62 del 1968) la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca l'inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sé o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati. (Conf. n. 2183/92, Rv. 475878-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 4, Tratt. Internaz. 10/06/1958 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 2183 del 1992 Rv. 475878 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27734 del 2013 Rv. 629219 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27321 del 30/11/2020 (Rv. 659749 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

T. (BULLI MASSIMILIANO) contro S. (MANNOCCI M.CECILIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/09/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale - Mezzo a critica vincolata - Contenuto.

Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 23675 del 2013 Rv. 627973 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27237 del 30/11/2020 (Rv. 659830 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (TADDEO ELIA) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 31, c. 3 del d. lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Conseguenze economiche dell'eventuale rimpatrio dei genitori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi per il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza in Italia dei familiari degli stranieri minori di età, il tribunale per i minorenni nell'effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui il minore è nato o vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva valutato come la perdita di un lavoro economicamente soddisfacente da parte dei genitori, potesse incidere sui minori non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista relazionale ed affettivo, tenuto conto anche dell'età prescolare dei bambini di cinque e di due anni, nati e sempre vissuti in Italia e del loro radicamento, nel Paese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27235 del 30/11/2020 (Rv. 659748 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

P. (BINI ANDREA) contro R. (ROSSI POMPILIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2016

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Ricorso per cassazione avverso pronuncia di affidamento del figlio minore a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Raggiungimento della maggior età da parte del figlio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10719 del 2013 Rv. 626444 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27238 del 30/11/2020 (Rv. 659831 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

G. (REGGIANI TANIA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Prognosi negativa basata su elementi non riguardanti specificamente i minori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore del minore ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la valutazione prognostica deve avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza di "gravi motivi" connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, valutati caso per caso, senza che possa assumere rilievo esclusivo o preminente una prognosi negativa circa le prospettive di integrazione dei genitori in Italia, dato che in tal modo si sposterebbe l'oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio della norma, alla condizione dei genitori(Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale per i minorenni che, senza avere considerato il radicamento in Italia dei due figli minori di nove e quattro anni, nati e sempre vissuti nel nostro Paese, aveva rigettato l'istanza di concessione del permesso di soggiorno, limitandosi a sottolineare la situazione di irregolarità dei genitori, perdurante da circa sei anni e la situazione di detenzione del padre).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01, N. 1563 del 2020 Rv. 656806 - 01, N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

E. (MANNUCCI LUIGI) contro B. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2014

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Verifica - Contratto di locazione ultranovennale - Negoziazione tra le parti - Natura - Contratto per adesione - Esclusione - Ragioni.

Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 6753 del 2018 Rv. 647858 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020** (Rv. **659949 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

E. (MАНNUCCI LUIGI) contro B. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2014

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Contratto di locazione stipulato dal proprietario predisponente - Usufruttuario dell'immobile, avente causa nel contratto dal proprietario locatore - Possibilità di contestazione della mancata sottoscrizione separata della clausola - Esclusione.

In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e tra queste della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza nel contratto di locazione, e non anche, quindi, l'usufruttuario dell'immobile, avente causa dal proprietario predisponente il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20205 del 2017 Rv. 645230 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020** (Rv. **659975 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.**

Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

E. (SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 29/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti - Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Certificazione rilasciata in sede di deposito della memoria integrativa - Efficacia sanante - Esclusione- Inammissibilità del ricorso.

In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio in suo favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all'atto del conferimento della procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27234 del 30/11/2020 (Rv. 659747 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (MINIATI PAOLI MASSIMO) contro B. (DI RICCIO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/11/2015

082296 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Procedimento di divorzio in appello - Rito camerale - Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 04)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro E. (CAFFE' CLAUDIO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Piano concordatario - Contenuto - Domanda di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall. - Rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto - Necessità - Violazione - Conseguenza - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, il giudice, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda, è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l'autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell'art. 169-bis l.fall., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in modo da evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell'altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. (Fattispecie relativa ad uno scioglimento del contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già versato l'intero prezzo, aveva conseguito la detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio ex art. 2932 c.c., subendo una quantificazione dell'indennizzo in misura corrispondente alla mera restituzione del prezzo versato, oggetto di falcidia concordataria nella misura dell'85%).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1375, Legge 19/10/2017 num. 155 art. 2

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26568 del 23/11/2020** (Rv. **659745 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)
F. (**BASILAVECCHIA MASSIMO**) contro E. (**CAFFE' CLAUDIO ROSARIO**)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. - Controversia sulla sussistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo - Giudizio ordinario di cognizione - Necessità - Potere del giudice delegato di ammettere il credito contestato ai soli fini del calcolo delle maggioranze - Sussistenza.

In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 176

Massime precedenti Vedi: N. 27489 del 2006 Rv. 593785 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020** (Rv. **659746 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAPRIOLI MAURA**. Relatore: **CAPRIOLI MAURA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)
D. (**GREGORACE ANTONIO**) contro M. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Nullità per omessa traduzione - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10

Massime precedenti Conformi: N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26568 del 23/11/2020** (Rv. **659745 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro E. (CAFFE' CLAUDIO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente ex art. 169-bis l.fall. - Presupposto - Contatto non interamente eseguito da entrambe le parti - Necessità - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto pendente, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., presuppone che, al momento della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale; ne consegue che l'istituto non è applicabile ai contatti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c. in relazione ad una fattispecie relativa ad un contratto preliminare di vendita in cui, prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.fall., il promissario acquirente aveva già corrisposto l'intero prezzo, era stato immesso nella detenzione dell'immobile ed aveva promosso un giudizio, ex art. 2932 c.c., per ottenere la prestazione del consenso dell'altra parte alla stipulazione del contratto definitivo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 28480 del 2005 Rv. 585742 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26568 del 23/11/2020** (Rv. **659745 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore:

VELLA PAOLA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

F. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro E. (CAFFE' CLAUDIO ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. - Natura di credito concorsuale - Sussistenza - Prededuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato preventivo, il credito relativo all'indennizzo dovuto per lo scioglimento del contratto preliminare a norma dell'art. 169-bis l.fall. ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso di cui all'art. 161 l.fall., come chiarito con le modifiche apportate all'art. 169-bis l.fall. dall'art. 8 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), avente sul punto natura sostanzialmente interpretativa; tale previsione, infatti, ha chiarito che la collocazione in prededuzione può essere riservata solo al credito derivante da eventuali prestazioni contrattuali eseguite legalmente ed in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'art. 161 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 all. 8, Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26567 del 23/11/2020** (Rv. **659744 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

E. (CRISAFI GAETANO) contro C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 20/02/2017

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Concordato preventivo liquidatorio - Morte del debitore nel corso dell'esecuzione- Applicabilità dell'art. 12 l.fall.- Conseguenze.

In tema di concordato preventivo avente natura liquidatoria, ove nel corso dell'esecuzione della procedura sopravvenga la morte del debitore concordatario, è applicabile, in via analogica, l'art. 12 l. fall., con la conseguenza che la procedura prosegue nei confronti dei suoi eredi, anche se costoro hanno accettato con beneficio d'inventario ovvero, nel caso previsto dall'art. 528 c.c., nei confronti del curatore dell'eredità giacente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 12, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26369 del 19/11/2020** (Rv. **659829 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SALINARI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2014

129134 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA Patrimonio pubblico - Immobili appartenenti ad enti previdenziali - Destinazione all'assistenza sanitaria del personale marittimo - Trasferimento dei beni a terzi - Art. 3, comma 18, d.l. n. 351 del 2001 - Vincoli esistenti - Permanenza - Contenuto e limiti.

Il vincolo esclusivo di destinazione a tempo indeterminato, gravante sugli immobili destinati all'assistenza sanitaria del personale navigante, in applicazione dell'art. 3, comma 18, del d.l. n. 351 del 2001, convertito dalla l. n. 410 del 2001, rappresenta il contenuto del sacrificio imposto agli enti proprietari, ma anche il suo limite, che non può essere arbitrariamente esteso anche al costo da sostenere dal Ministero della salute per il mantenimento di tale utilizzazione, che è per sua natura onerosa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/11/1981 num. 632 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 22/12/1981 num. 767 art. 1, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 18 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6425 del 2003 Rv. 562402 - 01, N. 18154 del 2002 Rv. 559345 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26376 del 19/11/2020** (Rv. **659578 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

G. (DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Responsabilità per "crimini di guerra" - Definizione - Fattispecie.

La nozione di crimini di guerra, richiamata dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 251 del 2007 quale condizione ostativa per il riconoscimento dello status di rifugiato, va identificata nel compimento di gravi violazioni delle norme internazionali riguardanti i conflitti internazionali o interni, consistenti in leggi, consuetudini di guerra e diritto pattizio applicabile al caso concreto, posti a tutela di valori essenziali, riconosciuti dalla comunità e riguardanti la conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati, sicché la condotta integrativa di tale figura deve necessariamente differenziarsi per una sua peculiare offensività e risultare concretamente lesiva dei predetti valori essenziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dal richiedente, a causa della sua partecipazione ad un conflitto armato interno insorto nel paese d'origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2, Legge 24/07/1954 num. 722

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26365 del 19/11/2020** (Rv. **659950 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

K. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CASERTA, 21/05/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018737/2017 64568001

Massime precedenti Conformi: N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01, N. 12206 del 2020 Rv. 658052 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26124 del 17/11/2020** (Rv. **659737 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Diff.)

S. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 08/03/2018

063293 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI - UNITA' E INDIVISIBILITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021584/2020 65898201

Massime precedenti Conformi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 26126 del 17/11/2020 (Rv. 659738 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

J. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 07/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7516 del 2007 Rv. 596065 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25312 del 11/11/2020 (Rv. 659577 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

S. (TRUCCO LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza della videoregistrazione - Omessa audizione del ricorrente che ne faccia richiesta - Ricorso per cassazione - Oneri di specificazione del ricorrente.

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020** (Rv. **659574 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

S. (ORRU' MASSIMILIANO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.

In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15305 del 2018 Rv. 649253 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25440 del 11/11/2020** (Rv. **659517 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Cause in materia di apolidia - Foro erariale - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della condizione di apolidia, la competenza va determinata in base al criterio del foro del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, senza che assuma rilievo il contenuto degli interessi in gioco o la necessità di porre le parti in una situazione di parità, in quanto così facendo si affiderebbe al giudice una valutazione, riservata invece al legislatore, circa la sussistenza o meno di una ragione per agevolare la difesa dello Stato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, reputando ingiustificata la facilitazione della difesa statale rispetto ai diritti in gioco nel caso concreto, aveva disapplicato il criterio del foro erariale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020** (Rv. **659516 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

S. (SERLENGA IVANO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Revoca - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento - Esclusione - Diritto dell'impugnante di far valere le proprie difese in sede giurisdizionale - Sussistenza.

L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7841 del 2019 Rv. 653116 - 01, N. 21143 del 2019 Rv. 654952 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25311 del 11/11/2020** (Rv. **659576 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **TERRUSI FRANCESCO.** Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

H. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" - Onere di allegazione rinforzata per il richiedente - Efficacia temporale - Ricorsi introdotti dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019 - Fondamento - Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 14, DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 7 bis com. 1 lett. A, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19252 del 2020 Rv. 659111 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

D. (NATALE LUIGI) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 11/02/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8552 del 2020 Rv. 657901 - 01, N. 24332 del 2016 Rv. 641900 - 01, N. 7233 del 2019 Rv. 653044 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9688 del 2013 Rv. 625795 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25310 del 11/11/2020 (Rv. 659575 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/05/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Ricongiungimento familiare ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Minore straniero affidato in "kafalah convenzionale" - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di visto per ricongiungimento familiare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche alla luce dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, impone di non escludere che la norma possa essere estesa anche ai minori affidati mediante "kafalah" di tipo negoziale, dovendosi comunque valutare la rispondenza del provvedimento al preminente interesse del minore, atteso che quella convenzionale, pur non equiparabile alla "kafalah" di natura pubblicistica, mira pur sempre a far godere al minore maggiori opportunità di crescita e migliori condizioni di vita, salvaguardando il rapporto con i genitori. (Nella specie la S. C. ha cassato il provvedimento della corte d'appello - che aveva confermato l'annullamento del diniego del visto per ricongiungimento familiare, richiesto da un cittadino straniero in favore del fratello minore, a lui affidato dalla madre mediante atto notarile - poiché, ritenendo erroneamente non pertinente l'istituto islamico della "kafalah", si era limitata ad equiparare il caso in esame all'ipotesi di cui all'art. 9, comma

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

4, l. n. 184 del 1983, ritenendolo quindi non in contrasto con l'ordinamento nazionale, senza avere accertato la ragione pratico-giuridica dello specifico affidamento e la sua compatibilità con l'ordinamento di provenienza e senza avere valutato se esso fosse, alla luce della concreta situazione personale e familiare del minore, coerente con il suo superiore interesse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/04/1983 num. 184 art. 4, Legge 05/04/1983 num. 184 art. 9 com. 4, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 07/06/2016 art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 1843 del 2015 Rv. 634369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7472 del 2008 Rv. 602591 - 01, N. 1908 del 2010 Rv. 611621 - 01, N. 4868 del 2010 Rv. 612140 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21108 del 2013 Rv. 627475 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25441 del 11/11/2020** (Rv. **659518 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Diff.)

B. (DE LIGUORI DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/02/2018

041012 CITTADINANZA - MODI DI ACQUISTO - MATRIMONIO Acquisto "iuris comunicazione"
- Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza - Sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio - Annullamento del provvedimento amministrativo - Ammissibilità - Requisiti - Fondamento.

L'acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", che si produce per effetto del matrimonio e del provvedimento con il quale l'Amministrazione accerti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, può venire meno per effetto dell'iniziativa della stessa Amministrazione che, preso atto della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, provveda a rimuovere l'originario provvedimento, poiché l'effetto retroattivo della decisione passata in giudicato concernente il rapporto coniugale, determina l'inesistenza al momento del provvedimento di annullamento del requisito necessario per il riconoscimento della cittadinanza.

Riferimenti normativi: Legge 21/04/1983 num. 123 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 CORTE COST., Cod. Civ. art. 122 com. 3 lett. 1, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 novies CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25316 del 11/11/2020** (Rv. **659732 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.**

R. (CANNIZZARO FRANCESCO) contro F.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 24/11/2016

081149 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - ESAME Concordato fallimentare - Rigetto della proposta da parte del giudice delegato, in sostituzione del comitato dei creditori - Rigetto del reclamo davanti al tribunale - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di concordato fallimentare, il provvedimento del tribunale che in sede di reclamo confermi il decreto con cui il giudice delegato ha respinto la domanda di concordato, sostituendosi al prescritto parere del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 41 l.fall., manca del carattere di decisorietà e definitività, non precludendo la riproponibilità della proposta, sicchè non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/12/2007 num. 169 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11178 del 2011 Rv. 617874 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25317 del 11/11/2020 (Rv. 659733 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

D. (PICCOLI MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2017

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Fideiussore - Azione di rilievo - Legittimazione all'istanza nei confronti del debitore principale - Esclusione - Ragioni.

Il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato a proporre istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento, né il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) può sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all'adempimento dell'obbligazione di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1953, Cod. Civ. art. 1950

Massime precedenti Vedi: N. 30827 del 2018 Rv. 651884 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

S. (CAINARCA GIACOMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 13/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25439 del 11/11/2020 (Rv. 659659 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

S. (MAIORANA ROBERTO) contro M. Rietta, TRIBUNALE NAPOLI, 25/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza di videoregistrazione del colloquio - Conseguenze - Audizione del richiedente - Condizioni - Onere di specifica allegazione - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d'indagine, non ha l'obbligo di procedere all'audizione del richiedente, salvo che quest'ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25318 del 11/11/2020 (Rv. 659734 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

D. (DE BENEDICTIS MARCO) contro S. (LO CARMINE GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/06/2017

081046 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - UDIENZA Concordato fallimentare - Abuso del diritto - Divario particolarmente consistente tra attivo e passivo - Valutazione dell'attivo concordatario - Criteri - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In materia di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come in ipotesi in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato, secondo un criterio di valutazione dell'attivo concordatario necessariamente ancorato al tempo della proposta e non a quello del sindacato del tribunale in sede di omologa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nell'accogliere il reclamo del fallito avverso il decreto di omologa del concordato emesso dal tribunale, aveva valorizzato la stima dell'attivo concordatario al momento della decisione anziché alla data della domanda di concordato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3274 del 2011 Rv. 617050 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25445 del 11/11/2020 (Rv. 659735 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

S. (SANTILLI ENRICO) contro S. (LUPOLI VITTORIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/08/2019

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo con riserva - Decreto che concede termine ex art. 161 l.fall. - Reclamo alla corte d'appello - Rigetto - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di concordato preventivo "con riserva", non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando del carattere della decisorietà, il decreto della corte d'appello reiettivo del reclamo proposto avverso il provvedimento del tribunale che abbia concesso un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27073 del 2016 Rv. 641811 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 25308 del 11/11/2020 (Rv. 659657 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

N. (STIGLIANO MARIAGRAZIA) contro P.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TARANTO, 26/07/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Protezione internazionale - Decreto di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sottoscrizione del vice prefetto vicario - Legittimità - Menzione dell'impedimento del prefetto - Omissione - Irrilevanza.

È legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 21, DPR 30/06/1972 num. 748 art. 34 com. 5, DPR 24/04/1982 num. 340 art. 7 com. 6, DPR 07/09/2001 num. 398 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/05/2000 num. 139 art. 2 com. 1, Decr. Legisl. Pres. 30/03/2001 num. 165 art. 72 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18540 del 2016 Rv. 641170 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25056 del 09/11/2020 (Rv. 659656 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**

Relatore: **FALABELLA MASSIMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Parz. Diff.)**

M. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro E. (GUERRERA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/04/2015

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione sociale di responsabilità - Condotta degli amministratori - Atti contrari al dovere di lealtà o a quello di diligenza - Onere della prova - Riparto - Fattispecie.

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, in un caso protratta erogazione di merce a un cliente che continuava a non pagare le forniture, aveva addossato alla società attrice le conseguenze della mancata prova della incapacienza del fideiussore reperito dall'amministratore, mentre era quest'ultimo a dover dimostrare che il danno non gli era imputabile, per avere egli procurato la garanzia di un soggetto solvibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2975 del 2020 Rv. 656998 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020 (Rv. 659730 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.** *Relatore:* **DOLMETTA ALDO ANGELO.**

I. (PISANO MARCO) contro F. (POGLIANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/12/2018

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Rappresentazione storica dei dati economici - Mezzi di prova alternativi al bilancio - Ammissibilità.

In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24138 del 2019 Rv. 655457 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25028 del 09/11/2020 (Rv. 659731 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (DEL VECCHIO ELENA) contro C. (MANZARI ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 19/02/2018

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Accertamento del passivo - Somme iscritte a ruolo - Cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione alla società "in bonis" successivamente fallita - Novazione del credito - Insussistenza - Prescrizione decennale - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare di somme iscritte a ruolo, l'eventuale notifica della cartella di pagamento (ovvero di altro atto di riscossione coattiva) da parte dell'agente della riscossione nei confronti della società "in bonis" successivamente fallita, non produce effetto novativo della natura del credito, il quale resta assoggettato alla sua specifica disciplina anche in ordine al regime prescrizione, sicché qualora sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, non si rende applicabile il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., salvo che in presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato di una sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34447 del 2019 Rv. 656487 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24506 del 04/11/2020 (Rv. 659655 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)*

U. (MARELLI MARIAGRAZIA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - dichiarazioni del richiedente - Valutazioni delle allegazioni poste a fondamento della domanda - Documento falso - Idoneità ad incidere sulla credibilità del narrato - Ammissibilità - Doveri di cooperazione istruttoria - Esclusione - Fattispecie.

In tema di valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale, il documento falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente dal fatto non provato, può essere legittimamente apprezzato dal giudice del merito ai fini dell'esclusione della veridicità del racconto, in quanto è sintomatico del tentativo del richiedente la protezione internazionale di sottarsi all'accertamento della verità ad opera del giudice, in violazione dei canoni di lealtà e

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

probità di cui all'art. 88 c.p.c. e ciò tanto più quando la falsità riguarda un aspetto che attiene ai presupposti di fatto su cui il ricorrente fonda la domanda di protezione. Ne consegue che in tale caso il giudice non deve attivare i suoi poteri di cooperazione istruttoria in quanto tale indagine avrebbe dovuto riguardare l'integrazione probatoria di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva tratto conferma circa l'inattendibilità del racconto del richiedente, a proposito della sua omosessualità, dalla produzione da parte sua di un articolo di giornale ritenuto palesemente falsificato, omettendo di conseguenza di effettuare attività istruttoria officiosa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11097 del 2019 Rv. 653475 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020 (Rv. 659572 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

J. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente donna - Possibile vittima di tratta - Presenza di indizi nonostante la mancata allegazione - Doveri del giudice - Audizione - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24575 del 04/11/2020 (Rv. 659573 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

F. (FERRARA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 27/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Narrazione del richiedente - Difetto di credibilità intrinseca - Conseguenze - Controllo della credibilità estrinseca - Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24428 del 03/11/2020 (Rv. 659434 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.**

M. (DI SABATINO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2014

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Concorsi a premi - Cauzione versata dall'organizzatore all'Amministrazione - Art. 7 d.P.R. n. 430 del 2001- Funzione - Conseguenze.

In tema di concorsi a premio, la prestazione di una cauzione da parte del promotore al Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 430 del 2001, non assolve ad una funzione meramente sanzionatoria ma è, invece, finalizzata a garantire l'effettivo soddisfacimento del vincitore, sicchè è a quest'ultimo che, in caso di mancato pagamento del premio, va versata la somma incamerata dall'Amministrazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/2001 num. 430 art. 7, Cod. Civ. art. 1989

Massime precedenti Vedi: N. 940 del 2003 Rv. 559908 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24326 del 03/11/2020 (Rv. 659654 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

M. (FABIANI MASSIMO) contro F. (CIRULLI MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/10/2016

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE - Art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000 - Confisca diretta o per equivalente- Sequestro preventivo sopravvenuto alla proposizione di domanda di concordato preventivo - Opponibilità ai creditori- Sussiste - Applicabilità art. 168 l. fall. - Esclusione - Potestà cautelare dello Stato- Funzionale alla tutela del credito tributario - Interesse dello Stato alla repressione dei reati - Prevalenza- Fondamento.

Il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 l.fall., il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 168, Cod. Civ. art. 2740, Decr. Legisl. Pres. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26329 del 2016 Rv. 642765 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24325 del 03/11/2020 (Rv. 659653 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

A. (MANCA BITTI DANIELE) contro R. (ORLANDI MARINELLA)

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 20/12/2013

048011 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) Contributi unionali per la Pac - Credito dell'agricoltore - Debito per prelievo supplementare delle quote latte - Compensazione impropria o atecnica - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 21/06/2006 num. 885 art. 5 ter, Regolam. Commissione CEE 30/03/2004 num. 595 art. 17, Decreto Legge 10/02/2009 num. 5 art. 8 ter, Legge 09/04/2009 num. 33 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21646 del 2016 Rv. 641461 - 01, N. 4825 del 2019 Rv. 652692 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 24326 del 03/11/2020 (Rv. 659654 - 02)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:*

CAMPESE EDUARDO. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

M. (FABIANI MASSIMO) contro F. (CIRULLI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/10/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Confisca dei beni costituenti profitto o prezzo del reato - Art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Inoperatività della confisca in caso di impegno al versamento del debito tributario- Fondamento.

In tema di confisca di beni, costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12 bis del d.lgs, n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs, n. 158 del 2015, secondo la quale la

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

confisca diretta o per equivalente "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", si riferisce alle assunzioni di impegno nei termini riconosciuti ed ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda).

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Pres. 24/09/2015 num. 158 art. 10, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

T. (FASCIA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 02/12/2018

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall'esposizione dei motivi - Necessità - Rispondenza nelle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.

Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01, N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO.

R. (ANGELINI RENATA) contro S. (ZOPPI GIOVANNI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018

013043 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.

In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 889 del 2012 Rv. 621142 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26882 del 26/11/2020 (Rv. 659893 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

contro

Regola competenza

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento dei provvedimenti stranieri di adozione - Adottanti cittadini brasiliani - Competenza della corte d'appello - Sussistenza - Competenza del tribunale per i minorenni - Esclusione - Fondamento.

In materia di riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione di minore straniero, pronunciata all'estero in favore di adottanti stranieri (nella specie cittadini brasiliani), benché uno dei due abbia acquisito dopo la pronuncia anche la cittadinanza e la residenza italiana, è competente la Corte d'Appello e non già il tribunale per i minorenni, non trovando applicazione la disciplina relativa all'adozione internazionale, bensì quella del diritto internazionale privato di cui all'art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 41 com. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 66, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14007 del 2018 Rv. 649527 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26883 del 26/11/2020 (Rv. 659894 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

contro

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura- Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile. (Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 3, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 17, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 17/07/2015 num. 223 art. 126, DPR 03/11/2000 num. 396 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13796 del 2004 Rv. 574888 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26897 del 26/11/2020 (Rv. 659896 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO.

M. (MAGNO ANTONIO) contro F. (OSTILLIO GIUSEPPE ADEO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TARANTO, 29/03/2017

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Liquidazione del compenso - Compenso aggiuntivo previsto dall'art. 5 comma 2 DM n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione ovvero di adempimento del concordato - Disapplicazione da parte del G.O. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Legittimità.

In tema di concordato preventivo, al commissario liquidatore non possono riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 5 comma 2 del D.M. n. 570 del 1992 per l'attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni) ovvero di adempimento del concordato (in quello con garanzia, o misto), sicché al predetto organo, previa disapplicazione della norma in parola (per violazione dell'art. 3 della Carta fondamentale), va riconosciuto un unico compenso relativo all'intera durata della procedura e commisurato ai parametri stabiliti dal medesimo art. 5, comma 1, del citato D.M. n. 570 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 5 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16987 del 2004 Rv. 576243 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26895 del 26/11/2020 (Rv. 659895 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO.

E. (MASCI CARLO) contro C. (TRIBUIANI PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PESCARA, 26/01/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Inventario - Redazione "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione del compenso - Riferimento all'inventario - Necessità.

L'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura concordataria e, perciò, un autonomo e specifico compito di tale organo, che non può ritenersi adempiuto "per relationem" all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla relazione per l'adunanza dei creditori, la quale, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità. Pertanto, nella liquidazione del compenso del commissario, il tribunale non può che riferirsi all'inventario,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

dovendo le consistenze allegare dalla parte istante essere riscontrate dagli accertamenti compiuti e consegnati ai documenti ufficiali della procedura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 172

Massime precedenti Vedi: N. 7298 del 2015 Rv. 635248 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

S. (TREMANTE LUIGI) contro R. (IANNACCONE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 22/12/2016

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione.

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 30 del 2012, prevede quale autonoma voce il rimborso forfettario delle spese generali (nella misura del 5% del dovuto), sicché viola tale disposizione la liquidazione onnicomprensiva sia in quanto non reca la corrispondente indicazione, sia in quanto rende oggettivamente impossibile ricavare l'eventuale inclusione dello stesso all'interno dell'importo così unitariamente determinato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 4 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5 com. 4

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

S. (TREMANTE LUIGI) contro R. (IANNACCONE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 22/12/2016

081065 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti.

In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'esplicito riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5, Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 14581 del 2010 Rv. 613761 - 01, N. 3308 del 2000 Rv. 534924 - 01, N. 3871 del 2020 Rv. 657057 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 (Rv. 659595 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

B. (MIGLIORELLI MASSIMO) contro S. (PUCCI MARIA CRISTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Ammissione di entrambe le parti costituite - Soccombenza - Conseguenze.

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8388 del 2017 Rv. 643688 - 01, N. 15817 del 2019 Rv. 654311 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020 (Rv. 659892 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (CAPOTORTO ALFONSO) contro C.
Regola sospensione

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 31801 del 2018 Rv. 651976 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25663 del 13/11/2020 (Rv. 659596 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

A. (GUARIGLIA PASQUALE) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 10/12/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d'ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 12549 del 2017 Rv. 644080 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24945 del 06/11/2020 (Rv. 659990 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (MORETTI VALERIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/05/2019

079159 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) Opposizione del terzo all'esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione.

L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9627 del 2003 Rv. 564300 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020** (Rv. **659891 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (CANNIZZARO FRANCESCO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2019

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità - Sufficienza dell'attivo per il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Necessità - Fondamento.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25167 del 2016 Rv. 642141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19790 del 2015 Rv. 636679 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020** (Rv. **659464 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

R. (ZANNI MAURO) contro P. (MUSELLA ALESSANDRO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/07/2018

100133 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20495 del 2020 Rv. 659146 - 01, N. 4116 del 2016 Rv. 638861 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 24651 del 05/11/2020** (Rv. **659890 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO.** Relatore:
DOLMETTA ALDO ANGELO.

P. (MAGGIORE ROBERTO) contro F. (REDI ATTILIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione.

L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore del fallimento, si estende, senza bisogno di specifica menzione, a tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 1 lett. 6, Legge Falliment. art. 31 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 614 del 2016 Rv. 638265 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. 2 - , Ordinanza n. 27305 del 30/11/2020 (Rv. 659727 - 02)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

I. (IOANNUCCI MARIA CLAUDIA) contro C. (FADDA GIANMICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2016

026032 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO Procedura camerale ex artt. 29 e 30 legge n. 794 del 1942 - Competenze reclamate per prestazioni stragiudiziali strumentali - Inclusione - Limiti.

La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della l. n. 794 del 1942 (nella specie, applicabile "ratione temporis"), per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, pur essendo dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, va ammessa - con applicazione, perciò, dei medesimi criteri di quantificazione - anche per le prestazioni stragiudiziali che siano risultate realizzate in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20269 del 2014 Rv. 632363 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27305 del 30/11/2020 (Rv. 659727 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

I. (IOANNUCCI MARIA CLAUDIA) contro C. (FADDA GIANMICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2016

026035 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001666/2017 64247901

Massime precedenti Conformi: N. 1666 del 2017 Rv. 642479 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

B. (NASO FRANCESCA) contro C. (LUBIANA SALVATORE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2015

046094 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale - Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9282 del 2006 Rv. 588989 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27310 del 30/11/2020 (Rv. 659728 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (IUCCI ROBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ORISTANO, 12/02/2016

081243 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - IN GENERE Fallimento quale parte processuale - Revoca del provvedimento di ammissione - Applicabilità dell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ragioni.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Nel giudizio in cui è parte un fallimento, l'ammissione della procedura concorsuale al patrocinio a spese dello Stato non è revocabile, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal giudice richiesto della liquidazione del compenso, atteso che la richiamata disposizione non è applicabile alla fattispecie regolata dall'art. 144 del medesimo d.P.R., in primo luogo, perché la procedura fallimentare risulta ammessa al patrocinio d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, e non già in via provvisoria; in secondo luogo, in quanto l'attestazione "de qua" deve essere apposta nel decreto con cui il giudice delegato autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio, sicché la verifica giudiziale che la lite non viene promossa, ovvero si resiste, in mala fede o colpa grave risulta già effettuata dal giudice all'uopo individuato dall'ordinamento e non può esser sottoposta ad ulteriore valutazione, stante la natura propria della disciplina speciale in tema di fallimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020** (Rv. **659726 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (NASO FRANCESCA) contro C. (LUBIANA SALVATORE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2015

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10539 del 2007 Rv. 597484 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26990 del 26/11/2020** (Rv. **659835 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (SEPE GIACOMO) contro F. (AMBROSINO FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/11/2015

118008 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE Appartenenza di un immobile al patrimonio indisponibile - Condizioni - Atto di destinazione ad uso pubblico - Concreta utilizzazione a tal fine - Ricorrenza di entrambe le condizioni - Necessità.

L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende, non solo, dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 26402 del 2009 Rv. 610544 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24563 del 2010 Rv. 614925 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 26993 del 26/11/2020** (Rv. **659985 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

L. (CONTESSA ANTONIO) contro F. (TARQUINI GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/05/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11749 del 2011 Rv. 618157 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26988 del 26/11/2020 (Rv. 659690 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

S. (GUERRA GIOVANNI) contro B. (PASANISI MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva del patto fiduciario contenuta in un testamento - Configurabilità - Effetti - Conseguenze nella distribuzione dell'onere probatorio.

168377 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento; essa non costituisce autonoma forma di obbligazione, avendo solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Pen. art. 1988, Cod. Civ. art. 587

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6459 del 2020 Rv. 657212 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (SINATRA GUIDO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/10/2017

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

- Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.

L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13395 del 2001 Rv. 549888 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2001 Rv. 547914 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26694 del 24/11/2020 (Rv. 659722 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

K. (CATTIVERA GIOVANNI) contro Z. (SICARI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un'agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l'originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del "tour operator", ovvero l'avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 9042 del 2010 Rv. 612506 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26693 del 24/11/2020 (Rv. 659686 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (AMOROSO CRISTIAN) contro L. (FOCERI ROSA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2017

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Collegamento negoziale tra negozi a forma vincolata e a forma libera - Forma scritta anche per i negozi a forma libera - Necessità - Unico contesto per esprimere la volontà negoziale - Esclusione - Limiti.

In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15941 del 2000 Rv. 542726 - 01, N. 7839 del 2011 Rv. 617418 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26692 del 24/11/2020 (Rv. 659716 - 03)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (RENI RUDI EUGENIO ODDONE) contro R. (BRANDSTATTER GERHARD)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/11/2015

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Efficacia costitutiva dell'intavolazione - Condizioni.

Nel sistema dei libri fondiari l'efficacia costitutiva dell'intavolazione presuppone un valido titolo, sicché, in mancanza di questo, il soggetto in favore del quale risulti trasferito o costituito il diritto reale rimane esposto al pericolo dell'evizione nonostante l'avvenuto compimento di detta forma di pubblicità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Massime precedenti Conformi: N. 2938 del 1988 Rv. 458501 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12382 del 2005 Rv. 582523 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26692 del 24/11/2020 (Rv. 659716 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (RENI RUDI EUGENIO ODDONE) contro R. (BRANDSTATTER GERHARD)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/11/2015

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Regime tavolare - Proprietà congiunta - Nozione - Funzione - Trasferimento della proprietà - Regime del bene accessorio.

Nel regime tavolare, l'espressione "proprietà congiunta" indica l'iscrizione della proprietà di un fondo, nel foglio B, non ad un titolare determinato, bensì al proprietario (o ai proprietari o comproprietari) "pro tempore" di uno o più altri fondi, così costituendosi tavolarmente tra i beni un rapporto tale per cui la proprietà del primo bene è collegata ("congiunta" appunto) alla proprietà dell'altro (o degli altri), con la correlativa resa in evidenza di tale collegamento nel foglio A2 della partita del bene principale mediante l'uso di formule del tipo: "con la proprietà della... è congiunta la proprietà (o comproprietà) della... (con la quota di)...". Attraverso tale tecnica semplificatoria, l'intavolazione del trasferimento della proprietà del bene "principale" comporta automaticamente il trasferimento del bene "accessorio" e il legame che si crea tra i due beni implica anche che il bene "accessorio" sarà pure interessato dagli aggravi iscritti a carico del bene "principale", atteso che nel foglio C della partita tavolare iscritta al nome del

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

"proprietario pro tempore" viene usualmente inserita una clausola di rinvio del seguente tenore:
"rispetto agli obblighi per cui risponde questa proprietà si fa richiamo al foglio degli aggravati dell'immobile indicato nel foglio di proprietà".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Sez. 2 - , Sentenza n. 26692 del 24/11/2020 (Rv. 659716 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

R. (RENI RUDI EUGENIO ODDONE) contro R. (BRANDSTATTER GERHARD)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 07/11/2015

046057 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - INTERVENTO DEGLI AVENTI CAUSA E CREDITORI - OPPOSIZIONE ALLA DIVISIONE Sistema tavolare - Intervento nella divisione - Trascrizione o iscrizione del creditore di un comproprietario - Effetti - Art. 1113 c.c. - Applicabilità anche per l'iscrizione o la trascrizione effettuata contro un compartecipe.

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere.

Anche secondo il sistema tavolare la pubblicità della divisione (o della domanda di divisione giudiziale) non è sottoposta al regime predisposto per gli atti traslativi, ma è imposta ai fini del principio di continuità e per gli effetti previsti dall'art. 1113 c.c. Ne consegue che l'avente causa o il creditore di uno dei comproprietari, il quale abbia trascritto o iscritto il proprio titolo prima della trascrizione della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), non rafforza definitivamente il proprio acquisto secondo lo schema dell'art. 2644 c.c., ma, nel concorso delle condizioni previste dall'art. 1113 c.c., acquisisce il diritto di impugnare la divisione già eseguita alla quale non sia stato chiamato a partecipare, o di disconoscerne immediatamente l'efficacia, se l'omissione è incorsa in danno dei soggetti indicati nel comma 3 dello stesso art. 1113 c.c. Nella stessa condizione si trovano l'avente causa e il creditore che abbiano trascritto o iscritto contro il compartecipe prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 2644, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Massime precedenti Vedi: N. 23958 del 2013 Rv. 628012 - 01, N. 20844 del 2014 Rv. 632868 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26694 del 24/11/2020 (Rv. 659722 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

K. (CATTIVERA GIOVANNI) contro Z. (SICARI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Acquisto di un pacchetto turistico da un "tour operator" attraverso un'agenzia di viaggi - Qualificazione dei rapporti - Conseguenze - Adempimento di un obbligo restitutorio del "tour operator" da parte dell'agenzia di viaggi - Ripetizione - Esclusione - Azione di arricchimento - Ammissibilità - Ragioni.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

187001 VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" e cliente finale. Ne consegue che l'adempimento, da parte dell'agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del "tour operator" nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all'agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l'utilità ricevuta, e, per altro verso - in difetto di un'azione titolata tra "solvens" e debitore indirettamente beneficiario dell'adempimento eseguito dal primo -, legittima l'agente di viaggi a proporre nei confronti del "tour operator" l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Vedi: N. 23292 del 2007 Rv. 600548 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9946 del 2009 Rv. 607929 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26714 del 24/11/2020** (Rv. **659834 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

B. (ZIMATORE VALERIO) contro M. (CARNA' GAETANO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/03/2015

006132 AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Usucapione speciale - Durante il trentennio dalla prima assegnazione - Inammissibilità - Ragioni - Affrancazione, riscatto a determinati soggetti - Irrilevanza - Alienazione ex art. 4 della l. n. 379 del 1967 - Ammissibilità - Condizioni.

I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di redistribuzione della proprietà terriera, per trent'anni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla l. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell'art. 1 della l. n. 379 del 1967, neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge " fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione".

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 1

Sez. 2 - , **Sentenza n. 26701 del 24/11/2020** (Rv. **659687 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (GUALTIERI STEFANIA) contro P. (LIA DOMENICO)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/07/2017

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Formulario di accompagnamento - Dati da inserire - Art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Indicazione degli ulteriori dati individuati dal d.m. ambiente n. 145 del 1998 (in particolare indirizzo del luogo di produzione dei rifiuti) - Legittimità - Fondamento.

In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina dei rifiuti, il contenuto minimo del formulario previsto dall'art. 193, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 deve ritenersi integrato dalle prescrizioni contenute nel d.m. ambiente n. 145 del 1998, richiamato dal comma 6 dell'art. 193 cit., il quale individua, all'all. c), le modalità di compilazione di detto formulario, includendovi specificamente il necessario riferimento all'indirizzo dell'impianto o dell'unità locale di partenza del rifiuto. Il principio di tipicità e riserva di legge, fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, infatti, non esclude che i precetti normativi, nella specie l'apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, siano legittimamente eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 193

Massime precedenti Vedi: N. 4114 del 2016 Rv. 638802 - 01, N. 21260 del 2009 Rv. 609516 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26689 del 24/11/2020 (Rv. 659721 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (STOPPANI ISABELLA MARIA) contro B. (SANTUCCI SABRINA)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/03/2016

058133 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - INSERZIONE AUTOMATICA - Edilizia convenzionata - Cessione degli alloggi - Determinazione dei prezzi - Criteri - Delega al Consiglio Comunale ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 - Atti amministrativi emanati in forza di tale delega - Inserzione automatica - Configurabilità.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che delega al consiglio comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, in quanto emanati in forza della predetta delega legislativa, da questa direttamente traggono un carattere di imperatività, sicché debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c., alla quale si collega quella dell'art. 1419, comma 2, c.c., posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale peraltro non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Conformi: N. 3018 del 2010 Rv. 611356 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 26696 del 24/11/2020** (Rv. **659723 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (CHIESA RENATO) contro S. (MASINI MARIA STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/08/2016

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.

In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24681 del 2006 Rv. 593910 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2127 del 2014 Rv. 629453 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020** (Rv. **659725 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (FIMMANO' DOMENICO) contro G. (CABATO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2015

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Successione nel tempo di norme edilizie - Norme successive più restrittive - Costruzioni già sorte all'epoca della loro entrata in vigore - Inapplicabilità - Sopravvenienza di nuove norme meno restrittive - Immediata applicabilità - Limiti - Effetti.

I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 14446 del 2010 Rv. 613403 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26713 del 24/11/2020** (Rv. **659725 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

C. (FIMMANO' DOMENICO) contro G. (CABATO PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/07/2015

136237 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE Esenzione dal rispetto delle distanze legali tra costruzioni - Caratteristiche - Estensione ad altri manufatti - Requisiti minimi - Individuazione.

L'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni di tali requisiti, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878

Massime precedenti Conformi: N. 3037 del 2015 Rv. 634362 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020** (Rv. **659724 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (MASCARUCCI MAURO) contro R. (AMORELLI GIAMPIERO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.

Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 5339 del 2015 Rv. 634871 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26563 del 23/11/2020 (Rv. 659720 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

K. (SALVAGNINI WALLY) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE PIACENZA, 12/07/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Decreto di accompagnamento alla frontiera - Giudizio di convalida - Diritto al ricongiungimento familiare - Accertamento - Necessità - Fondamento.

In materia di immigrazione, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza del diritto del cittadino straniero al ricongiungimento familiare anche nel procedimento di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, trattandosi di evenienza potenzialmente ostativa all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 19, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 all. 29, Costituzione art. 10, Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 19334 del 2015 Rv. 637213 - 01, N. 1665 del 2019 Rv. 652408 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 26345 del 19/11/2020 (Rv. 659682 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

V. (CALLIPARI NATALE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BELLUNO, 25/05/2016

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell'art. 179 del codice della strada - Contestazione al conducente del veicolo ed al proprietario - A titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze - Efficacia riflessa, nei confronti del proprietario, del giudicato di annullamento del verbale di contravvenzione relativo al conducente - Condizioni.

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

In tema di sanzioni per contravvenzione al codice della strada, le posizioni del proprietario e del conducente di un veicolo, cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 del codice medesimo, per avere messo in circolazione ed avere circolato con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante, sono distinte e, pertanto, contestate a titolo di concorso di persone ex art. 5 della l. n. 689 del 1981, e non già di responsabilità solidale, ai sensi del successivo art. 6. Ne consegue che, accolta, con sentenza passata in giudicato, l'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente, per l'oggettiva insussistenza dell'illecito, tale pronuncia spiega un'efficacia riflessa nel giudizio in cui si controverte della legittimità della sanzione emessa a carico del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 179, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17931 del 2019 Rv. 654562 - 02, N. 5811 del 2012 Rv. 622289 - 01, N. 21000 del 2004 Rv. 577903 - 01, N. 15599 del 2019 Rv. 654346 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26356 del 19/11/2020 (Rv. 659684 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAFARELLI GIUSEPPE) contro D. (DI PIERDOMENICO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/07/2015

071101 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE Attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti – Contestazioni sul progetto di divisione – Passaggio in giudicato della sentenza che definisce tali contestazioni – Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di scioglimento della comunione, ove si proceda mediante attribuzione diretta delle quote ai condividenti, non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca le contestazioni insorte rispetto al progetto di divisione, giacché in tal caso, diversamente dall'ipotesi di assegnazione con sorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano operativo, rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del condividente cui va attribuita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 729, Cod. Proc. Civ. art. 791

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2014 Rv. 628895 - 01, N. 18354 del 2013 Rv. 627362 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26358 del 19/11/2020 (Rv. 659685 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GORJAN SERGIO. Relatore: GORJAN SERGIO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

C. (NOTARO MATTEO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/03/2016

138040 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Consulente tecnico d'ufficio - Tardività dell'istanza di ricusazione – Mancata liquidazione dei compensi – Impugnabilità con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 – Ammissibilità – Fondamento.

L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 5200 del 2017 Rv. 643166 - 01, N. 28103 del 2018 Rv. 651178 - 01, N. 234 del 2011 Rv. 616129 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26351 del 19/11/2020** (Rv. **659683 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

L. (DI CICCIO VINCENZO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/12/2014

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita immobiliare - Elementi essenziali - Oggetto - Determinabilità mediante ricorso ad elementi esterni - Sufficienza - Limiti - Comportamento successivo delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE In genere.

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la possibilità di determinare l'oggetto del contratto mediante il rinvio ad elementi esterni individuabili "aliunde", idonei a consentire in modo inequivoco l'identificazione del bene oggetto della futura vendita, trova un limite qualora questo sia individuato per "relationem" in un atto destinato a formare parte integrante dell'accordo negoziale, poiché in tal caso la volontà delle parti limita la possibilità di avvalersi di elementi esterni diversi dall'atto specificamente richiamato in contratto e destinato a formarne parte integrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non determinato, né altrimenti determinabile, il bene promesso in vendita, giacché identificato dalle parti mediante il rinvio, contenuto nel preliminare, ad una planimetria allegata al contratto, non prodotta, però, in giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 1626 del 2020 Rv. 656846 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020** (Rv. **659681 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore:

DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (CECI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it").

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01, N. 16202 del 2012 Rv. 623728 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

N. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 10/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 lett. A, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 10 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2020 Rv. 657904 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25939 del 16/11/2020 (Rv. 659679 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

M. (GRASSO DANIELE) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 15/05/2017

097036 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - IN GENERE Prodotti della pesca - Obbligo di tenuta del documento di trasporto - Applicabilità alla sola "prima vendita" - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, l'obbligo di tenuta del documento di trasporto relativo ai prodotti della pesca non è limitato alla sola fase riguardante la c.d. "prima vendita", avente luogo dal peschereccio al primo operatore, atteso che l'ambito oggettivo del controllo sulla filiera ittica prefigurato dalla normativa europea e, segnatamente, dal regolamento (CE) n. 1224 del 2009, si estende a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 11 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 20/11/2009 num. 1224, DM min. PAF 10/11/2011 art. 8

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 11595 del 2001 Rv. 549229 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25786 del 13/11/2020 (Rv. 659678 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

L. (SPANO RAFFAELLO) contro C. (MARCHESE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/12/2015

169001 SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Esercizio dello "ius aedificandi" - Nozione di costruzione - Rilevanza della qualità del materiale utilizzato - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'esercizio dello "ius aedificandi", ai sensi degli artt. 952, comma 1, e 954, ultimo comma, c.c., è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un ampliamento della superficie e della funzionalità dell'immobile. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata, la quale aveva ritenuto che l'apposizione di travi di ferro, poi sostituite da una struttura metallica tipo "orsogril", non integrasse una costruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954

Massime precedenti Vedi: N. 22127 del 2009 Rv. 609622 - 01, N. 20574 del 2007 Rv. 599914 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8434 del 2020 Rv. 657604 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 25790 del 13/11/2020 (Rv. 659623 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

S. (KOWALSKI LADISLAO) contro C. (TURRIN LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 12/05/2015

046145 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - PREGIUDIZIO ALLA STATICA O ALL'ESTETICA (DECORO ARCHITETTONICO) Alterazione del decoro architettonico - Effetti - Pregiudizio economico - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale (nella specie, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata), il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7625 del 2006 Rv. 588174 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020** (Rv. **659677 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.** Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

L. (BAGNOLI ALBERTO) contro C. (LATERZA PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/02/2016

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza.

In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell'amministratore - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. - ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un'azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 16631 del 2007 Rv. 600440 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25570 del 12/11/2020** (Rv. **659676 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.**

P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

S. (POLIMENI NATALE) contro C.

Cassa con rinvio, CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV. ROMA, 08/02/2019

135003 PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE Architetto iscritto al settore "D" dell'albo professionale - Sopravvenuta iscrizione, su domanda, al settore "A" dello stesso albo - Cancellazione dal primo settore - Esclusione - Fondamento.

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI In genere.

Qualora un architetto sia iscritto al settore "D" dell'albo professionale, la sopravvenuta iscrizione, a sua domanda e nella sussistenza delle relative condizioni professionali legittimatrici, al settore "A" dello stesso albo non ne comporta la cancellazione dal primo settore, atteso che l'art. 3 del d.P.R. n. 328 del 2001, pur sancendo che il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, contempla contemporaneamente l'eccezione secondo cui resta ferma la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Riferimenti normativi: DPR 05/06/2001 num. 328 art. 3, DPR 07/08/2012 num. 137 art. 2, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 20

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25569 del 12/11/2020** (Rv. **659675 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

B. (GIUNGATO MARIA MADDALENA) contro O.

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 29/01/2019

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Procedimento disciplinare - Violazione del divieto di patrocinio a favore di attività commerciali di terzi - Abrogazione delle disposizioni prevedenti il divieto di pubblicità informativa - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del medico, l'abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, stabilita dal d.l. n. 223 del 2006 (conv. in l. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dall'art. 57 del codice di deontologia medica, di concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme di pubblicità o comunque promozionali a favore di aziende o istituzioni relativamente a prodotti sanitari o commerciali, connotandosi tale condotta come comportamento lesivo della dignità, del decoro e della correttezza professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 233 art. 2, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/2011 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10304 del 2013 Rv. 626384 - 01, N. 9861 del 2017 Rv. 643782 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25558 del 12/11/2020** (Rv. **659673 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI**

UBALDO. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

I. (IODICE DOMENICO) contro C. (ATZEI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2015

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE In seconda convocazione - Ex art. 1136, comma 3, c.c. - Interpretazione - Valore proprietario di almeno un terzo dell'edificio da parte di coloro che l'hanno approvata - Sufficienza - Esclusione - Maggioranza del valore rispetto a coloro che hanno votato contro - Necessità - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 6625 del 2004 Rv. 571823 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020** (Rv. **659674 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

L. (CORDARO CARMELA M.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 10/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Cittadino straniero appartenente ad una minoranza etnica o politica - Astensione dalla partecipazione a manifestazioni di dissenso - Rilevanza - Valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel paese di provenienza di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazione a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell'accertamento dell'esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02, N. 26822 del 2007 Rv. 601014 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25017 del 09/11/2020** (Rv. **659672 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. (BENZAZZI CESARE) contro C. (GIUBELLI PIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 09/12/2015

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Liquidazione in via equitativa - Presupposti - Giudizio di diritto - Configurabilità - Conseguenze - Limiti all'appellabilità della decisione - Insussistenza.

L'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice nell'esercizio di tale potere non è assoggettata ai limiti di appellabilità previsti per le sentenze pronunciate secondo equità dall'art. 339 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21103 del 2013 Rv. 628633 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25014 del 09/11/2020** (Rv. **659671 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**.

C. (QUIROZ VITALE MARCO ALBERTO) contro A. (MURDOLO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2016

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Domanda di usucapione nell'interesse del condominio - Legittimazione attiva dell'amministratore - Sussistenza - Condizioni - Mandato speciale di ciascun condomino - Necessità - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, la proposizione di una domanda diretta alla estensione della proprietà comune mediante declaratoria di appartenenza al condominio di un'area adiacente al fabbricato condominiale, siccome acquistata per usucapione, implicando non solo l'accrescimento del diritto di comproprietà, ma anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati, esorbita dai poteri deliberativi dell'assemblea e dai poteri di rappresentanza dell'amministratore, il quale può esercitare la relativa azione solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascun condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 21826 del 2013 Rv. 627825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5833 del 2017 Rv. 643175 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25010 del 09/11/2020** (Rv. **659670 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

S. (DAL PRA' SERGIO CARLO) contro C. (VINTI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2015

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Inquadrabilità tra i rifiuti - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, costituiscono "rifiuti" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f-bis, del d.lgs. n. 22 del 1997, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 443 del 2001 (nella formulazione derivata dall'art. 23, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2, della l. n. 306 del 2003) e pertanto, ove non si riscontrino le prefigurazioni eccettive delineate in tale sede di interpretazione autentica, ricadono nell'ambito di applicazione del cit. d.lgs. n. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte del trasporto di "terre e rocce provenienti dall'attività di scavo", aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa comminata per esser tale movimentazione avvenuta senza il formulario identificativo prescritto, per i rifiuti, dall'art. 15 del d.lgs. n. 22).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 art. 14 CORTE COST., Legge 10/08/2002 num. 178 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8 com. 1, Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 com. 17 CORTE COST., Legge 31/10/2003 num. 306 art. 23 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 18556 del 2006 Rv. 591793 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24832 del 06/11/2020** (Rv. **659669 - 02**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. (FEDRIZZI FRANCESCO) contro E. (BRUSCIOTTI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2015

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Efficacia costitutiva dell'intavolazione - Limiti - Conseguenze - Azione di accertamento relativo all'esistenza di un confine diverso da quello risultante dalle mappe catastali - Ammissibilità - Valore probatorio delle risultanze catastali - Sussidiarietà.

L'efficacia costitutiva dell'intavolazione non afferisce alla quantità o estensione materiale del diritto, che può essere accertata con gli opportuni mezzi di prova. Ne consegue che è sempre ammessa la possibilità di accertare l'esistenza tra fondi di un confine diverso da quello risultante dalle mappe erroneamente formate, fermo il valore meramente sussidiario delle mappe catastali, cui può farsi ricorso soltanto in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Massime precedenti Vedi: N. 23958 del 2013 Rv. 628012 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24832 del 06/11/2020** (Rv. **659669 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

M. (FEDRIZZI FRANCESCO) contro E. (BRUSCIOTTI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 01/07/2015

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) Sistema tavolare - Intavolazione - Controllo giudiziale - Effetti - Presunzione di legittimità - Pubblica fede - Prova contraria con azione di rivendicazione - Ammissibilità.

Nel sistema tavolare, il controllo giudiziale che precede l'intavolazione fa sì che quest'ultima sia assistita da una presunzione di legittimità del titolo che ne è a fondamento, cui si ricollega la pubblica fede nella validità ed efficacia dell'atto e, conseguentemente, nell'esistenza del diritto intavolato, che però, a prescindere da eventuali reclami contro il decreto di intavolazione, può essere vinta mediante prova contraria da parte di chi si ritenga leso nei propri diritti, con azione di rivendicazione proponibile al giudice ordinario, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, r.d. n. 499 del 1929.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Massime precedenti Vedi: N. 338 del 2001 Rv. 543071 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020** (Rv. **659668 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

B. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 18/01/2017

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Vizi della notificazione - Incidenza sulla relativa validità - Esclusione - Incidenza sull'azione esecutiva e sul termine per proporre opposizione - Sussistenza.

La validità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionare i relativi rimedi giurisdizionali. Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva, oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19166 del 2015 Rv. 637210 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020** (Rv. **659668 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

B. (OPPO ROSELLA) contro C. (URRU GIOVANNA MARIA)

Rigetta, TRIBUNALE ORISTANO, 18/01/2017

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE Ingiunzione fiscale - Funzione accertativa - Notifica a mezzo posta da parte del concessionario - Legittimità.

L'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del d.P.R. n. 43 del 1988, che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, sicché è consentito allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, procedere alla sua notifica a mezzo posta.

Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2912 del 2017 Rv. 643231 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24585 del 04/11/2020** (Rv. **659667 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **PICARONI ELISA.** Relatore:

PICARONI ELISA. P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

O. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE LODI, 30/05/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008371/2019 65311701

Massime precedenti Conformi: N. 8371 del 2019 Rv. 653117 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24582 del 04/11/2020 (Rv. 659666 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

Z. (PONTENANI ALESSIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MILANO, 30/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'interno - Sussistenza - Fondamento.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione avverso la convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno, anziché al Prefetto, atteso che la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero dell'interno nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12665 del 2019 Rv. 653771 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24214 del 02/11/2020 (Rv. 659665 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

O. (SALVATORE VINCENZINA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 05/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 009043/2019 65379401

Massime precedenti Conformi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27203 del 27/11/2020 (Rv. 659909 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

A. (SASSI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 11/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e/o umanitaria - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca -

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Presupposti - Art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Interpretazione - Motivazione del giudice di merito - Contenuto.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Massime precedenti Conformi: N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24109 del 2019 Rv. 655453 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25690 del 13/11/2020 (Rv. 659706 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

A. (ALBANESE ANTONIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MATERA, 17/10/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Controversie in materia di opposizione a verbale di accertamento - Ascolto d'ufficio dei verbalizzanti - Ammissibilità - Fondamento.

Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazioni alle norme del codice della strada, di cui all'articolo 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1982, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente dell'art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 e, pertanto, in base all'art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d'ufficio all'ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34034 del 2019 Rv. 656329 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25682 del 13/11/2020 (Rv. 659707 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CASTALDO ENRICO) contro G. (VITIELLO CARLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/06/2019

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Revoca dell'amministratore di condominio - Decreto

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

della corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale - Statuizione sulle spese processuali - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello, nel decidere sull'istanza di modifica o revoca del decreto in tema di revoca di un amministratore di condominio, condanna una parte al pagamento delle spese è ammissibile il ricorso per cassazione, in applicazione del criterio generale della soccombenza, il quale si riferisce ad ogni tipo di processo senza distinzioni di natura e di rito e, pertanto, anche al procedimento camerale azionato in base agli artt. 1129, comma 11, c.c. e 64 disp. att. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 com. 12, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 212 del 2019 Rv. 652069 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20957 del 2004 Rv. 577887 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24957 del 09/11/2020 (Rv. 659703 - 01)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

D. (CANCARO ANTONIO) contro C. (PERNA SERGIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/03/2019

046178 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE Regolamento contrattuale - Azione di nullità - Legittimazione a contraddire del condominio in persona dell'amministratore - Esclusione - Litisconsorzio necessario di tutti i condomini - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

Il regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e, quindi, dell'amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, versandosi in una situazione di litisconsorzio necessario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condiviso la decisione della Corte di merito che, una volta escluso che il riscontro della eventuale nullità del regolamento costituisse l'oggetto di un accertamento incidentale - nel qual caso non sarebbe stata imposta la necessaria partecipazione di tutti i condomini - aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per la mancata partecipazione al giudizio di tutti i condomini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Conformi: N. 12850 del 2008 Rv. 603363 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19210 del 2016 Rv. 641562 - 01, N. 2961 del 2002 Rv. 552671 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 25077 del 09/11/2020** (Rv. **659908 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

B. (PULLANO CARMINE) contro C. (FONTANELLI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/12/2018

168206 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - AZIONE DI ANNULLAMENTO - LEGITTIMAZIONE Testamento olografo - Interesse del successibile "ex lege" ad impugnarlo - Esistenza di altri successibili - Rilevanza - Condizioni.

L'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 572 CORTE COST., Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14854 del 2013 Rv. 626686 - 01, N. 12291 del 1998 Rv. 521384 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 25078 del 09/11/2020** (Rv. **659704 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Z. (MORACCI CARLO) contro Z. (MARCHETTI STELIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019

071081 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione - Ammissibilità.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 718

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020** (Rv. **659708 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

F. (RUSSO SEBASTIANO) contro A. (DI ASCENZO GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2017

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

136305 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO Distanze legali tra costruzioni - Violazione - Risarcimento del danno - Pregiudizio al diritto di proprietà - Presunzione "iuris tantum".

La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Massime precedenti Vedi: N. 21501 del 2018 Rv. 650315 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020 (Rv. 659702 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RONCHIETTO CLAUDIO)
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/10/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale - Liquidazione dell'indennità di custodia - Beni non espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 - Ricorso agli usi locali - Requisito della "opinio iuris ac necessitatis" - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d.m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che per questi occorra verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione gravata che, in sede di liquidazione, aveva attribuito valore al fatto che, pur in assenza di una raccolta degli usi della Provincia di Roma, da anni la Prefettura determinava le indennità di custodia dei beni in sequestro con riferimento all'Agenzia del Demanio, applicando le riduzioni di cui al d.P.R. n. 265 del 2006).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 09/02/2006 num. 265 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 11553 del 2019 Rv. 653768 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 05)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OLIVA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Factum superveniens" - Equiparabilità allo "ius superveniens" in sede di legittimità - Presupposti - Limiti di prova del fatto ex art. 372 c.p.c. - Superabilità - Fattispecie.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il "factum superveniens", in quanto equiparabile allo "ius superveniens", se idoneo ad incidere sull'oggetto della causa sottoposta all'esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in una controversia nella quale veniva in rilievo un'azione di risarcimento danni per mancata o tardiva trasposizione, da parte dello Stato, dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, in tema di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, che fosse deducibile, in sede di legittimità, la sopravvenuta erogazione del beneficio di cui alla l. n. 122 del 2016).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Costituzione art. 111, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, Legge 07/07/2016 num. 122

Massime precedenti Vedi: N. 20111 del 2014 Rv. 632976 - 01, N. 2341 del 1982 Rv. 420224 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OLIVA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Spettanza - Distinzione dal diritto all'indennizzo di cui al citato art. 12, paragrafo 2.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di illecito eurounitario dello Stato, alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia spetta il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri, con riguardo ai cittadini UE e con riferimento ai fatti verificatisi nei rispettivi territori, di riconoscere alle stesse vittime un indennizzo "equo ed adeguato"; tale risarcimento va ricondotto allo schema della responsabilità

SEZIONE TERZA E VI TERZA

"contrattuale" per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato ed il criterio parametrico basilare per la sua valutazione e liquidazione, al di là dell'eventuale sussistenza di un maggiore pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, è costituito dall'ammontare dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto "ab origine" come bene della vita garantito dall'obbligo di conformazione del diritto nazionale alla Direttiva non tempestivamente attuata. Per converso, il menzionato indennizzo ex art. 12, paragrafo 2, citato, concerne una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE e prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, DM Interno 31/08/2017, DM Interno 22/11/2019, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 594 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 19629 del 2020 Rv. 659027 - 01, N. 30502 del 2019 Rv. 655837 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26757 del 24/11/2020** (Rv. **659865 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Parz. Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OLIVA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Indennizzo per le vittime di reato intenzionale violento ex art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Reato di cui all'art. 609 bis c.p. - Rilevanza - Residenza della vittima nello Stato membro di commissione del reato - Irrilevanza - Fondamento - Entità dell'indennizzo - Serietà - Necessità - Onere di agire in giudizio civile contro imputati latitanti - Esclusione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

L'indennizzo di cui all'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, pure in relazione al delitto di violenza sessuale previsto, in Italia, dall'art. 609 bis c.p., benché dette vittime risiedano nel territorio del medesimo Stato membro (vittime c.d. "non transfrontaliere"), senza che sia necessario instaurare un giudizio civile di responsabilità nei confronti degli autori del fatto, qualora questi ultimi si siano resi latitanti. Siffatto indennizzo non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere "equo ed adeguato" e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, DM Interno 31/08/2017, DM Interno 22/11/2019, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 594 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Sez. 3 - , Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 04)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO. P.M. MISTRI CORRADO.** (Parz. Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OLIVA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Natura della relativa eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 20111 del 2014 Rv. 632976 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26757 del 24/11/2020 (Rv. 659865 - 03)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO. P.M. MISTRI CORRADO.** (Parz. Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (OLIVA UMBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - Somma percepita quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 e successive modifiche - Detrazione - Necessità - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

In tema di illecito eurounitario dello Stato, dall'ammontare riconosciuto alle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia a titolo di risarcimento del danno per la tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE deve essere detratta la somma loro corrisposta, in quanto vittime di detti reati, quale indennizzo ex l. n. 122 del 2016 (e successive modifiche). Trova difatti applicazione l'istituto della "compensatio lucri cum damno" in ragione del disposto del comma 1, lett. e) e lett. e bis), dell'art. 12 della citata l. n. 122 che, quale regola settoriale, ripropone direttamente gli effetti di detto istituto, come desumibili, in generale, dall'art. 1223 c.c., e della circostanza per la quale sia l'obbligo risarcitorio sia quello indennitario, gravanti in capo al medesimo soggetto, sono valutabili in termini di "conseguenza immediata e diretta" dall'identico fatto generatore del reato ed assolvono alla comune funzione di garantire, comunque, alla vittima un ristoro per le conseguenze pregiudizievoli, morali e materiali, patite a seguito del crimine, non altrimenti risarcite dal reo.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, DM Interno 31/08/2017, DM Interno 22/11/2019, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 594 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 19629 del 2020 Rv. 659027 - 01, N. 30502 del 2019 Rv. 655837 - 01, N. 20111 del 2014 Rv. 632976 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26527 del 20/11/2020 (Rv. 659862 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

V. (*TARSITANO DAVIDE*) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/10/2017

148035 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE Strada - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Barriera laterale - Assenza o inadeguatezza - Danni arrecati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Condizioni.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Strada art. 13 lett. 1, Cod. Strada art. 14 com. 1 lett. B, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 2239

Massime precedenti Conformi: N. 9547 del 2015 Rv. 635315 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10916 del 2017 Rv. 644015 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. (*GRECO PIETRO*) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2018

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre

SEZIONE TERZA E VI TERZA

impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17309 del 2017 Rv. 644903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 (Rv. 659790 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (QUERCIOLO ROBERTA LAURA) contro E. (BOLLORINO SANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio e riproposte dopo il rigetto, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di conferma delle istanze formulate - Sussistenza.

133244 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI In genere.

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 188, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3229 del 2019 Rv. 653001 - 01, N. 18027 del 2018 Rv. 649590 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26525 del 20/11/2020 (Rv. 659791 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

I. (SCIACCA GIOVANNI CRISOSTOMO) contro R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/11/2017

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Contratto di somministrazione di lavoro - Responsabilità contrattuale nei confronti dell'utilizzatore - Doveri di correttezza e buona fede - Obblighi di informazione e verifica a carico del somministratore - Portata.

113168 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di contratto di somministrazione lavoro, gli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabili "ratione temporis", non prevedono un obbligo del somministratore di verificare la "sufficienza" della causale indicata dall'utilizzatore, con la conseguenza che non è configurabile una sua responsabilità risarcitoria in caso di successivo accertamento giudiziale dell'irregolarità della somministrazione e di costituzione, a carico dell'utilizzatore, di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1, del medesimo d.lgs.; viceversa, tale responsabilità è configurabile nel caso in cui il contratto di somministrazione sia carente di qualunque indicazione attinente alla causale della somministrazione (o questa sia manifestamente apparente) e nell'ipotesi in cui risulti che, al momento della stipulazione, il somministratore avesse conoscenza di accertamenti giudiziali di irregolarità di contratti di somministrazione aventi identiche causali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 5, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 8412 del 2015 Rv. 635202 - 01, N. 17010 del 2018 Rv. 649439 - 01, N. 8494 del 2020 Rv. 657806 - 01, N. 24071 del 2017 Rv. 645832 - 01, N. 25111 del 2017 Rv. 646024 - 01, N. 8153 del 2014 Rv. 630403 - 01, N. 22819 del 2010 Rv. 614831 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26426 del 20/11/2020 (Rv. 659788 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. (PANELLI ENRICO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/11/2017

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Errore diagnostico - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità medica, il paziente che ometta di fornire alcune notizie nel corso dell'anamnesi, senza ricevere specifiche richieste dal medico, non può ritenersi corresponsabile delle carenze informative, verificatesi in quella sede, che hanno poi determinato l'errore diagnostico, perché non rientra tra i suoi obblighi né avere specifiche cognizioni di scienza medica, né sopperire a mancanze investigative del professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi della condizione di portatrice sana di talassemia in capo ad una donna in stato di gravidanza, divenuta madre di due gemelle affette da talassemia "maior", aveva affermato la concorrente responsabilità di quest'ultima e del di lei marito perché, consapevoli della condizione di portatore sano in capo a quest'ultimo, si erano rivolti ai medici per assicurarsi che non fosse tale anche lei ma, pur essendo a conoscenza di una patologia ematica, definita microcitemia, tra i collaterali della donna, non ne avevano parlato durante l'anamnesi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 20904 del 2013 Rv. 628994 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26435 del 20/11/2020** (Rv. **659789 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

G. (DI MARTINO ANTONINO) contro C. (ANASTASIO TEODORO)
Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 01/09/2017

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Art. 96, comma 3, c.p.c. - Limiti quantitativi - Esclusione - Criteri di liquidazione - Individuazione - Valore della controversia - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 17902 del 2019 Rv. 654437 - 01, N. 21570 del 2012 Rv. 624394 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26520 del 20/11/2020** (Rv. **659859 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (PROIETTO MARCO) contro U. (CATAVELLO GIANCARLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/06/2018

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Inerzia della curatela nella prosecuzione del giudizio - Creditore originario - Legittimazione e interesse alla domanda - Sussistenza.

Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore "in bonis", ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 13862 del 2020 Rv. 658304 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29420 del 2008 Rv. 605966 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020** (Rv. **659858 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

T. (ROMANO ENRICO) contro F. (GARRAFA VIRGINIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava l'omissione - nel provvedimento di fissazione dell'udienza nel c.d. rito societario - dell'invito alle parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 5 del 2003, atteso che per tale mancanza non era prevista la sanzione di nullità e che gli atti difensivi erano stati tempestivamente depositati, restando così esclusa ogni lesione del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 26831 del 2014 Rv. 634236 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23638 del 2016 Rv. 642799 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26521 del 20/11/2020** (Rv. **659860 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (PERNA SABATO GIUSEPPE) contro I. (SERENA ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2018

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Contratto di enfiteusi stipulato in luogo di precedente affitto agrario - Nullità - Possesso utile ad usucapire - Configurabilità - Condizioni - "Animus rem sibi habendi" - Nozione - Fattispecie.

Qualora un contratto di enfiteusi stipulato in luogo di un precedente affitto agrario sia affetto da nullità, nondimeno può valere a fondare il possesso utile per l'usucapione del bene, ogni qualvolta il rapporto instauratosi da lì in avanti tra l'"accipiens" e la "res tradita" sia sorretto dall'"animus rem sibi habendi", ossia dalla riferibilità del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarità di un diritto reale, anziché ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva trascurato di valutare che il contratto di enfiteusi concluso fra le parti, ancorché invalido ed inidoneo a produrre effetti giuridici, era suscettibile di valere quale prova della mutata volontà del soggetto nella disponibilità del fondo di possederlo, non più come semplice affittuario, ma come enfiteuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 958, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 26327 del 2016 Rv. 642763 - 01, N. 21726 del 2019 Rv. 654909 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (TARSIA VITTORIO) contro F. (PUTIGNANO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2017

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Natura - Controversia relativa alla distribuzione della somma ricavata - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Proposizione - Modalità e limiti.

La doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7556 del 2011 Rv. 617810 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 198 del 1968 Rv. 331069 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2015 Rv. 635146 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26428 del 20/11/2020 (Rv. 659592 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

P. (TAMPONI MICHELE) contro A. (COSSELLU CATERINA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/09/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027561/2017 64647201

Massime precedenti Conformi: N. 27561 del 2017 Rv. 646472 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (TARSIA VITTORIO) contro F. (PUTIGNANO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2017

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Discrimine tra

SEZIONE TERZA E VI TERZA

intervento tempestivo e successivo - Riferimento all'udienza in cui è disposta la vendita - Individuazione - Udienda in cui si è svolta la trattazione effettiva.

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione di cui all'art. 565 c.p.c., secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza di vendita abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece aperto il termine per l'intervento predetto ove siano state compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il normale svolgimento del procedimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, poiché nell'udienza di trattazione il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita, che gli interventi successivi a detta udienza dovessero ritenersi tardivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Difformi: N. 198 del 1968 Rv. 331069 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6432 del 2015 Rv. 634942 - 01, N. 774 del 2016 Rv. 638650 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26304 del 18/11/2020 (Rv. 659857 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

L. (PANZAROLA ANDREA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2018

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Svolgimento senza la partecipazione delle parti - Violazione del principio del contraddittorio - Lesione delle potenzialità di difesa - Sussistenza - Nullità della consulenza - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01, N. 3047 del 2020 Rv. 657096 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26216 del 18/11/2020** (Rv. **659856 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

S. (PARRINI ALESSANDRA) contro Q.

Rigetta, GIUDICE DI PACE ROMA, 04/09/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Straniero convivente con coniuge e figli di cittadinanza italiana - Inespellibilità salva la ricorrenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato - Fattispecie.

In tema di immigrazione, la regola della non espellibilità dal territorio nazionale del cittadino straniero, convivente con la moglie ed i figli di nazionalità italiana, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, subisce deroga al ricorrere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto indicate all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto. (La S.C., nell'affermare il principio, ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione proposto dallo straniero, convivente in Italia con moglie e figli di nazionalità italiana, ma resosi responsabile della commissione dei reati di cui agli artt. 582 e 609bis c.p.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14159 del 2017 Rv. 644451 - 01

Sez. 3, **Sentenza n. 26192 del 17/11/2020** (Rv. **659864 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

I. (IANNELLA MARIO) contro M. (SCARINZI RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri.

Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 22820 del 2017 Rv. 645776 - 01, N. 15761 del 2018 Rv. 649416 - 01, N. 982 del 1981 Rv. 411511 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26189 del 17/11/2020** (Rv. **659591 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**.

Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (DI BLASI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/12/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Danni da emotrasfusione - Richiesta di informazioni sull'indennizzo contenente la pretesa di un credito risarcitorio - Efficacia interruttiva della prescrizione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di danni da emotrasfusione, la manifestazione dell'intenzione di ottenere comunque il risarcimento del danno, contenuta nella richiesta di informazioni circa la proposta domanda di indennizzo previsto dalla legge, costituisce atto di interruzione della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore della prestazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21257 del 2014 Rv. 632916 - 01, N. 1166 del 2018 Rv. 646803 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26185 del 17/11/2020** (Rv. **659590 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

V. (GALLESE RICCARDO) contro B. (FABBRINI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 21/10/2016

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 - Debitore esecutato - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Rilevanza nella fase endoesecutiva - Esclusione - Ragioni.

Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228 del 2012 e dal d.l. n. 132 del 2014 (conv. con modif. dalla legge n. 162 del 2014), nell'accertamento dell'obbligo del terzo il debitore esecutato è litisconsorte necessario, in quanto interessato all'accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, ancorché la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti; tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, giacché nella fase sommaria il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26329 del 2019 Rv. 655382 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25964 del 16/11/2020** (Rv. **659589 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 16/04/2019

SEZIONE TERZA E VI TERZA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Inespellibilità del richiedente sino all'esito del procedimento - Sussistenza - Giudizio prognostico sull'accogliibilità della domanda di protezione - Ammissibilità - Esclusione.

È affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell'ambito dell'opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell'inespellibilità attuale dell'opponente fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l'opposizione e reputando non necessaria la verifica dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25865 del 16/11/2020 (Rv. 659786 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

B. (ROMANO DAVIDE) contro A. (FERRARO MARCO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/06/2018

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Dovere di informazione sulla convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione - Fattispecie.

In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte dell'inadempimento del mutuatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità del notaio per non aver accertato, con una propria perizia, l'effettiva consistenza dell'immobile - di un solo vano, anziché di tre - e, conseguentemente, il suo valore, insufficiente a garantire il credito della banca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 11665 del 2015 Rv. 635599 - 01, N. 21775 del 2019 Rv. 654929 - 01, N. 9320 del 2016 Rv. 639919 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **OLIVIERI STEFANO.** Relatore: **OLIVIERI STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA.** (Conf.)

D. (CHERUBINO GIUSEPPE) contro P. (MELEGA ULISSE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

133050 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 12952 del 2007 Rv. 597586 - 01, N. 17847 del 2017 Rv. 645065 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25859 del 16/11/2020 (Rv. 659587 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

G. (RICCIO ANGELO) contro G. (VECCHI DANIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2018

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. - Conoscenza del fallimento acquisita dal procuratore costituito per una pluralità di parti - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione per tutte le parti assistite - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di interruzione "automatica" del processo ex art. 43, comma 3, l.fall., la conoscenza del fallimento da parte del procuratore di più parti è produttiva del medesimo effetto conoscitivo legale (rilevante ai fini del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) anche nei confronti delle altre parti del medesimo processo rappresentate da quello stesso difensore, unico destinatario esclusivamente legittimato a ricevere la notizia dell'evento interruttivo con riferimento al giudizio nel quale quest'ultimo è destinato ad esplicare efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, in base alla prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte del procuratore della società attrice fallita, aveva individuato identica data di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione anche con riguardo alla posizione dell'interventore "ad adiuvandum", socio unico della fallita, assistito nel medesimo giudizio dallo stesso difensore).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18761 del 2011 Rv. 619656 - 01, N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, N. 7631 del 2006 Rv. 588176 - 01, N. 20140 del 2005 Rv. 585241 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25857 del 16/11/2020 (Rv. 659586 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

L. (NARDONE ELISABETTA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/03/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito per il mantenimento del figlio minore riconosciuto - Insorgenza in momento anteriore alla domanda - Rilevanza ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria - Conseguenze.

Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5618 del 2017 Rv. 643391 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25850 del 16/11/2020 (Rv. 659584 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

S. (FRASCAROLI RUGGERO) contro R. (ROSSI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/02/2018

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia relativa ad indebita applicazione dell'IVA in aggiunta al canone di affitto o di locazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella del giudice tributario, la controversia insorta tra conduttore e locatore sull'applicazione dell'IVA in aggiunta al canone di locazione, atteso che essa non ha ad oggetto il rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione

SEZIONE TERZA E VI TERZA

finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra i soggetti contraenti dell'operazione tassabile, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla rivalsa sull'imposta corrisposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13721 del 2017 Rv. 644368 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25862 del 16/11/2020 (Rv. 659784 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

F. (AULETTA ANDREA) contro L. (TEDOLDI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/01/2018

133101 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA Azione revocatoria avente ad oggetto il trasferimento di un immobile - Retrocessione del bene al cedente - Persistenza dell'interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, l'interesse ad agire del creditore non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell'atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché l'interesse è costituito anche dall'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca ai sensi dell'art. 2652, n. 5, c.c., formalità idonea a rendere insensibile il cespite rispetto ad eventuali vicende pregiudizievoli successive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la revocatoria per cessazione della materia del contendere in ragione della risoluzione consensuale, intervenuta nelle more del giudizio, dell'atto di cessione del bene, sul quale, però, era stata iscritta un'ipoteca dopo la trascrizione della domanda giudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25854 del 16/11/2020 (Rv. 659585 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

S. (CASSIANI MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/11/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Contratto di locazione ultranovennale - Assoggettabilità all'azione revocatoria - Sussistenza - Fondamento.

I contratti di locazione ultranovennale sono soggetti all'azione revocatoria, qualora ne ricorrano gli estremi, in quanto, pur non essendo traslativi del bene, ne limitano, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1572

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 15215 del 2018 Rv. 649407 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25864 del 16/11/2020 (Rv. 659785 - 02)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (PASANISI ALFREDO) contro S. (MARRAZZA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/07/2017

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO Operazioni di caricamento e stivaggio della merce - Natura - Svolgimento affidato ad un ausiliario del vettore - Azione risarcitoria esperita dal destinatario della merce per danni riscontrati alla consegna - Termine di prescrizione - Individuazione.

174162 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA' In genere.

In tema di trasporto internazionale marittimo, alla stregua della disciplina desumibile sia dalla Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, sia dall'artt. 422 c.n., le operazioni di caricamento e stivaggio della merce riguardano attività accessorie al trasporto e rientrano nella sfera di rischio, costo e responsabilità del vettore, potendo eventuali clausole derogatrici (quali, nella specie, quella "free in and out") incidere sulle spese - e non sulla responsabilità - di quest'ultimo; ne consegue che, quando quelle attività vengano rese da un soggetto qualificabile come suo ausiliario, l'azione risarcitoria esercitabile dal destinatario della merce, per i danni dalla stessa subiti per effetto di negligenza o colpa nel loro svolgimento, è soggetta al termine di prescrizione annuale sancito dall'art. 438 c.n. e dall'art. VI, comma 4, della citata Convenzione, restando, invece, inapplicabile la corrispondente normativa riguardante l'appalto di servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Navig. art. 438, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 424, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Regio Decr. 06/01/1918 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638

Massime precedenti Conformi: N. 12087 del 2015 Rv. 635475 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25864 del 16/11/2020 (Rv. 659785 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

C. (PASANISI ALFREDO) contro S. (MARRAZZA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/07/2017

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Implicita statuizione sulla natura del titolo di responsabilità del convenuto - Mancata impugnazione - Conseguenze in tema di prescrizione.

148029 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE In genere.

Alla mancata, specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito - anche implicitamente ai fini della prescrizione - sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilità del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello,

SEZIONE TERZA E VI TERZA

qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi applicabile un diverso termine prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 23871 del 2006 Rv. 594709 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020 (Rv. 659588 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:*

OLIVIERI STEFANO. *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

S. (NOLE' GIUSEPPE) contro F. (COLASANTE GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2018

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Questione di merito e non di legittimazione - Fondamento - Conseguenze - Onere probatorio - Ragionamento presuntivo - Applicabilità - Fattispecie.

A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontrovertito, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui era onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi e che l'indicazione di "chiamati all'eredità", contenuta nella comparsa in riassunzione, era rimasta contraddetta da comportamenti concludenti in funzione dell'assunzione della qualità di eredi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 457, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13851 del 2020 Rv. 658300 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12987 del 2020 Rv. 658232 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25967 del 16/11/2020 (Rv. 659787 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO**

LINA. *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

O. (MARIANI GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 23/09/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006061/2019 65310001

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 6061 del 2019 Rv. 653100 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (GRATTAROLA MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/08/2018

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA
"Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione - Applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. -
Esclusione - Ragioni.

Qualora manchi l'allegazione della "legitimatio ad causam" non è applicabile analogicamente l'art. 182 c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omissso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13711 del 2014 Rv. 631241 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

P. (GRATTAROLA MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/08/2018

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società -
Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione
all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" -
Necessità - Fattispecie.

Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 13183 del 2017 Rv. 644517 - 01, N. 8973 del 2020 Rv. 657936 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25877 del 16/11/2020 (Rv. 659855 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

A. (DE PAOLA VINCENZO) contro M. (CAVUOTO PELLEGRINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2017

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Rinvio prosecutorio - Oggetto - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni - Sussistenza - Ragioni.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 3896 del 2020 Rv. 657150 - 01, N. 23314 del 2018 Rv. 650758 - 01, N. 7974 del 2002 Rv. 554817 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25873 del 16/11/2020 (Rv. 659854 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

P. (DE ROSE DORA) contro U. (CICERO PATRIZIA FRANCESCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 17/02/2018

171011 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 009769/2020 65788401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9769 del 2020 Rv. 657884 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25774 del 13/11/2020 (Rv. 659782 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (VITOBELLO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

138028 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 3186 del 2006 Rv. 590317 - 01, N. 23971 del 2013 Rv. 628019 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25836 del 13/11/2020 (Rv. 659851 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

I. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 30/08/2017

079091 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti degli enti locali - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. - Accertamento da parte del giudice dell'impignorabilità delle somme - Dichiarazione d'ufficio della nullità del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente fondata sull'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere a suo carico - Sussistenza - Allegazione degli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera - Onere a carico del debitore opposto - Prova del rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Limiti.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno

SEZIONE TERZA E VI TERZA

può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4820 del 2012 Rv. 621730 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 2020 Rv. 659013 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (STANIZZI ANTONIO) contro C. (MARTUCCI EMILIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/03/2017

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari oppositori nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25843 del 13/11/2020 (Rv. 659583 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

R. (PATINI EDOARDO) contro M. (CATELLI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Prossimi congiunti dell'offeso - Danno non patrimoniale - Sofferenza soggettiva e mutamento delle abitudini di vita - Prova - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della

SEZIONE TERZA E VI TERZA

lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell'incidente stradale del figlio minore e convivente, nonostante l'avvenuta allegazione della sofferenza subita durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché dell'assistenza necessitata dapprima dal lungo ricovero lontano dall'abitazione familiare e poi dalla non semplice riabilitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28220 del 2019 Rv. 655782 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.**

Relatore: **VINCENTI ENZO.**

A. (CARDONE MARILENA) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento con affogliamento successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

140016 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO In genere.

Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 135, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 4391 del 2009 Rv. 606677 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25298 del 11/11/2020 (Rv. 659780 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:*

MOSCARINI ANNA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

T. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro E. (DE LUCA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012259/2019 65378001

Massime precedenti Conformi: N. 12259 del 2019 Rv. 653780 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020** (Rv. **659582 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (LEPRI FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/03/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Sufficienza - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni.

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 15770 del 2018 Rv. 649469 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01, N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25288 del 11/11/2020** (Rv. **659778 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

T. (CRISCUOLO FABRIZIO) contro K. (SIRIANNI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2018

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Ricovero presso struttura sanitaria di paziente con problemi psichici - Atto autolesionistico - Dovere di sorveglianza della struttura sanitaria - Conseguente responsabilità - Accertamento della condotta esigibile - Verifica in concreto - Fattispecie.

148047 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITA' DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 c.c., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; la prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile offerta dal danneggiante, richiesta dall'art. 1218 c.c., va verificata sul piano della non esigibilità di un comportamento diverso da quello in concreto tenuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva fondato la responsabilità degli operatori sanitari della struttura sul mero fatto dell'autolesione provocatasi da una paziente con problemi psichici che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi su quali misure diverse, in considerazione dello stato gestazionale della paziente e dell'impossibilità di praticare trattamenti farmacologici, si sarebbero dovute esigere in concreto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2047

Massime precedenti Vedi: N. 26700 del 2018 Rv. 651166 - 01, N. 10832 del 2014 Rv. 631006 - 01, N. 9714 del 2020 Rv. 657767 - 01, N. 22331 del 2014 Rv. 633104 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

B. (MARINI GIUSEPPE) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2018

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 18/10/2012 num. 170 art. 16 bis com. 7, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23561 del 2011 Rv. 620407 - 01, N. 4841 del 2012 Rv. 621802 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25298 del 11/11/2020** (Rv. **659780 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **MOSCARINI ANNA.** Relatore:

MOSCARINI ANNA. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

T. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro E. (DE LUCA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2018

018118 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO Clausola che prevede, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo - Deroga, in senso sfavorevole all'assicurato, alle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c. - Nullità della clausola ex art. 1932 c.c. - Sussistenza.

042016 COMMERCIO - CON L'ESTERO - ESPORTAZIONI - ASSICURAZIONE DEI CREDITI In genere.

È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Conformi: N. 18525 del 2007 Rv. 599514 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28472 del 2013 Rv. 629335 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020** (Rv. **659412 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GRAZIOSI CHIARA.** Relatore:

GRAZIOSI CHIARA. P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

B. (COMOTTI MICHELE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/10/2017

100033 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione - Fondamento

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2775 del 2020 Rv. 657251 - 01, N. 29017 del 2018 Rv. 651658 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25162 del 10/11/2020 (Rv. 659777 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

B. (GIURATO UGO) contro A. (FERLITO EDOARDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/11/2018

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice - Consulenza tecnica d'ufficio - Parte della consulenza eccedente i limiti del mandato - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente a un intervento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, aveva prestato adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio le cui indagini tecniche si erano estese alla fase pre-operatoria, valutando corretto l'operato dei sanitari i quali, dopo aver rilevato, nel corso di una laparotomia esplorativa, una neoplasia maligna, avevano deciso di procedere d'urgenza all'asportazione degli organi interni che ne risultavano minacciati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 5965 del 2004 Rv. 571531 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5440 del 2010 Rv. 611816 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25274 del 10/11/2020 (Rv. 659581 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

V. (HAZAN MAURIZIO) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 11/09/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Danno alla salute - Criterio di liquidazione - Art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla legge n. 124 del 2017 - Applicabilità nei giudizi in corso - Sussistenza - Eccezione - Applicabilità in caso di sentenza pubblicata pochi giorni dopo l'entrata in vigore della norma - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 l. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24980 del 09/11/2020 (Rv. 659774 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*S. (PIGHI MAURIZIO) contro M. (BORELLI GIORGIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/02/2018*

133033 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - "FALSUS PROCURATOR" In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 012525/2015 63574801

Massime precedenti Conformi: N. 12525 del 2015 Rv. 635748 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24990 del 09/11/2020 (Rv. 659776 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*C. (COPPA MASSIMILIANO) contro R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/01/2018*

078024 ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE Enti ospedalieri soppressi - Successione del Comune nei rapporti giuridici obbligatori - Sussistenza - Successione della Regione o delle Unità Sanitarie Locali - Esclusione - Fondamento.

In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della Regione o delle Unità Sanitarie Locali per la sopravvenienza del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, conv. dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, imputando alla USL di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, ma non dispone una successione nel debito con effetto per il creditore; né in senso contrario rileva l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1993, che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle Aziende Ospedaliere dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382

Massime precedenti Conformi: N. 21241 del 2011 Rv. 619910 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6121 del 2018 Rv. 648295 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020 (Rv. 659775 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*A. (VOLANTI ANTONIO) contro I. (CAVALLI GINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018*

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Trust autodichiarato - Scopo di soddisfare i creditori e assicurare la "par condicio" - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2901, Legge 16/10/1989 num. 364

Massime precedenti Vedi: N. 29727 del 2019 Rv. 655834 - 01, N. 3128 del 2020 Rv. 657143 - 01, N. 9320 del 2019 Rv. 653273 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24974 del 09/11/2020 (Rv. 659579 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

*C. (BORROMEO CARLO) contro T. (ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017*

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità - Fattispecie.

L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il

SEZIONE TERZA E VI TERZA

meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 19775 del 2003 Rv. 569212 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24981 del 09/11/2020 (Rv. 659580 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

G. (DI PIERRO NICOLA) contro R. (TOZZI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018

130011 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Provvedimento di fissazione - Comunicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inopponibilità dell'a.t.p. - Fattispecie.

In tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto opponibile l'a.t.p. ad un soggetto informato della pendenza del procedimento con una lettera, scritta dal difensore dei ricorrenti, priva del contenuto del ricorso e successiva alla nomina del c.t.u. e alla formulazione dei quesiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11598 del 2005 Rv. 582848 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 03)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

F. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018

133155 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Attività difensive che restano acquisite al processo e che rimangono ad esso estranee - Individuazione - Fattispecie.

Tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. e ritenuto estraneo al rapporto controverso rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del giudice di merito

SEZIONE TERZA E VI TERZA

tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato e – segnatamente – i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo medesimo; restano, per converso, estranee al "thema decidendum" e, quindi, all'obbligo di pronuncia del giudice le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del terzo. (Nella specie, la S.C. ha disatteso la censura mossa alla sentenza d'appello che, sulla premessa per cui il terzo non era titolare del rapporto controverso, né destinatario delle azioni revocatorie fallimentari oggetto di causa, aveva coerentemente ritenuto l'insussistenza di un obbligo di pronuncia sull'eccezione sollevata da costui e volta a fare valere la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 02)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

F. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Comunione legale dei coniugi - Atto di alienazione immobiliare compiuto da uno dei coniugi - Azione revocatoria fallimentare - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, l'altro, che sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto, è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quei giudizi nei quali si domandi una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 l.fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9660 del 2009 Rv. 607891 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24952 del 06/11/2020 (Rv. 659771 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (NARDELLI VINCENZO) contro I. (MARTELLA DARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/11/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Frazionamento del mutuo - Natura giuridica - Atto unilaterale di rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca - Rilevanza degli accordi - Esclusione - Condotta colposa della banca - Configurabilità - Presupposti.

Il frazionamento del mutuo fondiario costituisce una rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca e, dunque, è da qualificare alla stregua di atto unilaterale del creditore ipotecario, che non muta natura quand'anche a tale rinuncia sia stato fatto riferimento in eventuali accordi raggiunti dal concedente con il mutuatario o da quest'ultimo con i promissari acquirenti. Ne consegue che il rifiuto opposto dalla banca, in quanto esercizio di un diritto del creditore ipotecario, non potrà integrare di per sé una condotta omissiva colposa, salvo che la rinuncia alla indivisibilità dell'ipoteca abbia costituito oggetto di assunzione di specifica obbligazione avente fonte in un titolo negoziale, ovvero la legge preveda espressamente detta rinuncia quale corrispondente obbligo dell'attribuzione di un diritto al frazionamento posto in capo a specifici soggetti legittimati a richiederlo.

Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 7453 del 2008 Rv. 602711 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

F. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018

058258 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Certezza della data - Necessità - Sufficienza a dimostrare l'esistenza della simulazione - Esclusione - Fondamento - Accordo simulatorio - Anteriorità o contestualità alla conclusione del negozio simulato - Necessità - Negozio stipulato che richieda forma scritta "ad substantiam" - Prova dell'accordo simulatorio e della sua data - Modalità - Fattispecie.

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere.

L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo che segue, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo

SEZIONE TERZA E VI TERZA

simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della compravendita in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 18824 del 2003 Rv. 568750 - 01, N. 21253 del 2019 Rv. 655205 - 01, N. 6357 del 2019 Rv. 652934 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24908 del 06/11/2020 (Rv. 659769 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

A. (BERTONCINI CRISTIANO) contro M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE CHIETI, 17/05/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione caso per caso - Legami familiari - Rilevanza - Prevalenza su durata del soggiorno e grado di integrazione del richiedente - Fondamento.

In tema di espulsione del cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, trova applicazione l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei menzionati vincoli familiari, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi, "suppletivi", della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 06/11/2020 (Rv. 659768 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (MATTI VALENTINA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Nozione - Situazione di svantaggio economico o di povertà estrema - Esclusione - L.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 286 del 1998 non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di vulnerabilità dalla l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al solo fine di

SEZIONE TERZA E VI TERZA

individuare i presupposti per l'erogazione di prestazioni assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge Reg. Emilia-Romagna 30/07/2015 num. 15 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 20334 del 2020 Rv. 658988 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24954 del 06/11/2020 (Rv. 659773 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

B. (DE CAROLIS DIEGO) contro M. (MARTELLA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018

055053 CONTRATTI AGRARI - "AD MELIORANDUM" - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - COMUNICAZIONI Modalità legale ex art. 25 l. n. 203 del 1982 - Volontà unilaterale di trasformazione del rapporto - Inderogabilità - Accordo orale delle parti - Validità.

Le formalità e i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 della l. n. 203 del 1982, stabiliti per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall'art. 1325, n. 4, c.c., e, pertanto, anche il negozio verbale è valido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 13347 del 2006 Rv. 590712 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020 (Rv. 659772 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

L. (CAPPIELLO RAFFAELE) contro F. (RASCIO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/03/2018

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Reiezione implicita di una tesi difensiva o d'una eccezione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Limiti.

140026 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA In genere.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronuncia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14486 del 2004 Rv. 575700 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24808 del 2005 Rv. 585579 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (DE CAROLIS GIULIO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/04/2017

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Opposizione - Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Esclusione - Conseguenze - Pagamento dopo la notifica dell'intimazione e prima dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2160 del 2013 Rv. 624875 - 01, N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24698 del 05/11/2020 (Rv. 659850 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (RUSSO GIUSEPPE) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/01/2017

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Ipoteca in favore di terzo - Applicabilità dell'art. 1461 c.c. - Esclusione - Fondamento.

La dazione di ipoteca a favore di un terzo è un negozio unilaterale, non un contratto sinallagmatico, e ad essa non si applica la disciplina prevista dall'art. 1461 c.c., il presupposto della quale è la sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, vale a dire un contratto in cui ognuna delle parti assuma una obbligazione verso l'altra, e rispetto al quale ciascuna di tali obbligazioni sia, nello stesso tempo, causa e effetto dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 1461

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24679 del 05/11/2020** (Rv. **659764 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

F. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Svolgimento di attività lavorativa in Italia - Ragione sufficiente per il suo rilascio - Esclusione - Condizione di vulnerabilità - Peggioramento delle condizioni economiche - Rilevanza - Esclusione.

Lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia perché tale permesso è misura temporanea, laddove lo svolgimento dell'attività lavorativa (in particolare, a tempo indeterminato) legittimerebbe un permesso di soggiorno "sine die", sia perché la vulnerabilità, richiesta dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11936 del 2020 Rv. 658019 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24702 del 05/11/2020** (Rv. **659766 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

V. (MOSCATELLO NICOLA) contro C. (LABELLARTE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 15/06/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione - Ricorso al prefetto - Conferma dell'accertamento - Emanazione dell'ordinanza-ingiunzione - Necessità - Conseguenze.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 17278 del 2005 Rv. 584406 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3338 del 2007 Rv. 599753 - 01, N. 22397 del 2009 Rv. 610629 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24694 del 05/11/2020** (Rv. **659849 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

R. (CIANCIARUSO QUIRINO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Nullità della notifica a militare in attività di servizio - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, la mera circostanza della nullità della notifica di tale decreto a militare in attività di servizio, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del detto servizio, abbiano reso impossibile al medesimo militare di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale ed i congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente (entro il termine previsto per proporre l'opposizione tempestiva), tenuto altresì conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 650

Massime precedenti Vedi: N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020** (Rv. **659848 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/03/2018

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da lesione o perdita del rapporto parentale - Convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di sangue - Necessità - Esclusione - Unilateralità del rapporto di fratellanza - Rilevanza - Esclusione.

Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 23917 del 2013 Rv. 629114 - 01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24691 del 05/11/2020** (Rv. **659765 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

M. (COSI SAVERIO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/11/2016

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va temperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4228 del 2015 Rv. 634704 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8151 del 2020 Rv. 657581 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020** (Rv. **659760 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **OLIVIERI STEFANO.** Relatore: **OLIVIERI STEFANO.**

B. (CAPUTO FRANCESCO TOBIA) contro I. (LONGO LUCIO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/09/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente - Differente rilevanza causale di tale inadempimento a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o del diritto alla salute - Conseguenze - Presunto dissenso del paziente al trattamento - Onere della prova - Contenuto - Ripartizione - Violazione del diritto all'autodeterminazione - Allegazione degli altri pregiudizi patiti diversi dal danno alla salute - Necessità.

In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 02, N. 19199 del 2018 Rv. 649949 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO.

A. (COPPOLA ANTONIO) contro S. (LENTINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015

138029 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Assunzione di informazioni dalle parti - Dichiarazioni sfavorevoli a queste ultime - Valore probatorio - Equiparazioni alla confessione stragiudiziale resa al terzo - Conseguenze.

138042 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere.

Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 4643 del 1995 Rv. 492025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 18987 del 2003 Rv. 568798 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 02)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO.

A. (COPPOLA ANTONIO) contro S. (LENTINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Danno da fatto illecito - Liquidazione per equivalente - Interessi e rivalutazione monetaria - Componenti essenziali e concorrenti implicite nella domanda risarcitoria - Conseguenze - Riconoscimento anche d'ufficio e in appello - Necessità.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere

SEZIONE TERZA E VI TERZA

effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 18243 del 2015 Rv. 636751 - 01, N. 4643 del 1995 Rv. 492025 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

D. (VERRENGIA RENATO GIUSEPPE) contro A. (INCANNO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2018

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Soggetto leso - Condizione di disoccupato - Risarcimento del danno da invalidità permanente - Ammissibilità - Presupposti.

Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16396 del 2010 Rv. 614108 - 01, N. 26081 del 2005 Rv. 585881 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24480 del 04/11/2020 (Rv. 659762 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

M. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro C. (GALVANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/11/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Atti giudiziari - Interpretazione - Utilizzabilità delle regole di ermeneutica contrattuale - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'interpretazione delle domande giudiziali non sono utilizzabili i criteri di interpretazione del contratto dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. poiché, rispetto alle attività giudiziali, non si pone una questione di individuazione della comune intenzione delle parti e la stessa soggettiva

SEZIONE TERZA E VI TERZA

intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adequata difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 25853 del 2014 Rv. 633517 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020 (Rv. 659759 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (BERARDI SEVERINO) contro G. (SCHIAVO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/05/2018

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Specificità - Requisiti.

Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 18674 del 2011 Rv. 618982 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11197 del 2019 Rv. 653588 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24474 del 04/11/2020 (Rv. 659761 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

F. (SAITTA CARMELO) contro I. (ROSSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/02/2017

129034 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE Rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo INAIL - Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell'indennizzo INAIL - Esclusione - Fondamento.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DM min. LSO 12/07/2000

Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 02, N. 25327 del 2016 Rv. 642318 - 02, N. 9112 del 2019 Rv. 653452 - 01

Sez. 3, Ordinanza n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 03)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO.

A. (COPPOLA ANTONIO) contro S. (LENTINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015

058131 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - IN GENERE Contratti conclusi mediante moduli o formulari - Clausole aggiunte - Accertamento del valore derogativo o meno di dette clausole - Criteri di interpretazione.

Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti da una delle parti, al fine di stabilire se una clausola ad essi aggiunta abbia o meno portata derogativa di una delle condizioni generali, resta irrilevante che la stessa debba trovare comunque richiamo in una delle predette condizioni occorrendo, invece, accertare l'intento dei contraenti mediante un esame globale della convenzione per riscontrare se il patto aggiunto sia in contrasto con quanto predisposto o adempia ad una funzione integratrice o specificatrice (Conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27 aprile 1995, Rv. 492025-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4643 del 1995 Rv. 492025 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24481 del 04/11/2020 (Rv. 659763 - 02)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

D. (VERRENGIA RENATO GIUSEPPE) contro A. (INCANNO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2018

026026 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI Spese stragiudiziali - Distinzione da quelle legali - Possibilità di compensazione tra tali spese - Esclusione.

Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la

SEZIONE TERZA E VI TERZA

conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie; pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6422 del 2017 Rv. 643676 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16990 del 2017 Rv. 644917 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24444 del 03/11/2020 (Rv. 659755 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

F. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 17/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Possibilità per il giudice di esimersi dall'audizione del richiedente - Presupposti.

Il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell'audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio (attuata ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008) nonché l'intera documentazione acquisita (di cui all'art. 35 bis, comma 8, del citato d.lgs.), debba respingere la domanda per manifesta infondatezza, sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo e del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020 (Rv. 659754 - 01)

Presidente: OLIVIERI STEFANO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

Z. (ZARO SERGIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/02/2018

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Prescrizione - Decorrenza - Esito definitivo del giudizio - Attività stragiudiziale - Esclusione - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a

SEZIONE TERZA E VI TERZA

decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16658 del 2007 Rv. 600239 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.**

Relatore: **VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)**

B. (CASTALDI FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2018

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualficazione - Ammissibilità - Fattispecie.

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualficazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24260 del 03/11/2020 (Rv. 659846 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**

M. (MORBINATI BARBARA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/04/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9993 del 2016 Rv. 639743 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24463 del 03/11/2020** (Rv. **659758 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**.

Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

A. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003356/2019 65246402

Massime precedenti Conformi: N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24461 del 03/11/2020** (Rv. **659757 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI**

STEFANO. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (PIRILLO LUIGI) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 26/02/2018

100035 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.

Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24266 del 03/11/2020 (Rv. 659847 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

V. (LAVATELLI ERNESTO) contro Z. (COSTA ALMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/02/2017

104236 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Recesso per gravi motivi ex artt. 4, comma 2, e 27, comma 8, l. n. 392 del 1978 - Efficacia - Mancata contestazione del locatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Contestazione - Natura della relativa azione giudiziaria - Finalità.

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE In genere.

In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6895 del 2015 Rv. 634987 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. CARDINO ALBERTO.

(Diff.)

T. (FREDIANI MARCELLO) contro P. (PIERI NERLI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/06/2018

100152 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" Conseguente potere di esame diretto degli atti processuali - Sussistenza - Valutazione preliminare dell'ammissibilità del relativo motivo - Necessità.

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere

SEZIONE TERZA E VI TERZA

di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminarmente ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1221 del 2006 Rv. 586742 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. CARDINO ALBERTO.

(Diff.)

T. (FREDIANI MARCELLO) contro P. (PIERI NERLI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/06/2018

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione di sentenze della S.C. - Rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo, c.p.c. - Pubblica udienza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, qualora consti un mero rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo c.p.c., senza che sia stata effettuata alcuna previa valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, non deve farsi luogo a trattazione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 376 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20856 del 2019 Rv. 655181 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24186 del 02/11/2020 (Rv. 659843 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

H. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008020/2020 65749801

Massime precedenti Conformi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24193 del 02/11/2020 (Rv. 659844 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

E. (MIRAGLIA RAFFAELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2019

SEZIONE TERZA E VI TERZA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 029875/2018 65186801
Massime precedenti Conformi: N. 29875 del 2018 Rv. 651868 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24250 del 02/11/2020 (Rv. 659753 - 01)
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.
Relatore: ROSSETTI MARCO.

H. (FURLAN SIMONETTA) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 5, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007 - Interpretazione del termine "Stato" - Riferimento al concetto di "Stato apparato" e non di "Stato ordinamento" - Configurabilità - Conseguenze in tema di persecuzione da parte della polizia - Fattispecie.

In tema di riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prescrive che la protezione può essere accordata alle vittime di persecuzione da parte dello "Stato", deve intendersi come riferito allo "Stato apparato" e non allo "Stato ordinamento", con la conseguenza che la concessione di tale forma di protezione non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, siffatta persecuzione non sia ammessa o consentita dall'ordinamento giuridico statuale di quel paese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un cittadino cinese, che aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese per le persecuzioni subite dalla polizia per la sua fede cristiana, poiché nella Repubblica popolare cinese vi era libertà di culto, la persecuzione da parte della polizia non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007 e il ricorrente non aveva dedotto di non avere potuto ricevere protezione dalle autorità statali avverso detta forma di persecuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 11, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 3

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24185 del 02/11/2020 (Rv. 659842 - 01)
Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

F. (BILLONE MIRKO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 002120/2020 65680801
Massime precedenti Conformi: N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020** (Rv. **659752 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore: **DI FLORIO ANTONELLA**.

K. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 3, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2017 - Valutazione di credibilità - Significato dell'espressione "in generale" - Rilevanza di una singola incongruenza - Limiti - Fattispecie.

L'art. 3, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia "in generale attendibile", va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte di un cittadino del Gambia, del grave rischio di persecuzione connesso alla sua omosessualità - punita in tale paese con la pena dell'ergastolo - aveva rigettato la domanda, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, senza esaminare i fatti allegati a riprova della sua condizione e del pericolo ad essa connesso, in ragione della natura preventiva della fuga e dell'assenza di un già sofferto stato di persecuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 18128 del 2017 Rv. 645058 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27207 del 27/11/2020** (Rv. **659905 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

G. (NIZZARI FRANCESCO) contro C.

Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Cause risarcitorie - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie.

Spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque, ai sensi dell'art. 140, lett. e), r.d. n. 1775 del 1933, le domande risarcitorie in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende concernenti il governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implicino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. (In applicazione di tale principio,

SEZIONE TERZA E VI TERZA

la S.C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque in una controversia avente per oggetto il risarcimento di danni causati dallo straripamento di un fiume per omessa cura o manutenzione dello stesso da parte dell'amministrazione comunale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 10128 del 2015 Rv. 635420 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 27008 del 26/11/2020** (Rv. **659928 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

T. (BRUNO ROCCO) contro P. (BARBIERI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/05/2019

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Sottoscrizione di una dichiarazione negoziale con nominativo altrui - Assunzione in proprio della paternità della stessa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest'ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di "falsus procurator" di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l'apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest'ultima, consistente nella presa in consegna dell'autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1399 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Vedi: N. 22891 del 2016 Rv. 642969 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 26915 del 26/11/2020** (Rv. **659927 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

R. (BECCARI SELVINO) contro O.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2018

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013835/2019 65425801

Massime precedenti Conformi: N. 13835 del 2019 Rv. 654258 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020** (Rv. **659925 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

D. (BRAGAGNI ALFREDO) contro M. (BARBANERA MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2019

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.

In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10009 del 2003 Rv. 564510 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 26914 del 26/11/2020** (Rv. **659926 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

C. (GRASSI PAOLO) contro L. (NOCENTI ELISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2018

133121 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.

L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3128 del 2008 Rv. 601674 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020** (Rv. **659901 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

P. (ABATE EMILIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/09/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Responsabilità professionale del sanitario - Causalità materiale - Onere della prova - Ripartizione - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 (Rv. 659902 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

C. (PIRILLO LUIGI) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 13/03/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di "non contestazione" - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. - Sussistenza di tale principio - Fondamento - Presupposti di operatività.

Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19896 del 2015 Rv. 637316 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20525 del 2020 Rv. 659198 - 02, N. 21075 del 2016 Rv. 642939 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26916 del 26/11/2020** (Rv. **659904 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

N. (CRISCUOLO GIUSEPPE) contro P. (URSINO ANNA MARIA ROSARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 16/08/2018

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Operazioni effettuate a mezzo strumenti elettronici - Utilizzazione illecita dei codici del cliente da parte di terzi - Responsabilità contrattuale della banca - Onere probatorio a carico della banca - Limiti - Colpa grave dell'utente - Fattispecie.

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1834, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 7 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 2 com. 4, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 2950 del 2017 Rv. 643717 - 01, N. 18045 del 2019 Rv. 654563 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26910 del 26/11/2020** (Rv. **659903 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

C. (ALEANDRI STEFANO) contro N.

Regola competenza

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20310 del 2016 Rv. 642623 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26050 del 17/11/2020 (Rv. 659922 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (VECCHIO AGATA) contro S. (CASTIGLIONE NICOLA)

Rigetta, TRIBUNALE AGRIGENTO, 30/01/2018

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Notifica della sentenza al Comune in persona del sindaco, rappresentato dal difensore - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. la notifica della sentenza indirizzata a un Comune "in persona del sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato", dal momento che l'ambiguità della formula utilizzata impedisce di stabilire se destinatario della notificazione sia la parte o il suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 16590 del 2017 Rv. 644808 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26042 del 17/11/2020 (Rv. 659919 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

O. (STELLATO GENNARO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare - Mancata conclusione del definitivo - Risarcimento del danno in favore del promittente venditore - Liquidazione - Criteri - Fattispecie.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

Il danno subito dal promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di compravendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della liquidazione e il prezzo offerto dal promissario acquirente rivalutato al medesimo tempo, potendosi tener conto anche di circostanze future, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegare e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si era affermato che la perdita della possibilità di vendere l'immobile non costituisce, di per sé, un danno risarcibile, poiché il proprietario conserva la disponibilità del bene, il cui valore è astrattamente suscettibile di un futuro incremento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28375 del 2017 Rv. 646341 - 01, N. 25016 del 2008 Rv. 605254 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020** (Rv. **659920 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (CAIONE MARCO ANDREA) contro C. (PILATO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2018

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica - l'art. 92 c.p.c. - e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l'importo preteso dall'attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20888 del 2018 Rv. 650435 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2020 Rv. 656810 - 03

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26056 del 17/11/2020** (Rv. **659924 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**.

P. (PAGANO SALVATORE) contro B. (COPPOLA ROSARIO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 25/02/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità anche dopo la novella del 2016 - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1315 del 2012 Rv. 621373 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (MONTEVERDE ALFREDO) contro A. (MARIANI MONICA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/02/2018

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2019 Rv. 652769 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020 (Rv. 659923 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

C. (SAITTA GIUSEPPE) contro C. (TALLINI VALERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/05/2018

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di distruzione di un bene.

La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha affermato che, nel caso di danno patrimoniale consistito nella distruzione di un bene, il giudice di merito può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno soltanto se è certo - per essere stato debitamente provato da chi si afferma danneggiato - che la cosa distrutta avesse un concreto valore oggettivo, non meramente ipotetico o d'affezione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Conformi: N. 7896 del 2002 Rv. 554753 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3794 del 2008 Rv. 602100 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26054 del 17/11/2020** (Rv. **659907 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**.

I. (LAUDISIO FRANCESCO PAOLO) contro G. (CALABRO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/01/2019

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sostituzione del creditore da parte di un suo creditore personale - Facoltà surrogatorie - Contenuto e limiti - Rinuncia del creditore sostituito - Inoppugnabilità del provvedimento di estinzione.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 511, Cod. Proc. Civ. art. 629

Massime precedenti Vedi: N. 22409 del 2006 Rv. 593096 - 01, N. 735 del 1969 Rv. 339025 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26049 del 17/11/2020** (Rv. **659929 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

2. (ANTONIELLI D'OULX LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/01/2018

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Configurabilità - Inerzia ascrivibile a colpa - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Per la proposizione dell'azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile a colpa dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pretendendo il requisito di colpevolezza nell'inerzia del debitore, aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, proposta in via surrogatoria dal terzo danneggiato, della pronuncia di rigetto della domanda di garanzia avanzata dal responsabile civile nei confronti della società assicuratrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Conformi: , N. 7145 del 1995 Rv. 493059 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 24639 del 05/11/2020** (Rv. **659916 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

M. (FALCIANI GAETANO) contro R. (METROPOLI LUIGI GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/06/2018

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado -

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.

Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 23765 del 2008 Rv. 604458 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24634 del 05/11/2020 (Rv. 659915 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

C. (BARTOLOMEI ETTORE) contro C. (DI EUGENIO LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/04/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Rimborso al vincitore dell'I.V.A. dovuta al difensore per le prestazioni professionali - Possibilità per il vincitore, per la sua qualità, di portarla in detrazione - Incidenza ostativa ai fini della condanna - Esclusione - Rilevanza in sede esecutiva - Configurabilità.

Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero "se dovuta").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3968 del 2014 Rv. 630327 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24633 del 05/11/2020 (Rv. 659914 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

U. (D'ALBERTO PINO) contro G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 20/03/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 016580/2019 65455801
Massime precedenti Conformi: N. 16580 del 2019 Rv. 654558 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore:
ROSSETTI MARCO.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.

In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Massime precedenti Vedi: N. 17374 del 2020 Rv. 658753 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 02)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore:
ROSSETTI MARCO.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 - Giudice competente - Individuazione.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo,

SEZIONE TERZA E VI TERZA

quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3561 del 2020 Rv. 656952 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24641 del 05/11/2020 (Rv. 659917 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

F. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE) contro C. (PORCELLI GIACOMO)

Regola competenza

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Contratto pubblico anteriore alla l. n. 190 del 2012 - Clausola compromissoria - Inefficacia sopravvenuta per mancanza di autorizzazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

L'inefficacia sopravvenuta di clausole compromissorie, contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 19, della l. n. 190 del 2012, per mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, diversamente dalla nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio, deve formare oggetto di tempestiva deduzione, non potendo essere dedotta con successive difese, allorché venga eccepito il difetto di competenza in favore di collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29255 del 2017 Rv. 647024 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 05)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Domande di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento UE n. 261 del 2004 e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposte dal passeggero contro il vettore aereo - Connessione ai fini della competenza - Sussistenza - Fondamento - Disciplina - Individuazione.

Le domande di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposte dal passeggero contro il vettore aereo, presentano profili di connessione, sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe, sia per pregiudizialità, atteso che, in presenza di danni eccedenti l'indennizzo, l'importo di questo, se già percepito, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sicché i rapporti tra le due domande separatamente proposte devono essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di connessione, dall'art. 30 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020 (Rv. 659918 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

Z. (ZANGARI LORENZO MARIO) contro R. (RAUSEI MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 19/02/2018

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011209/2019 65371001

Massime precedenti Conformi: N. 11209 del 2019 Rv. 653710 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 03)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)
Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Domanda del passeggero di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta contro il vettore aereo - Giudice competente - Individuazione - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Interpretazione.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, atteso che, alla luce della giurisprudenza della CGUE, le relative disposizioni disciplinano non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche l'individuazione del giudice competente all'interno di ciascuno Stato aderente alla menzionata Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 04)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)
Regola competenza

SEZIONE TERZA E VI TERZA

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Domanda del passeggero di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta contro il vettore aereo - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Criteri di individuazione del giudice competente - Indicazione - Luogo ove il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Individuazione - Fattispecie.

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

La competenza a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale che, a questo fine, detta quattro criteri alternativi, attribuendo la competenza, a scelta dell'attore, anche al giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una "impresa che ha provveduto a stipulare il contratto", intendendosi per tale quello del luogo in cui il vettore possiede un'organizzazione propria o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente, per il tramite dei quali distribuisca i biglietti aerei. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto competente a conoscere della domanda il giudice del luogo nel quale era ubicata l'agenzia di viaggi per il tramite della quale i passeggeri avevano acquistato i biglietti, sul rilievo che la relativa legittimazione ad emettere titoli di viaggio per conto di una compagnia aerea consentiva di presumere, ex art. 2727 c.c., che l'agenzia fosse stata autorizzata a ciò dal vettore e rappresentasse, quindi, un suo "ticket office", in virtù di un apposito accordo bilaterale, idoneo a qualificarlo come istitutore, mandatario od appaltatore di servizi del vettore stesso).

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13689 del 2006 Rv. 589556 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (FINA GIULIANO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2018

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 2543 del 1990 Rv. 466235 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7761 del 2011 Rv. 616819 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24417 del 03/11/2020 (Rv. 659912 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (DI TROCCHIO MENENIO) contro G.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo - Procedimento di correzione degli errori materiali - Esclusione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Fattispecie.

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5595 del 2017 Rv. 643985 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24409 del 03/11/2020 (Rv. 659911 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

B. (TASCA FABIO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 03/04/2018

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Azione promossa dal terzo danneggiato - Costituzione e difesa dell'assicurato - Obbligo dell'assicuratore di sostenere le spese di lite dell'assicurato - Sussistenza - Fondamento.

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19176 del 2014 Rv. 633085 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 27357 del 30/11/2020** (Rv. **659691 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

B. (ADAMI PIETRO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2013

062002 COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato implicito sulla giurisdizione e decisione nel merito - Efficacia esterna al processo - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Applicabilità.

Il giudicato implicito sulla giurisdizione, contenuto in una statuizione di merito del giudice ordinario o amministrativo, spiega effetti al di fuori del processo in cui la decisione è resa, sicchè, in caso di conflitto di giudicati, la risoluzione è affidata alla regola di prevalenza del giudicato successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13804 del 2018 Rv. 648694 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876 - 01, N. 16458 del 2020 Rv. 658629 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 27355 del 30/11/2020** (Rv. **659660 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CALAFIORE DANIELA**. Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

B. (IROLLO GAETANO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028445/2019 65584801

Massime precedenti Conformi: N. 28445 del 2019 Rv. 655848 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 27079 del 26/11/2020** (Rv. **659547 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

R. (CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO) contro B. (DI GIUSEPPE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 11/12/2014

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Appello - Omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze - Improcedibilità - Mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza - Rinvio ex art. 348 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovare di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6159 del 2018 Rv. 647533 - 01, N. 14839 del 2018 Rv. 648999 - 01, N. 17368 del 2018 Rv. 649595 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20604 del 2008 Rv. 604554 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26838 del 25/11/2020 (Rv. 659631 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (AGOSTINI MICHELE) contro C. (BEZZI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/02/2015

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Procedura concorsuale - Annullamento della nomina del vincitore - Conseguenze - Nomina del secondo classificato - Situazione di diritto soggettivo - Scorrimento della graduatoria - Esclusione - Mutamento organizzativo intervenuto "medio tempore" - Incidenza - Condizioni.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ove la nomina del vincitore di un concorso per l'assunzione di personale sia annullata dal giudice amministrativo, non si procede allo scorrimento della graduatoria in senso proprio, atteso che, avendo il bando di concorso la duplice natura di provvedimento amministrativo e di offerta al pubblico negoziale vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso, il secondo classificato vanta una posizione individuale di diritto soggettivo alla costituzione del rapporto, indipendentemente dalla nomina; tale diritto è destinato a venir meno in caso di "ius superveniens" che incida sull'assetto organizzativo dell'ente pubblico, ma non per effetto di una modifica organizzativa limitata alle modalità di nomina in una posizione lavorativa comunque esistente in organico e disponibile, che dunque non può essere opposta a chi ha già acquisito il diritto all'assunzione sulla base della graduatoria concorsuale approvata nel rispetto delle precedenti e legittime modalità di immissione in ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2017 Rv. 646481 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27197 del 2017 Rv. 645989 - 01, N. 29916 del 2017 Rv. 646306 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 26845 del 25/11/2020** (Rv. **659633 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro G. (ASSENNATO GIUSEPPE SANTE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Diniego per ragioni diverse da quelle sanitarie - Applicabilità - Fondamento - Comunicazione di un provvedimento esplicito di rigetto - Necessità.

Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47

Massime precedenti Conformi: N. 25268 del 2016 Rv. 642230 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29754 del 2019 Rv. 655717 - 01, N. 8970 del 2018 Rv. 648386 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 26842 del 25/11/2020** (Rv. **659632 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore: **MANCINO ROSSANA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TERRULI FRANCESCO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/06/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011407/2018 64881801

Massime precedenti Conformi: N. 11407 del 2018 Rv. 648818 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020** (Rv. **659630 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. T. (GRECO SALVINO) contro I. (DE RUVO GAETANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2014

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22185 del 2015 Rv. 637747 - 01, N. 8245 del 2018 Rv. 647702 - 01, N. 18363 del 2015 Rv. 636551 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 26845 del 25/11/2020 (Rv. 659633 - 02)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro G. (ASENNATO GIUSEPPE SANTE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Ambito applicativo - Comunicazione di indebito a seguito di revoca della prestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47

Massime precedenti Vedi: N. 13223 del 2020 Rv. 658116 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020 (Rv. 659625 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

C. (MORCAVALLO ORESTE) contro A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/07/2014

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Indicazione di testimone de relato in primo grado - Sufficienza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17683 del 2020 Rv. 658623 - 01, N. 11845 del 2018 Rv. 648821 - 01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020 (Rv. 659627 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 06/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento di Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Rivalutazione della domanda già esaminata da altro Stato - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete unicamente il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l'operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23724 del 2020 Rv. 659437 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26604 del 23/11/2020 (Rv. 659628 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

I. (PINTO GIUSEPPE POMPEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/11/2019

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Commissione di un grave reato all'estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - Mera prospettazione - Insufficienza - Indagini ulteriori - Necessità - Limiti e condizioni.

In tema di protezione internazionale, la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 1033 del 2020 Rv. 656757 - 01, N. 25073 del 2017 Rv. 646244 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26598 del 23/11/2020 (Rv. 659626 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

L. (BERTOLONE BIAGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2015

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Dirigenti ICE - Regime del TFR - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

I diritti di fine rapporto, comunque denominati, sorgono solo al termine dei rapporti di lavoro, sicché ai dirigenti dell'ICE, in ragione dell'attrazione dei rapporti di lavoro con tale ente nel pubblico impiego privatizzato, ad opera dell'art. 10 della l. n. 68 del 1997, e della mancata previsione nella contrattazione collettiva di una disciplina specifica del TFR per i dirigenti, non può trovare applicazione l'art. 2120 c.c. bensì la disciplina legale di cui all'art. 13 della l. n. 70 del 1975, con conseguente riconoscimento dell'indennità di buonuscita e non del TFR.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 25/03/1997 num. 68 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 2827 del 2018 Rv. 647400 - 02

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 26605 del 23/11/2020** (Rv. **659629 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore:

CALAFIORE DANIELA. P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (TRIOLO VINCENZO) contro N. (TRIVELLINI RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/03/2014

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011031/2017 64422601

Massime precedenti Conformi: N. 11031 del 2017 Rv. 644226 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 26273 del 18/11/2020** (Rv. **659445 - 01**)

Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore:

BLASUTTO DANIELA.

B. (PICCHI MARCO) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/03/2015

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell'associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione - Criteri - Fattispecie.

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che il primo implica l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, configurabile pure laddove le parti abbiano escluso la partecipazione alle perdite, poiché in tal caso l'eventuale assenza di utili determina l'assenza di compensi, necessariamente correlati all'andamento economico dell'impresa. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva qualificato come subordinato un rapporto formalmente contrattualizzato in regime di associazione in partecipazione essenzialmente sul rilievo che alle lavoratrici era stato assicurato un compenso garantito mensile, sostanzialmente corrispondente alla retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva per il profilo professionale corrispondente alle mansioni di fatto svolte - commesse di negozio -, senza partecipazione alle perdite.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553

Massime precedenti Vedi: N. 1692 del 2015 Rv. 634527 - 01, N. 20189 del 2015 Rv. 637379 - 01, N. 13179 del 2010 Rv. 613615 - 01, N. 1817 del 2013 Rv. 624885 - 01, N. 24871 del 2008 Rv. 605041 - 01, N. 4524 del 2011 Rv. 616199 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 26164 del 17/11/2020** (Rv. **659545 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (COSSU BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2014

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.

La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardano nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 24902 del 2008 Rv. 604923 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19514 del 2020 Rv. 659133 - 01, N. 15770 del 2018 Rv. 649469 - 01, N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 26160 del 17/11/2020** (Rv. **659624 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

I. (SGROI ANTONINO) contro C. (ZUCCHINALI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/09/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Indennità sostitutiva per ferie non godute - Assoggettamento a contribuzione dell'importo corrispondente allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi alla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato - Fondamento.

L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/07/2004 num. 213 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13473 del 2018 Rv. 648985 - 01, N. 6810 del 2001 Rv. 546758 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 25986 del 16/11/2020** (Rv. **659544 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.**

P. (DAMIZIA MARIA ROSARIA) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso per assunzioni a tempo indeterminato - Utilizzazione per l'assunzione degli idonei con contratto a termine - Rispetto dell'ordine della graduatoria - Necessità - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora la graduatoria formata all'esito di un pubblico concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato debba essere utilizzata per l'assunzione con contratto a termine degli idonei, l'assunzione in questione deve avvenire nel rispetto dell'ordine della graduatoria, in armonia con la previsione di cui all'art. 97 Cost., che individua la selezione concorsuale quale forma generale ed ordinaria di reclutamento a garanzia dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità della P.A., i quali risulterebbero violati ove la scelta dei destinatari della assunzione a tempo determinato fosse operata senza l'osservanza di un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 25991 del 16/11/2020** (Rv. **659546 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (CENNA PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2014

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 - Funzione e natura - Conseguenze in tema di notificazione - Fattispecie.

L'ordinanza ingiunzione ex l. n. 689 del 1981 ha la funzione di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale e la sua mancata opposizione è sanzionata con la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione; ne consegue che la peculiare natura dell'ordinanza stessa vale a differenziarla dagli atti amministrativi e giustifica il rinvio contenuto nell'art. 18, comma 6, della l. n. 689 del 1981, come modificata dalla l. n. 265 del 1999, alla l. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina concernente il procedimento notificatorio dell'ordinanza ingiunzione per il caso di temporanea assenza del destinatario dia luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista, in materia di notificazione degli atti amministrativi, dall'art. 40 del regolamento approvato con d.P.R. n. 655 del 1982 - che considera compiuta la giacenza dopo trenta giorni dal deposito -, in quanto il non coincidente trattamento normativo

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

trova giustificazione, in termini di ragionevolezza, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10 com. 6, Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., DPR 29/05/1982 num. 655, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10131 del 2020 Rv. 657732 - 01, N. 6089 del 2020 Rv. 657125 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020 (Rv. 659543 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

B. (PROFITA ARMANDO) contro C. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/05/2014

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso - Insussistenza dei presupposti processuali ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere - Equiparazione alla rinuncia - Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 19568 del 2017 Rv. 645279 - 01, N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 01, N. 19845 del 2019 Rv. 654975 - 01, N. 5188 del 2015 Rv. 634695 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25401 del 11/11/2020 (Rv. 659542 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 03/11/2014

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimento emesso ex art. 28 st. lav. - Reclamo al collegio - Ordinanza di inammissibilità ad opera del Tribunale in composizione collegiale - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Ricorso in appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

103108 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' -

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE In genere.

In tema di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove avverso il decreto che decide sul ricorso sia proposto reclamo al collegio, in luogo dell'opposizione, il provvedimento collegiale che dichiara l'inammissibilità del reclamo non può essere impugnato con il ricorso per cassazione, ma deve esserlo mediante appello, giacché il criterio della prevalenza della sostanza degli atti sulla loro forma consente, nelle ipotesi in cui dalla qualificazione formalmente operata dal giudice derivi la inoppugnabilità della decisione adottata, l'esperibilità del mezzo di impugnazione corrispondente alla sostanza degli atti processuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - contenente la deduzione che, al di là dell'erroneo "nomen iuris", l'atto avverso il decreto dovesse qualificarsi, in relazione al suo contenuto ed alla sua causa reale, come opposizione -, sul rilievo che il provvedimento emesso in sede di reclamo non rientrasse tra quelli impugnabili ai sensi degli artt. 111 Cost. e 360 c.p.c. e che il criterio sostanzialistico comportasse il diritto della parte a proporre appello, quale mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione resa sulla opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 01, N. 9830 del 2018 Rv. 648431 - 01, N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01, N. 11800 del 2012 Rv. 623371 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4617 del 2011 Rv. 616599 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25397 del 11/11/2020 (Rv. 659593 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

A. (FORTE LUCA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/01/2015

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Art. 24 del c.c.n.i. del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia relativo al quadriennio 2006/2009 - Previsione contenente il divieto di partecipazione a procedura concorsuale per i dipendenti che "abbiano riportato" una determinata sanzione disciplinare - Interpretazione - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 24 del c.c.n.i. del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia relativo al quadriennio 2006/2009 deve essere interpretato, nella parte in cui prevede il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali per i dipendenti che "abbiano riportato" una determinata sanzione disciplinare, nel senso di richiedere che la sanzione sia stata non solo irrogata, ma anche definitivamente applicata, essendo sempre possibile per l'Amministrazione, in caso di sanzione disciplinare "sub iudice", l'ammissione alla procedura con riserva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla procedura di un lavoratore, in quanto il medesimo aveva impugnato la sanzione disciplinare conservativa irrogata nonché chiesto di compromettere in arbitri la controversia, mentre l'Amministrazione aveva tardivamente proceduto alla nomina del proprio arbitro, così determinando la sospensione della sanzione ex art. 6, comma 3, del c.c.n.q. su arbitrato e conciliazione del 2001).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/07/2010 art. 24, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 2, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 3, Contr. Coll. 23/01/2001 art. 6, Contr. Coll. 24/07/2003, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 19 com. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 3915 del 1996 Rv. 497275 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25221 del 10/11/2020 (Rv. 659541 - 01)

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

B. (SPAGNOLO FABRIZIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/04/2015

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Distinzione dal contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili dell'impresa - Criteri - Fattispecie.

103119 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO In genere.

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 86 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 53, Cod. Civ. art. 2549

Massime precedenti Conformi: N. 1692 del 2015 Rv. 634527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2371 del 2015 Rv. 634280 - 01, N. 24427 del 2015 Rv. 637896 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25045 del 09/11/2020 (Rv. 659446 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (VALLINI DANIELA) contro C. (ONESTI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/06/2016

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Prestazione di attività professionale di un socio in favore di una società di capitali - Incremento patrimoniale per mancata spesa da parte della società e corrispondente danno del socio - Arricchimento senza giusta causa - Configurabilità - Ristoro richiesto dal socio - Determinazione - Incremento economico per il socio a titolo di maggiori utili per effetto del vantaggio conseguito dalla società - Rilevanza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Qualora il socio di una società di capitali abbia prestato senza corrispettivo la propria attività professionale a favore della società stessa, è configurabile l'arricchimento senza giusta causa di essa, per l'incremento patrimoniale derivante dalla mancata spesa, con corrispondente danno per il socio. Tuttavia, nel determinare la misura del richiesto ristoro, il giudice deve indagare anche se ed in che misura il vantaggio della società si sia risolto in un concreto incremento economico per il socio, a titolo di maggiori utili, influenzando riduttivamente sulla diminuzione patrimoniale subita dal socio e, quindi, sull'indennità a lui spettante ex art. 2041 c.c. (conf. a Cass. n. 5616 del 1981, Rv. 416333 - 01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Sez. L - , Ordinanza n. 24932 del 06/11/2020 (Rv. 659444 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro L. (PUCCI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2016

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Ente pubblico
- Notifica al difensore costituito in primo grado - Elezione di domicilio presso la sede provinciale
- Consegna dell'atto al direttore dell'ufficio - Legittimità - Fondamento.

In tema di notificazione presso il domiciliatario, ove il difensore di un ente pubblico abbia eletto domicilio presso la direzione territoriale dell'ente stesso (nella specie, direzione provinciale dell'INPS), è valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante consegna al direttore di tale articolazione, poiché, ai sensi dell'art. 141, comma 3, c.p.c., la consegna della copia dell'atto nelle mani del capo dell'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21324 del 2006 Rv. 593347 - 01, N. 19556 del 2013 Rv. 627572 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24924 del 06/11/2020 (Rv. 659267 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (CORBO NICOLA) contro I. (PANDOLFO ANGELO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/06/2014

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA In genere

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008956/2020 65765101

Massime precedenti Conformi: N. 8956 del 2020 Rv. 657651 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24928 del 06/11/2020** (Rv. **659268 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (TOSI PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2014

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza.

La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 11386 del 2013 Rv. 626505 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30730 del 2018 Rv. 651632 - 01, N. 804 del 2020 Rv. 656588 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24783 del 05/11/2020** (Rv. **659443 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **TORRICE AMELIA.** Relatore: **TORRICE AMELIA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (FERLETIC FRANCO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 16/12/2014

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di confine ex art. 6 della l. n. 852 del 1978 - Spettanza - Presupposti - Assegnazione ad uffici di confine - Natura disagiata della sede - Necessità.

In tema di pubblico impiego privatizzato, costituiscono presupposti per l'erogazione dell'indennità di confine, ex art. 6 della l. n. 852 del 1978, non solo l'assegnazione ad uffici doganali ubicati sul confine, ma anche la dislocazione degli stessi in località disagiata e l'individuazione ad opera dell'amministrazione finanziaria, sentite le organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 28/05/2004 art. 85 com. 2, Contr. Coll. 29/07/2008 art. 16, Legge 21/12/1978 num. 852 art. 6

Sez. L - , **Ordinanza n. 24606 del 04/11/2020** (Rv. **659428 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **GHINOY PAOLA.** Relatore: **GHINOY PAOLA.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

F. (CONSOLO GIUSEPPE) contro M. (MORABITO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/05/2014

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEgni FAMILIARI - IN GENERE Titolarità del rapporto di lavoro - Negazione della parte convenuta - Mera difesa - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

Nel giudizio relativo alla spettanza degli assegni familiari, la titolarità del rapporto di lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, rilevabile d'ufficio dal giudice, la cui contestazione da parte del convenuto integra una mera difesa, come tale non soggetta a decadenza ex art. 416, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 19/05/1975 num. 151 art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20721 del 2018 Rv. 650018 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24613 del 04/11/2020 (Rv. 659442 - 01)

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (TAMBERI MARIO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/07/2015

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Addetti alle sale gioco - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Sussistenza - Natura dell'attività svolta - Irrilevanza - Disciplina della cd. Gestione separata - Inapplicabilità.

Gli addetti alle sale gioco, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata dell'attività svolta, in forza del d.m. del 15 marzo 2005 sono soggetti all'obbligo di contribuzione presso l'ENPALS, che ha carattere di specialità, in ragione della peculiarità delle prestazioni lavorative e dell'assenza di continuità, rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all'INPS; ad essi non è pertanto applicabile, neanche quanto alla misura della contribuzione, la disciplina della cd. Gestione separata di cui alla l. n. 335 del 1995, che va esclusa tutte le volte in cui vi è un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, DM min. LSO 15/03/2005, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21829 del 2014 Rv. 632884 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (COPPARI PAOLO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/11/2017

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Errore revocatorio - Configurabilità.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Difformi: N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (COPPARI PAOLO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/11/2017

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.

In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Decreto Legge 27/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2020 Rv. 657055 - 01, N. 29222 del 2019 Rv. 656183 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24206 del 02/11/2020 (Rv. 659441 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

D. (DI STASI ANTONIO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2014

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Congedi parentali per assistenza dei congiunti disabili -

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Disciplina anteriore e successiva all'entrata in vigore del comma 5 quinquies dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Computabilità ai fini della tredicesima - Esclusione - Fondamento - Trattamento discriminatorio - Insussistenza.

L'esclusione della computabilità dei congedi parentali per l'assistenza ai disabili ai fini della tredicesima operava anche prima dell'entrata in vigore della previsione espressa di cui al comma 5 quinquies dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, perché il richiamo al trattamento economico di maternità, di cui al comma 5 dell'art. 42 vigente "ratio temporis", andava riferito alle sole modalità di pagamento e non anche alla portata giuridica ed economica dello stesso, nè il mancato computo di tali congedi ai fini degli istituti accessori ingenera una discriminazione in relazione al diverso trattamento previsto per le ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, in quanto la diversità dei presupposti fattuali degli istituti giustifica il differente esercizio della discrezionalità legislativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 34, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 22, Decreto Legisl. 18/07/2011 num. 119 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14187 del 2017 Rv. 644541 - 01, N. 15435 del 2014 Rv. 631770 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24201 del 02/11/2020 (Rv. 659440 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CAVAGNA GIUSEPPE VALTER)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/02/2015

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Stabilizzazione - Procedura selettiva superata nel servizio pre-ruolo - Progressione economica pregressa - Riconoscimento - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, al lavoratore stabilizzato va riconosciuta la progressione economica raggiunta all'esito del superamento di una procedura selettiva espletata durante il servizio pre-ruolo, sia in quanto la deroga che la stabilizzazione determina rispetto alla regola del pubblico concorso è giustificata proprio dalla sua funzione di valorizzazione delle esperienze professionali pregresse, sia perché la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE impone di non operare discriminazioni tra i dipendenti stabilizzati e quelli assunti "ab origine" a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70, Legge 04/06/2003 num. 127 art. 20 com. 4, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27950 del 2017 Rv. 646355 - 01, N. 4195 del 2020 Rv. 656817 - 01, N. 15231 del 2020 Rv. 658186 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 24197 del 02/11/2020 (Rv. 659439 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: LORITO MATILDE. Relatore: LORITO MATILDE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

L. (MANCA LUIGI) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/02/2016

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Comunione di azienda facente parte del patrimonio ereditario - Sfruttamento diretto da parte di uno o più eredi - Mera amministrazione di un bene ereditario - Esclusione - Configurabilità di impresa individuale o società di fatto - Sussistenza - Conseguenze - Assunzione da parte degli eredi della responsabilità per l'attività della società.

Lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 754

Massime precedenti Vedi: N. 3028 del 2009 Rv. 606476 - 01, N. 10188 del 2019 Rv. 653493 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

P. (FASANO FILOMENA) contro F. (DI PALMA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2019

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunciata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 26567 del 2016 Rv. 642288 - 01, N. 5049 del 2020 Rv. 656939 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 27334 del 30/11/2020 (Rv. 659697 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARTORANO ANGELO ALBERTO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 06/03/2013

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE Prodotti in corso di lavorazione - Valutazione delle rimanenze finali - Imputazione anche di ulteriori oneri accessori (manodopera, ammortamenti, manutenzioni) - Necessità.

In materia di determinazione del reddito d'impresa, ai fini della valutazione delle rimanenze finali dei prodotti in corso di lavorazione, ex art. 59 del d.p.r. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), assumono rilievo anche gli oneri accessori di diretta imputazione che si identificano in tutti quelli collegati al bene da un nesso di consequenzialità, quali i costi per la manodopera impiegata, gli ammortamenti, le manutenzioni e servizi industriali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 18914 del 2011 Rv. 619243 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27131 del 27/11/2020 (Rv. 659719 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore:

LO SARDO GIUSEPPE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (ROMANO ANNANTONIA) contro C. (BLANDINI GUIDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 03/05/2016

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029424/2019 65571101

Massime precedenti Conformi: N. 29424 del 2019 Rv. 655711 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27134 del 27/11/2020 (Rv. 659699 - 01)

Presidente: ZOSO LIANA MARIA TERESA. Estensore: REGGIANI ELEONORA.

Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

F. (ANDRENELLI ADRIANO) contro C. (COLARIZI MASSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/10/2015

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE ICI-IMU - Abitazioni non locate di proprietario o usufruttuario residente all'estero - Detrazione - Spettanza - Esenzione "prima casa" - Esclusione.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di ICI-IMU, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, prevista dall'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 16 del 1993, conv., con modif., in l. n. 75 del 1993, opera solo ai fini della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, e non anche dell'esenzione "prima casa" introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., in l. n. 126 del 2008.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1 com. 4, Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21873 del 2020 Rv. 659354 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27122 del 27/11/2020 (Rv. 659718 - 01)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **MANCINI LAURA.** *Relatore:* **MANCINI LAURA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

G. (UNGARI TRASATTI CAMILLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/01/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Annullamento giudiziale dell'atto impositivo - Caducazione dell'obbligazione tributaria - Assenza di statuizioni giudiziarie - Effetti - Dichiarazione fiscale - Natura - Conseguenze - Emendabilità - Potere di verificabilità da parte dell'Ufficio - Sussistenza.

279426 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tributario, in caso di caducazione giudiziale dell'atto impositivo con conseguente venir meno dell'obbligazione tributaria che ne costituisce l'effetto, in assenza di specifiche statuizioni giudiziarie, confermative o sostitutive, la dichiarazione fiscale del contribuente conserva la natura di atto giuridico in senso stretto, produttivo degli effetti predeterminati dalla legge, di talché è da lui emendabile e suscettibile di nuova verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 27091 del 2019 Rv. 655615 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26965 del 26/11/2020 (Rv. 659561 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

M. (BELLI CONTARINI EDOARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/07/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero - Detenzione - Nozione - Portata.

In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell'effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprendente di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26848 del 2014 Rv. 633711 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26966 del 26/11/2020 (Rv. 659944 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FALCITELLI FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/03/2013

178483 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI Art. 44 T.U.I.R. - Cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie - Art. 1, comma 4, d.l. n. 209 del 2002 - Partecipazioni e obbligazioni - Distinzione - Art. 2410 c.c. - Conseguenze - Indeducibilità - Natura - Sanzione impropria.

In tema di imposte dirette, l'obbligo di comunicazione delle minusvalenze previsto dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002 (applicabile "ratione temporis"), è limitato a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o all'affare in relazione al quale sono state emesse, e non si estende alle obbligazioni, caratterizzate ex art. 2410 c.c. dalla funzione di "finanziamento" senza attribuzione di alcun diritto di partecipazione, con la conseguenza che solo l'omessa comunicazione delle prime ne determina l'ineducibilità, avente natura di sanzione impropria.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 1 com. 4, Legge 22/11/2002 num. 265

Massime precedenti Vedi: N. 34709 del 2019 Rv. 656426 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26802 del 25/11/2020 (Rv. 659559 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

L. (MORRONE CORRADO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 07/11/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Diritto alla deduzione o alla detrazione - Fatto costitutivo - Prova a carico del contribuente - Produzione delle fatture - Contestazione dell'Amministrazione - Mediante presunzioni - Ammissibilità-Fattispecie.

Nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che la fattura prodotta dalla contribuente non fosse idonea a dimostrare l'avvenuto sostenimento del costo, per la mancata corrispondenza nella dichiarazione dei redditi della ditta emittente e per l'assenza di documentazione bancaria di supporto).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 2935 del 2015 Rv. 634377 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26782 del 25/11/2020 (Rv. 659715 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

T. (GUIDUCCI ELENA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 18/06/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omesso o tardivo pagamento di tributi - Compensazione oltre il limite - Sanzioni - Applicabilità - Definizione agevolata - Esclusione - Modalità di irrogazione della sanzione - Irrilevanza - Fondamento - Inciso "in nessun caso" - Portata.

In tema di violazione di norme tributarie, in caso di omesso o ritardato pagamento di imposta, ravvisabile anche laddove la compensazione sia stata effettuata in misura superiore a quella consentita - sia quando la sanzione è contestuale all'avviso di accertamento sia quando è irrogata con distinto atto - non è applicabile la definizione agevolata delle sanzioni, come si desume dall'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472 del 1997, con il cui inciso "in ogni caso" il legislatore ha vietato al contribuente che abbia omesso di versare l'imposta di accedere alla definizione agevolata delle sole sanzioni, potendo beneficiare unicamente della misura ridotta determinata "ex lege" allorché abbia provveduto al pagamento integrale, nei termini previsti, della somma dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 27315 del 2016 Rv. 642385 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26808 del 25/11/2020** (Rv. **659560 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**.

Relatore: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

F. (PANSINI FRANCESCO SAVERIO BONIFACIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 31/05/2013

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Cessione di terreni edificabili con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 T.U.I.R. - Valore iniziale determinato ex art. 7 l. n. 448 del 2001 - Perizia asseverata in data precedente alla stipula - Necessità - Esclusione.

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b), T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste a tal proposito dalla legge e l'irrelevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 25721 del 2014 Rv. 633109 - 01, N. 19242 del 2016 Rv. 641114 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26801 del 25/11/2020** (Rv. **659700 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**.

Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

O. (LEONE MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/01/2012

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Cessione di azienda - Plusvalenza - Omessa risposta ai questionari dell'Amministrazione - Conseguenze - Accertamento induttivo - Legittimità - Fattispecie.

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

In caso di cessione a titolo oneroso di azienda si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito; pertanto, ove il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dall'art. 32, comma 1, nn. 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti (nella specie omettendo di indicare i costi di acquisizione dei beni), l'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. a), del cit. decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4944 del 2018 Rv. 647549 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26646 del 24/11/2020** (Rv. **659943 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** Relatore: **D'ANGIOLELLA ROSITA.** P.M. **ZENO IMMACOLATA.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (FROGIERO ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/11/2012

178382 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI Questionari - Funzione - Obblighi di informativa incumbenti sull'Amministrazione finanziaria - Osservanza - Necessità - Fondamento - Inutilizzabilità - Esclusione.

In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dagli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 st.contr. - l'azione dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 22126 del 2013 Rv. 628934 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26652 del 24/11/2020** (Rv. **659717 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **DE MASI ORONZO.** Relatore: **DE MASI ORONZO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

E. (GIUGNI DOMENICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 22/08/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Illegittima fruizione dell'agevolazione - Recupero - Termine - Condizione - Disconoscimento ad altro titolo - Possibilità - Termine - Fattispecie.

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, in caso di illegittima fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, il recupero del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere effettuato entro tre anni dall'acquisto, purché si tratti di difetto originario dei requisiti agevolativi, mentre qualora l'illegittima fruizione del beneficio dipenda da altra causa (nella specie l'inutile spirare del triennio di adempimento dell'obbligo di trasferimento dell'immobile), l'Ufficio può disconoscere

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

l'agevolazione e procedere al recupero, usufruendo del termine triennale decorrente dal momento in cui la diversa causa di revoca si è concretizzata così da poter essere verificata nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1196 del 2000 Rv. 541924 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26555 del 23/11/2020 (Rv. 659942 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

C. (GENOVESE PASQUALE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/11/2016

154210 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Diritto al rimborso - Termine decadenziale - Rapporto esaurito - Necessità - Fondamento.

In tema di rimborso delle imposte, solo con la scadenza del termine per formulare la relativa richiesta si determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tra contribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 75

Massime precedenti Vedi: N. 22480 del 2019 Rv. 655082 - 01, N. 9223 del 2011 Rv. 617613 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26553 del 23/11/2020 (Rv. 659941 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/02/2014

In tema d'IVA e con riguardo alla navigazione da diporto, in caso di natanti concessi in uso ed impiegati sia in acque territoriali unionali, sia in acque extraunionali, il contribuente, ai fini della determinazione della base imponibile per l'impiego di carburante, ha l'onere di provare, ex art. 7, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972, "ratione temporis" vigente, l'effettiva utilizzazione dell'unità da diporto nei diversi ambiti territoriali ovvero, ove intenda fruire delle riduzioni forfettarie previste dalla circolare n. 49/E del 7 giugno 2002, quello di dimostrare l'obiettiva difficoltà, in base agli elementi in suo possesso, di determinare quale sia stato tale effettivo utilizzo.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26553 del 23/11/2020 (Rv. 659941 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/02/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Natante da diporto - Carburante - Base imponibile - Detrazione forfettaria - Condizioni - Prova.

In tema d'IVA, con riguardo alla navigazione da diporto, in caso di natanti concessi in uso ed impiegati sia in acque territoriali unionali che extraunionali, il contribuente, ai fini della determinazione della base imponibile per l'impiego di carburante, ha l'onere di provare, ex art. 7, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), l'effettiva utilizzazione dell'unità da diporto nei diversi ambiti territoriali ovvero, ove intenda fruire delle riduzioni forfettarie previste dalla circolare n. 49/E del 2002, quello di dimostrare l'obiettiva difficoltà, in base agli elementi in suo possesso, di determinare quale sia stato tale effettivo utilizzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. F, Ordin. Minist. Finanze 07/06/2002 num. 49

Massime precedenti Vedi: N. 33483 del 2018 Rv. 652125 - 01, N. 15616 del 2020 Rv. 658531 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VIANELLO RICCARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2015

177212 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - RICORSI Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cessionario - Configurabilità - Portata - Conseguenze - Notifica dell'avviso di accertamento al cedente - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l'ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno dei due casi, tuttavia, l'avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 31610 del 2018 Rv. 652106 - 01, N. 31654 del 2019 Rv. 656478 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VIANELLO RICCARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

097051 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Condizioni - Applicabilità in fase di pandemia da Covid-19 - Fondamento - Fattispecie.

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 17/07/2020 num. 77, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5371 del 2017 Rv. 643480 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26443 del 20/11/2020 (Rv. 659881 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

L. (IOSSA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2013

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - "Conferma" di atto di compravendita e divisione di terreno - Mancata enunciazione nell'atto di acquisto di assegnazione in proprietà esclusiva di fabbricato - Imponibilità degli atti non registrati - Esclusione - Ragioni.

In tema di imposta di registro, nel caso di atto di conferma di precedenti negozi di compravendita e di divisione di terreno contenente il riconoscimento che essi avevano avuto ad oggetto anche la proprietà del fabbricato sul medesimo insistente, l'acquisto dell'immobile non è assoggettabile ad imposta di registro in misura proporzionale ove le disposizioni enunciate abbiano data anteriore al termine quinquennale di decadenza ex art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo l'enunciazione equiparabile alla registrazione volontaria, né all'uso dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 30, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 5946 del 2007 Rv. 597259 - 01, N. 32516 del 2019 Rv. 656035 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26477 del 20/11/2020** (Rv. **659506 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (VURCHIO MARA ARGENTA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 29/06/2011

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di Stato erogati ex art. 5 sexies d.l. n. 282 del 2002 - Attestazione ex art. 24, comma 2, l. n. 29 del 2006 - Obbligo di presentazione - Portata - Fattispecie.

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE In genere.

In tema di recupero di aiuti di Stato erogati ex art. 5-sexies del d.l. n. 282 del 2002, l'attestazione contenente gli elementi necessari per individuare l'aiuto fruito, che il beneficiario deve presentare ai sensi dell'art. 24, comma 2, della l. n. 29 del 2006, prescinde dal fatto che il beneficiario abbia il diritto di trattenere l'aiuto o debba, invece, restituirlo in tutto o in parte, come depone la previsione dell'obbligo della sua presentazione anche in caso di autoliquidazione negativa; pertanto, la sua omessa presentazione soggiace sempre alla sanzione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, restando irrilevante quanto previsto dall'art. 10, comma 2, st.contr., che esclude l'applicazione delle sanzioni nella diversa ipotesi in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell'Amministrazione finanziaria. (Fattispecie in cui l'aiuto erogato, espressamente sottoposto dalla legge nazionale alla condizione sospensiva della sua approvazione da parte dell'Unione europea, era stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Commissione europea).

Riferimenti normativi: Legge 26/01/2006 num. 29 art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 11 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 20/10/2004 num. 315, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/07/2015 num. 1589

Massime precedenti Vedi: N. 25583 del 2017 Rv. 646170 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26318 del 19/11/2020** (Rv. **659879 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCARPELLO CATALDO)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/10/2011

279451 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Contributi all'immatricolazione - Qualificazione - Imponibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema d'IVA, i contributi all'immatricolazione, i quali costituiscono sovvenzioni a fondo perduto, integrano la base imponibile a condizione che siano direttamente connessi col prezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatore sovvenzionato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinato, consentendogli di praticare un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza di sovvenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto qualificato i contributi all'immatricolazione volti all'integrazione dei prezzi di vendita di autoveicoli sovvenzioni in senso proprio, non essendo destinata ad essere rimborsata alla concedente la

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

somma da essa erogata, e riferendosi detti contributi a singole e specifiche operazioni di cessione tali da consentire alla concessionaria di praticare prezzi concorrenziali).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 10104 del 2020 Rv. 657770 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26343 del 19/11/2020** (Rv. **659940 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.**

C. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/01/2015

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Plusvalenze patrimoniali da alienazione di bene strumentale - Operazioni di "sale and lease back" - Imputazione temporale - Criteri - Incertezza normativa oggettiva - Sussistenza - Ragioni.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, con riguardo all'imputazione temporale delle plusvalenze ottenute dalla cessione di un bene strumentale in forza di contratto di "sale and lease back", sussiste incertezza normativa oggettiva in ordine alla loro imputazione temporale per intero nell'esercizio in cui sono state realizzate, ai sensi dell'art. 86, comma 4, primo periodo, T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis"), ovvero in funzione della durata del contratto di "leasing" ex art. 2425-bis c.c., in rilevato difetto di informazioni amministrative, precedenti giurisprudenziali e sussistendo opinioni dottrinali contrastanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9944 del 2000 Rv. 538905 - 01, N. 15024 del 2020 Rv. 658202 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020** (Rv. **659878 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

T. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/12/2011

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società a base ristretta - Utili extracontabili - Presunzione di attribuzione ai soci - Art. 47 TUIR - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di società a ristretta base, non opera la presunzione ex art. 47 TUIR di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in quanto, essendo conseguiti "in nero" e non essendo mai pervenuti nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33976 del 2019 Rv. 656544 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26319 del 19/11/2020** (Rv. **659880 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

P. (GIONTELLA MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 28/03/2012

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Operazioni oggettivamente inesistenti - Cessione d'immobile - Pagamento del corrispettivo - Rilevanza.

In tema d'IVA e con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, nel caso di cessione d'immobile il pagamento del corrispettivo costituisce il presupposto di esigibilità dell'imposta, essendo la rilevanza fiscale dell'operazione determinata dal materiale espletamento dell'operazione, fatto generatore dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01, N. 25658 del 2018 Rv. 651061 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020** (Rv. **659878 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

T. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/12/2011

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Regime agevolato di cui all'art. 127-quaterdecies, Tabella A, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Condizioni - Fondamento - Contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di residence turistico-ricettivi - Esclusione.

In tema di IVA, la previsione dell'aliquota ridotta di cui all'art. 127-quaterdecies della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione, costituendo una norma agevolativa, è di stretta interpretazione, sicché essa non può essere riconosciuta per i contratti di appalto aventi ad oggetto immobili con finalità diverse da quelle abitative in senso stretto, come i "residence turistico-ricettivi", essendo indifferente che i singoli alloggi abbiano le caratteristiche di case di abitazione ove siano destinati all'esercizio di attività imprenditoriale di tipo turistico-alberghiero.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 127 quaterdecies

Massime precedenti Vedi: N. 19197 del 2017 Rv. 645452 - 01, N. 21378 del 2020 Rv. 659470 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26307 del 19/11/2020** (Rv. **659939 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore:

NAPOLITANO LUCIO. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

M. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 15/03/2015

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Istanza di rimborso di credito d'imposta spettante secondo la disciplina convenzionale - Ritenuta sull'ammontare e alla fonte da parte del sostituto - Applicabilità - Credito di imposta indiretto - Operatività - Principio di neutralità fiscale - Verifica - Necessità.

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Gran Bretagna, l'istanza di rimborso di credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), opera sia nel caso di ritenuta sull'ammontare del credito, sia nel caso in cui non sia stata operata la ritenuta alla fonte del 5% sui dividendi distribuiti alla società madre, dovendosi verificare in concreto se, per effetto del credito di imposta indiretto (cd. "underlying tax credit") di cui abbia beneficiato la società madre britannica, detta istanza violi il principio di neutralità fiscale, assicurando all'istante un trattamento peggiore, ovvero un beneficio ulteriore rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti dalla società figlia italiana.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

Massime precedenti Vedi: N. 2313 del 2020 Rv. 656781 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26087 del 17/11/2020** (Rv. **659652 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RUSSI ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 29/05/2013

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. Prestazione resa nei confronti dei comandi militari - Esenzione ex art. 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti - Fattispecie.

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere.

In tema IVA, l'esenzione di cui all'art. 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo "ratione temporis" vigente), da interpretarsi alla luce del diritto unionale, si applica alle prestazioni rese nei confronti dei comandi militari purché si tratti di attività funzionali allo sforzo comune di difesa e di agevolazione dello stabilimento, della costruzione, manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato facente parte del Trattato Atlantico del Nord. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'agevolazione in relazione ad attività di lavanderia svolta nei confronti di un comando militare).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 633 art. 72, Tratt. Internaz. 28/08/1952

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020** (Rv. **659876 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (FICARI VALERIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/10/2013

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Società estinta - Validità - Effetti - Intangibilità della pretesa erariale - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.

In materia tributaria, l'accertamento con adesione da parte dell'ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all'emanazione dell'atto impositivo è valido ed efficace e determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato tra le parti, risultando conseguentemente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del Fisco, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione scaturente dal concordato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23365 del 2019 Rv. 655140 - 01, N. 20577 del 2019 Rv. 654970 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020** (Rv. **659876 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (FICARI VALERIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 23/10/2013

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Imposte sui redditi e IVA – Istanze di rimborso – Impropionibilità – Fondamento.

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, poiché avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione, devono ritenersi impropionibili anche le istanze di rimborso in quanto costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione il quale, invece, in conformità della "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13129 del 2018 Rv. 648473 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020** (Rv. **659877 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (CALABRETTA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/09/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Fascicoli di parte - Inserimento nel fascicolo d'ufficio - Possibilità di loro ritiro - Esclusione - Conseguenze - Copia autentica - Possibilità - Conseguenze - Documentazione tardiva depositata in primo grado - Utilizzabilità in appello - Condizioni.

Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 25, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 16652 del 2018 Rv. 649376 - 01, N. 5429 del 2018 Rv. 647276 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25896 del 16/11/2020 (Rv. 659650 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Diff.)*

O. (VECCHIO GIANFRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/11/2011

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI Fattura - Cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale - Meccanismo di cui all'art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 in caso di mancato pagamento per procedure concorsuali rimaste infruttuose - Utilizzazione da parte del cessionario o del committente e non del cedente - Conseguenze.

In tema di IVA, è illegittima la pretesa del fisco volta ad ottenere l'imposta dal cedente o dal prestatore che non abbiano fatto ricorso al meccanismo previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose (per l'applicazione del quale non è necessaria la certezza dell'irrecuperabilità) qualora questo meccanismo sia stato utilizzato dal cessionario o dal committente e sia così stato eliminato in tempo utile il rischio di perdita di gettito per l'erario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 13091 del 2020 Rv. 658391 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25897 del 16/11/2020 (Rv. 659651 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (MASIANI ROBERTO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/02/2012

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Società in amministrazione straordinaria - Universalità soggettiva e oggettiva - Conseguenze - Applicabilità art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di insinuazione al passivo dell'Agenzia per crediti antecedenti alla procedura.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di IVA, la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, in riferimento ai principi di universalità oggettiva e di universalità soggettiva che la contrassegnano, comporta l'applicabilità, perché compatibile, dell'art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l'Agenzia delle entrate, in relazione ai crediti erariali vantati, anche a titolo di sanzioni derivanti dalla violazione di leggi tributarie commessa in data antecedente alla procedura, deve insinuarsi al passivo della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10108 del 2020 Rv. 657731 - 01, N. 15834 del 2018 Rv. 649192 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25762 del 13/11/2020 (Rv. 659701 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

D. (CALABRETTA GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/02/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Mancato versamento di imposta dichiarata - Preventivo invito al pagamento ex art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 - Omissione - Nullità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, in caso di mancato versamento dell'imposta dichiarata, la previsione del preventivo invito al pagamento, ex art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 1972, quale adempimento prodromico all'iscrizione a ruolo dell'imposta, non è previsto a pena di nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma comporta, in caso di omissione, una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia in quanto non è prevista la sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia in quanto il contribuente può comunque pagare, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Riferimenti normativi: DPR 22/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3366 del 2013 Rv. 625273 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25757 del 13/11/2020** (Rv. **659649 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **FICHERA GIUSEPPE.**

Relatore: **FICHERA GIUSEPPE.**

S. (TORTORIELLO RAFFAELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/04/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale dell'autore della violazione ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Deroga della riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv, dalla l. n. 326 del 2003 - Presupposti di applicabilità.

In tema di violazioni tributarie, la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l.n. 326 del 2003), si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse, poiché, in tal caso, viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2020 Rv. 657722 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25724 del 13/11/2020** (Rv. **659648 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ARMONE GIOVANNI MARIA.** Relatore:

ARMONE GIOVANNI MARIA. P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (ARMELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 22/06/2017

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e importo pagato o da pagare - Art. 181 bis, par. 2, DAC - Obbligo generale di instaurazione del contraddittorio - Sussistenza - Necessità della previa richiesta di informazioni - Esclusione.

L'obbligo di instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 181 bis, par. 1 DAC, in presenza di fondati dubbi sulla corrispondenza tra il valore dichiarato e importo pagato o da pagare di cui all'art. 29 del codice doganale comunitario, ha carattere generale in forza del paragrafo 1 del medesimo articolo, e si applica, pertanto, sia nel caso in cui l'Amministrazione disponga di più informazioni, fornite dall'interessato a seguito di richiesta di cui al primo periodo della norma, sia nel caso in cui l'Amministrazione abbia scelto di non chiedere informazioni complementari.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 181 bis, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 2214 del 2019 Rv. 652514 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 25518 del 12/11/2020 (Rv. 659558 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/01/2011

279052 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RISCOSSIONE COATTIVA Iva - Consorzio - Ripartizione costi e ricavi tra i consorziati.

In materia di Iva, se il consorzio acquisisce ed esegue una commessa autonomamente, nell'ambito di una propria attività commerciale e a scopo di lucro, non dovrà procedersi ad alcun ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati, che, per converso, dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica e dunque nel caso di spese di gestione generale - da ripartirsi tra i singoli consorziati "pro quota" in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorzio o miste -; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorzio in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorzio, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 21764 del 2017 Rv. 645462 - 01, N. 13360 del 2019 Rv. 653867 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12190 del 2016 Rv. 639970 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25509 del 12/11/2020 (Rv. 659513 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MILLI MARINA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/09/2016

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Dogana - Art. 303, comma 1, TULD - Sanzioni - Pluralità di violazioni in un'unica dichiarazione doganale o in diverse dichiarazioni doganali riconducibili a un'unica dichiarazione - Applicabilità di concorso formale omogeneo - Sussistenza -Fondamento- Differenze con l'applicazione della sanzione progressiva di cui all'art. 303, comma 3, TULD - Necessità di distinguere tra dichiarazione unica con difformità superiore al 5 per cento e dichiarazione unica per plurime partite di merci - Calcolo in quest'ultimo caso del superamento della soglia - Valutazione dell'insieme delle singole partite - Necessità - Fondamento - Conformità al diritto unionale - Conseguenze per le sanzioni - Applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.

In materia di dazi doganali, nel caso di più violazioni realizzate, ex art. 303, comma 1, TULD, dall'operatore nella singola dichiarazione doganale o in più dichiarazioni riconducibili ad una unica (cd. dichiarazione cumulativa), si è in presenza di un concorso formale omogeneo, dal momento che ogni violazione è il risultato di un'unica condotta materiale, ossia la presentazione della dichiarazione doganale, di talché in applicazione del regime del cumulo giuridico si applica un'unica sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; diversamente, nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato, ex art. 303,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

comma 3, TULD, si applica una sanzione in via progressiva a seconda della gravita` riscontrata, dovendosi riferire tale limite alla singola dichiarazione o, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, all'insieme delle singole partite di merci contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 198

Sez. 5 - , Sentenza n. 25519 del 12/11/2020 (Rv. 659645 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

*B. (CIANCIO GAETANO) contro I. (TANZI CECILIA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/12/2013*

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Controversia avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'IVA versata sulla TIA - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria - Ragioni.

La controversia con cui un contribuente richiede ad una società concessionaria della riscossione dei tributi locali la restituzione della somma corrisposta, a titolo di IVA, in occasione del pagamento della Tariffa di igiene ambientale (TIA), spetta alla giurisdizione ordinaria, dal momento che soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione dei beni o la prestazione di servizi (vale a dire la società concessionaria) e la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione, ma un rapporto di natura privatistica fra privati, che comporta un accertamento, meramente incidentale, in ordine alla debenza dell'imposta contestata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2064 del 2011 Rv. 616311 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

*M. (LIO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/05/2012*

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Recupero accisa - Prescrizione del diritto - Realizzazione dell'evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza dell'esito - Esclusione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di recupero dell'accisa e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'effetto interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata, dallo stesso citato articolo ed in forza della "ratio" ad esso sottesa, alla circostanza, oggettiva, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dal relativo esito, indipendentemente quindi dal soggetto al quale sia stato imputato il reato e dalla partecipazione al giudizio penale di tutti i debitori coobbligati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 24251 del 2019 Rv. 655146 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25611 del 12/11/2020 (Rv. 659647 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

M. (LIO SERGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 15/05/2012

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Recupero accisa - Prescrizione del relativo diritto - Realizzazione dell'evento interruttivo ex art. 15 TUA - Decorrenza del termine - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Rilevanza della costituzione di parte civile della Amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di recupero di accise e prescrizione del relativo diritto all'imposta, realizzatosi l'evento interruttivo di cui all'art. 15 TUA, "ratione temporis" applicabile, la decorrenza del termine di prescrizione è ricollegata alla circostanza, oggettiva, del passato in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale, a prescindere dalla costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale, atteso che rileva non la pronunzia dispositiva (di assoluzione o condanna) per gli effetti estensivi nel giudizio civile dell' accertamento in essa contenuto (ex artt. 651, 651 bis, 652, 654 c.p.p.), bensì il momento conclusivo in sé, al quale si correla il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 651 bis, Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 24251 del 2019 Rv. 655146 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25521 del 12/11/2020 (Rv. 659646 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

P. (ROMANO ANNANTONIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/03/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni a mezzo posta - Esecuzione mediante operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Efficacia nel periodo intercorrente tra il d.lgs. n. 58/2011 e la l. n. 124 del 2017 - Fidejussione limitatamente agli atti amministrativi e tributari - Sussistenza - Esclusione degli atti giudiziari - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4, Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58, Legge 04/08/2017 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25351 del 11/11/2020 (Rv. 659503 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GRASSI CLAUDIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/01/2013

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notificazione in caso di irreperibilità relativa del destinatario - Procedimento ex art. 140 c.p.c. - Necessità - Conseguenze in tema di prova del suo perfezionamento - Obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento - Fondamento

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6788 del 2017 Rv. 643482 - 01, N. 4799 del 2017 Rv. 643121 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25352 del 11/11/2020** (Rv. **659504 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (TARDELLA GIANMARCO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/08/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva di gruppo - Liquidazione - Regime anteriore alla l. n. 244 del 2007 - Eccedenze detraibili di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 sottratte alla autonoma compensabilità da parte delle società del gruppo - Individuazione - Eccedenze maturate da società controllante e controllata indipendentemente da maturazione dei crediti - Ragioni.

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della l. n. 244 del 2007, rientrano nel novero delle eccedenze detraibili di cui all'art. 73, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 1972 - sottratte all'autonoma e individuale compensabilità da parte delle società del gruppo - non soltanto quelle maturate dalle società controllate, ma anche quelle della stessa controllante a prescindere dall'anno di maturazione dei crediti che le compongono, perdendo tutte le società del gruppo - compresa la controllante - la disponibilità dei saldi emergenti dalle proprie risultanze periodiche.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12642 del 2017 Rv. 644238 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25414 del 11/11/2020** (Rv. **659512 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

S. (GLENDE CESARE FEDERICO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/11/2011

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972 - Affermazione, da parte del contribuente, della simulazione della compravendita di immobile e del mancato pagamento del prezzo - Onere della prova contraria gravante sullo stesso - Contenuto - Prova fondata su dichiarazione di terzi al di fuori del giudizio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l'acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell'atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell'assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l'azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5991 del 2006 Rv. 588013 - 01, N. 21442 del 2014 Rv. 632501 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25349 del 11/11/2020 (Rv. 659502 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (COLUCCIA MARIA ASSUNTA)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/02/2012

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Trasferimento credito dalla controllata alla controllante - Compensazione di quest'ultima con proprio debito di imposta - Prestazione di garanzia - Art. 6 d.m. 13 dicembre 1979, attuativo dell'art. 73, u.c., d.P.R. n. 633 del 1972 - Rinvio recettizio all'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e imposizione di garanzie - Necessità - Assenza dei presupposti - Versamento all'Ufficio finanziario dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate

In tema di pagamento dell'IVA, la fattispecie compensativa infragruppo si realizza - secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, che opera un rinvio recettizio all'art. 38 bis, comma 2, del d.p.r. cit. - soltanto in seguito alla prestazione delle garanzie indicate; di talché, in mancanza di esse, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio finanziario entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21299 del 2018 Rv. 650061 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25347 del 11/11/2020 (Rv. 659501 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PICCO VALENTINA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/10/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Preferenze tariffarie generalizzate - Ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Assenza di dubbi sull'origine reale delle merci da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione - Sufficienza dell'informativa Olaf

In tema di preferenze tariffarie generalizzate, non è obbligatorio il ricorso alla procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione nel caso in cui le autorità doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, i quali possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 03/07/1993 num. 2454 art. 80, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 10

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 892 del 2020 Rv. 656737 - 01, N. 5892 del 2013 Rv. 625397 - 01, N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25417 del 11/11/2020 (Rv. 659505 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

A. (GIUSTI EGIDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 15/09/2015

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta sulle successioni - Omessa dichiarazione - Liquidazione d'ufficio dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine quinquennale ex art. 34 d.P.R. n. 637 del 1972 - Successiva presentazione della dichiarazione - Permanenza dei poteri di rettifica in capo all'Amministrazione - Termine triennale dalla presentazione della dichiarazione - Fondamento.

In tema d'imposta sulle successioni, l'Amministrazione, in caso di omessa dichiarazione, deve procedere, ai sensi dell'art. 34 d.p.r. n. 637 del 1972 applicabile "ratione temporis", alla liquidazione d'ufficio dell'imposta nel termine di cinque anni dall'apertura della successione; nondimeno, una volta scaduto tale termine, la successiva presentazione volontaria della relativa dichiarazione, obbligando il contribuente a pagare l'imposta auto-liquidata, consente all'Amministrazione, in presenza di errori, di procedere alla sua eventuale rettifica nel termine di tre anni previsto dall'art. 34 cit., permanendo in capo a quest'ultima il potere di operare la corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'obbligo tributario gravante sul contribuente e della necessità che esso sia assolto in conformità a legge.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 34 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 694 del 2015 Rv. 633941 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25115 del 10/11/2020 (Rv. 659500 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO.

T. (DRUDA DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/12/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Efficacia della procedura - Presupposti - Pagamento della prima rata e prestazione della garanzia - Omissione di uno dei due adempimenti - Conseguenze - Permanenza della originaria pretesa tributaria.

In materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia rappresentano i presupposti fondamentali ed imprescindibili per l'efficacia della procedura e non una mera modalità esecutiva; sicché, quando risulti omesso uno dei due adempimenti, la procedura non può dirsi perfezionata e, dunque, permane nella sua integrità l'originaria pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 2161 del 2019 Rv. 652270 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020 (Rv. 659499 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/10/2012

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Processo tributario - Mancata produzione dell'atto impugnato e della sua notifica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Contestazione sulla tempestività del ricorso - Onere della prova - A carico di colui che impugna - Contenuto - Allegazione dell'atto impugnato e della avvenuta notifica.

Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 21, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 22

Massime precedenti Vedi: N. 10209 del 2018 Rv. 647969 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25096 del 10/11/2020 (Rv. 659938 - 01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

M. (ELEFANTE TULLIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/07/2017

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Dazio antidumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese - Abrogazione con Reg. di esecuzione (UE) n. 278 del 2016 - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore - Rimborsabilità dei dazi riscossi prima di tale data - Esclusione - Fondamento - Irretroattività della abrogazione - Applicabilità del principio del "favor rei" - Esclusione.

In tema di dazi doganali, l'abrogazione delle misure "antidumping" sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento cit. che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del "favor rei".

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 26/02/2016 num. 278 art. 2

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 28668 del 2019 Rv. 655733 - 01, N. 3608 del 2020 Rv. 656973 - 01, N. 29649 del 2019 Rv. 655746 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25257 del 10/11/2020 (Rv. 659557 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LEUZZI SALVATORE.

Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/02/2012

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Iva - "Premi impegnativa" - Assoggettabilità a iva - Esclusione - Fondamento - Assenza di corrispettività - Conseguenze - Detrazione iva da parte del destinatario della prestazione - Esclusione.

I "premi impegnativa" non sono assoggettabili ad IVA ove manchi un legame diretto e immediato tra prestazione e corrispettivo, sicché, mancando il requisito della corrispettività di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, il destinatario della prestazione non ha diritto alla detrazione dell'Iva, la quale è ipotizzabile soltanto quando l'imposta assolta sia dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25119 del 10/11/2020 (Rv. 659698 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CHIARI OMAR)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 10/12/2014

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Imposta di registro - Avviso di liquidazione per integrazione dell'imposta versata - Notificato al notaio rogante che si è avvalso della procedura di registrazione telematica - Legittimazione alla impugnazione - Parti contraenti - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/01/2000 num. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18493 del 2010 Rv. 614599 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17357 del 2020 Rv. 659509 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25137 del 10/11/2020** (Rv. **659556 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/02/2013

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Avviso di accertamento - Notificazione nel domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 - Possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c. - Sussistenza.

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purchè ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Decr. Legisl. Pres. 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23277 del 2020 Rv. 659086 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25070 del 09/11/2020** (Rv. **659937 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CHIESI GIAN ANDREA.** Relatore: **CHIESI GIAN ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (D'UONNOLO GIOVANNI)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/01/2011

179846 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - PRESCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024251/2019 65514601

Massime precedenti Conformi: N. 24251 del 2019 Rv. 655146 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24880 del 06/11/2020** (Rv. **659511 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA.** Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

C. (CASSOL BARBARA) contro M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/12/2013

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Apertura di concordato preventivo - Rilevanza rispetto all'accertamento tributario mediante iscrizione a ruolo, all'emissione di cartella e alla irrogazione di sanzioni e accessori maturati fino all'apertura della procedura concorsuale - Esclusione - Rilevanza come causa di forza maggiore - Insussistenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9440 del 2019 Rv. 653362 - 01, N. 23322 del 2018 Rv. 650761 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24892 del 06/11/2020 (Rv. 659555 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

G. (PEZZALI PAOLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/07/2013

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Sistema della riscossione - Iscrizione a ruolo - Termini di decadenza ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ambito applicativo - Imposte dirette - Estensione alle imposte indirette - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di imposta di successione.

Il sistema di riscossione mediante iscrizione a ruolo, nel cui ambito devono essere osservati i termini di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, si applica, dopo il 1° luglio 1999, alle sole imposte dirette, atteso che l'unico fondamento normativo della sua estensione alle imposte indirette era costituito dal titolo III del d.P.R. n. 43 del 1988, che è stato tuttavia abrogato dall'art. 68 del d.lgs. n. 113 del 1999, con la decorrenza sopra indicata. Pertanto, in caso di imposta di successione, la notifica della cartella di pagamento, che assolve alla sola funzione di mezzo di riscossione, non è soggetta a termini di decadenza, senza che ciò contrasti con l'esigenza, costituzionalmente inderogabile, di non lasciare troppo a lungo esposto il contribuente all'azione esecutiva del fisco, posto che detta esigenza rileva nei soli casi in cui la liquidazione dell'imposta debba avvenire esclusivamente a mezzo della cartella, ma non anche quando ciò avvenga mediante l'apposito avviso e sia l'attività di liquidazione ad essere soggetta a termini di decadenza, come stabilito, in materia, dall'art. 27 del d.lgs. n. 346 del 1990, che prevede un termine di decadenza biennale per la notifica dell'avviso di liquidazione, e dal successivo art. 41, che prevede la soggezione del credito da riscuotere, dopo la sua liquidazione, all'ordinaria prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 com. 5 lett. A CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 68, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 1974 del 2015 Rv. 635033 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 13929 del 2011 Rv. 618453 - 01, N. 15184 del 2020 Rv. 658360 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020 (Rv. 659694 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

P. (LOVATI MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/05/2014

138154 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE Contenzioso tributario - Querela di falso - Proponibilità nel giudizio di cassazione - Limiti - Documenti attinenti al relativo giudizio - Sussistenza - Atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità con giudizio di revocazione della sentenza impugnata.

In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerne documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64

Massime precedenti Conformi: N. 15885 del 2000 Rv. 542692 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2343 del 2019 Rv. 652660 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

P. (DE SANTIS FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2015

138117 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verifica ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.

Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verifica ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 8766 del 2018 Rv. 648145 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24706 del 05/11/2020 (Rv. 659812 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (TURCO MARIALUCREZIA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/09/2016

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Operazione di importazione - Dichiarazione di intento ex art. 8, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972 - Irregolarità nella sua compilazione per mancata indicazione della natura dei beni importati e della fattura di acquisto - Assoggettabilità a sanzione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione.

In tema d'IVA e con riferimento alle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta, l'irregolare compilazione della dichiarazione di intento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, relativa a un'operazione di importazione che non contenga l'indicazione della natura dei beni importati, né gli estremi della fattura di acquisto, non è soggetta alla sanzione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471 del 1997, la quale si applica solo in caso di importazione effettuata in assenza dei presupposti sostanziali per l'accesso, ovvero in caso di assenza della dichiarazione di intento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9586 del 2019 Rv. 653364 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24732 del 05/11/2020 (Rv. 659496 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (NUSSI MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 18/02/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Annullamento di pretesa tributaria e sanzioni - Impugnazione afferente la sola imposta annullata - Estensione anche alle sanzioni - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Nel caso di annullamento di una pretesa tributaria e delle relative sanzioni, l'impugnazione proposta con esclusivo riferimento all'imposta annullata si estende, in virtù del proprio effetto espansivo interno, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione della pretesa, sempre che esse non siano state annullate per ragioni differenti ed autonome rispetto all'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23985 del 2019 Rv. 655106 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020 (Rv. 659497 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

L. (MARINI GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/10/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Iscrizione a ruolo senza emissione di avviso di accertamento - Condizioni - Verifica meramente cartolare - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fonda sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4360 del 2017 Rv. 643321 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24716 del 05/11/2020 (Rv. 659495 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: DINAPOLI MARCO. Relatore: DINAPOLI MARCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BOCCIA BARBARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/12/2017

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Tributo doganale - Mancato pagamento derivante da atto qualificabile come reato - Proroga termine di prescrizione e decadenza - Condizioni - Formulazione della "notitia criminis" che individui illecito penale incidente su presupposto di imposta - Sussistenza - Necessità di individuazione dell'autore materiale dell'illecito.

In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, ai fini della proroga sino a tre anni del termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione e di quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, è sufficiente che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, non essendo necessario individuare sin da quel momento l'autore materiale del reato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 26045 del 2016 Rv. 641951 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 615 del 2018 Rv. 646805 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24713 del 05/11/2020 (Rv. 659714 - 01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: DINAPOLI MARCO. Relatore: DINAPOLI MARCO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (RUSSO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/07/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Iva - Attività oggetto di clausola di delega al coassicuratore - Esenzione da Iva - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11442 del 2018 Rv. 648201 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24708 del 05/11/2020 (Rv. 659713 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

U. (SALVINI LIVIA) contro A.

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE ROMA, 21/10/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Fusione per incorporazione di società - Calcolo della percentuale detraibile per operazioni esenti (c.d. "pro rata") nell'anno della fusione - Ammontare complessivo di operazioni imponibili ed esenti - Necessità - Rilevanza di distinti "pro rata" per ciascuna società - Esclusione - Conseguenze in tema di credito Iva.

In tema di IVA, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in altra, ai fini del calcolo della percentuale detraibile da quest'ultima in relazione al compimento di operazioni esenti (c.d. "pro rata") per l'anno d'imposta in cui si è perfezionata la fusione, occorre avere riguardo all'ammontare complessivo e aggregato delle operazioni imponibili ed esenti effettuate da tutte le società coinvolte, senza che sia possibile tener conto di distinti "pro rata", per ciascuna delle società incorporate, per il periodo antecedente alla fusione stessa. Ne consegue che la società incorporante non può legittimamente chiedere a rimborso un credito IVA vantato da una società incorporata e derivante dalle operazioni effettuate nell'anno di perfezionamento della

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

fusione, in quanto - avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 2504, comma 4, c.c. e dall'art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 nel testo vigente "ratione temporis" - la fusione stessa determina l'estinzione delle società incorporate, col subentro dell'incorporante nell'esercizio dei relativi diritti ed obblighi, mentre il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, anche se definitivamente conseguito dalla stessa società incorporata, va ulteriormente conformato alle risultanze emergenti dall'unica dichiarazione IVA annuale presentata dalla società incorporante, ai fini del suo esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19698 del 2010 Rv. 614542 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24516 del 04/11/2020 (Rv. 659494 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **GILOTTA BRUNO.** *Relatore:* **GILOTTA BRUNO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 27/11/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Irap - Presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione - Contenuto.

In tema di IRAP, il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni meramente esecutive.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17245 del 2019 Rv. 654598 - 01, N. 24702 del 2019 Rv. 655162 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24621 del 04/11/2020 (Rv. 659811 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (NICCOLINI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 11/06/2013

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Recupero aiuti di Stato - Applicazione della procedura ex art 1 d.l. n. 10 del 2007, conv. dalla l. n. 46 del 2007 - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Rettifica del reddito imponibile dall'Agenzia delle Entrate - Emissione dell'avviso di accertamento ex art 39, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Conseguenze in tema di riscossione coattiva.

In tema di recupero di aiuti di Stato, la procedura relativa all'azione da porre in essere è assoggettata esclusivamente alle regole di cui all'art. 1, d.l. n. 10 del 2007, conv. in l. n. 46 del 2007, essendo inapplicabile l'ordinaria disciplina in tema di accertamento del reddito imponibile, in quanto la disposizione del decreto citato è stata emanata al fine di assicurare il rispetto, da

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

parte dello Stato italiano, del dovere di procedere al recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario. Ne consegue che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rettifichi il reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l'avviso di accertamento ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, trovando applicazione la procedura di autoliquidazione di cui l'art. 27, l. n. 62 del 2005, richiamato dall'art. 1, d.l. n. 10 del 2007 ai soli fini della quantificazione delle imposte da restituire, alla quale segue l'ingiunzione di pagamento e, nel caso di mancato versamento delle relative somme, l'iscrizione a ruolo ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, sicché, in caso di riscossione coattiva, l'anno di riferimento per il computo dell'aggio va determinato in considerazione del sorgere dell'entrata oggetto di autoliquidazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 27 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24536 del 2017 Rv. 646122 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24554 del 04/11/2020 (Rv. 659810 - 01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **FICHERA GIUSEPPE.**

Relatore: **FICHERA GIUSEPPE.**

Y. (SOMENZI SANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 01/08/2013

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15, d.P.R. n. 602 del 1973 - Successivo annullamento in sede giurisdizionale dell'atto presupposto - Conseguenze - Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 564 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Necessità del passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.

In tema di riscossione delle imposte, in caso di iscrizione provvisoria a ruolo, ex art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, alla quale sia seguito l'annullamento dell'atto impositivo presupposto in sede giurisdizionale, si applica l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1992, in base al quale il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, a prescindere sia dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l'atto presupposto, sia dall'impugnativa della cartella provvisoria spiccata dal concessionario della riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27803 del 2018 Rv. 651083 - 01, N. 740 del 2019 Rv. 652157 - 01, N. 30775 del 2018 Rv. 651618 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24517 del 04/11/2020** (Rv. **659808 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **GILOTTA BRUNO**. Relatore: **GILOTTA BRUNO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CASTAGNOLI EVA)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/01/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni - Principio di stretta legalità - Applicabilità di sanzione per omesso versamento di imposta a fattispecie di ottenimento di rimborso non dovuto - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazioni tributarie, la sanzione prevista per la dichiarazione di credito inesistente non è applicabile alla fattispecie di rimborso non dovuto, atteso che il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie, in assenza di una medesima "ratio" sanzionatoria, preclude l'applicazione della sanzione a fattispecie diversa da quella prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21390 del 2020 Rv. 659472 - 01, N. 9492 del 2017 Rv. 643919 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24542 del 04/11/2020** (Rv. **659936 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

A. (ALESSI GAETANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 08/07/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di ubicazione dell'immobile - Necessità della sua effettività - Sussistenza - Conseguenze - Attività di avvocato - Ambito astratto di esercizio: distretto e territorio nazionale - Irrilevanza ai fini agevolativi.

In tema di imposta di registro, l'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 per l'acquisto della "prima casa" postula, per la sua fruizione, che l'acquirente risieda o svolga la propria attività, anche non in via esclusiva o prevalente, purché effettiva, nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile, sicché non può spettare all'avvocato, avente residenza e studio legale in altro Comune, in ragione della coincidenza dell'ambito territoriale di attività con quello del Distretto di Corte d'Appello o, ai sensi dell'art. 4 R.D. n. 1578 del 1933, dell'intero territorio nazionale, in quanto meramente astratta.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1 com. 1 lett. A, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6501 del 2018 Rv. 647489 - 01, N. 8771 del 2000 Rv. 538100 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24550 del 04/11/2020** (Rv. **659809 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **NAPOLITANO ANGELO**. Relatore: **NAPOLITANO ANGELO**.

D. (CASSANO UMBERTO) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/02/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposte indirette - Accertamento della base imponibile per atto di trasferimento di immobile - Presunzione semplice - Poteri del giudice - Valutazione sui soli valori OMI - Esclusione - Ragioni - Necessità di ulteriori indizi.

In tema di imposte indirette, l'accertamento di maggior valore di un immobile oggetto di atto di trasferimento, ai fini della determinazione della base imponibile, ancorché fondato su una presunzione semplice di cui all'art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54, d.P.R. n. 633 del 1972, non impedisce al giudice di basare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dai valori OMI, siccome privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 21813 del 2018 Rv. 650330 - 01, N. 2155 del 2019 Rv. 652213 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24396 del 03/11/2020** (Rv. **659493 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

P. (CASA FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 06/11/2012

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Imposte prodotti alcolici - Osservazioni ex art. 12 l. n. 212 del 2000 da parte del contribuente - Accoglimento delle stesse in sede amministrativa e rinnovazione delle operazioni di accertamento e controllo - Termine iniziale di prescrizione quinquennale ex art. 15, commi 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza - Data di emissione del nuovo processo verbale in sostituzione del primo - Sussistenza - Eccezioni.

In tema di imposte sui prodotti alcolici, qualora il contribuente proponga osservazioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) avverso il processo verbale di constatazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis") e le stesse siano accolte in sede amministrativa, con conseguente rinnovazione delle operazioni di accertamento e controllo, il primo termine iniziale della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del cit. d.lgs. (nel caso di 'comportamenti omissivi', o di accertamento delle deficienze di prodotto), va individuato nella data di emissione del nuovo processo verbale, che al primo si sia sostituito (esplicitamente o implicitamente revocandolo), a meno che non risulti che le violazioni con esso accertate siano fondate sulla medesima situazione di fatto di cui al primo accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 19

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24299 del 03/11/2020** (Rv. **659490 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

F. (ROSI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/11/2013

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Provvedimento di attribuzione o modificazione di rendita catastale - Soggetti nei cui confronti rilevano - Intestatari della relativa partita - Conseguenze - Legittimazione all'impugnazione - Mancata coincidenza col soggetto passivo dell'imposta - Irrilevanza

I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della l. n. 342 del 2000, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, ne' a diversa conclusione puo' condurre il rilievo che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'ICI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 807 del 2018 Rv. 647099 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24312 del 03/11/2020** (Rv. **659491 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE.** Relatore:

NICASTRO GIUSEPPE.

F. (DE STEFANO ANGELA MARIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 06/06/2012

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI Irpeg e Irap - Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale presentata da curatore fallimentare - Valore rimanenze -Determinazione induttiva sulla base di comparazione tra valore contabile indicato in bilancio e valore merci calcolato in sede di inventario - Illegittimità - Fondamento.

In tema di accertamento IRPEG e IRAP, è illegittimo l'avviso in rettifica che sia fondato sulla differenza tra il valore delle rimanenze indicato in bilancio e quello riportato nella successiva perizia di stima disposta dal curatore fallimentare in sede di redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9, c.c., è vincolato al criterio principale del costo ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423-bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero di realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 39, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2426

Massime precedenti Conformi: N. 12165 del 2009 Rv. 608455 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24314 del 03/11/2020** (Rv. **659492 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**.

I. (*BASILAVECCHIA MASSIMO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/02/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disapplicazione della disciplina delle società di comodo - Istanza di interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 - Tacita ammissione sulla sussistenza dei relativi presupposti applicativi - Esclusione - Fondamento.

L'istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600 del 1973 (nella specie applicabile "ratione temporis"), con la quale il contribuente richiama la disapplicazione della disciplina sulle società "di comodo" ex art. 30 della legge n. 724 del 1994, costituendo estrinsecazione di una facoltà diretta a conseguire, attraverso l'accertamento preventivo dell'Amministrazione finanziaria, la conoscenza in ordine alla produzione, o meno, degli effetti penalizzanti delle norme antielusive, non implica una tacita ammissione circa la ricorrenza dei relativi presupposti applicativi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 CORTE COST.

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24314 del 03/11/2020** (Rv. **659492 - 02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **MANCINI LAURA**. Relatore: **MANCINI LAURA**.

I. (*BASILAVECCHIA MASSIMO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 04/02/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Società di comodo - Impossibilità di conseguire il reddito minimo per situazioni di carattere straordinario - Contenuto.

In tema di società "di comodo", l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell'attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali ovvero ne ritardi l'avvio oltre il primo periodo di imposta.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24288 del 03/11/2020** (Rv. **659488 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**.
(Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DE SANTIS FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/12/2011

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Litispendenza - Alla data in cui la notifica del ricorso si è perfezionata con la ricezione dal destinatario - Sussistenza - Data di deposito del ricorso - Irrilevanza - Fondamento.

Nel giudizio tributario, la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. n. 546 del 1992, e non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del medesimo d.lgs., costituendo questo un adempimento ulteriore che non incide sull'esistenza del processo, ma ne preclude la sola prosecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26535 del 2014 Rv. 633907 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020** (Rv. **659510 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

A. (PELLEGRINO CARMINE) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/11/2014

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Tributi - Prescrizione non decennale - Se previsto dalla legge - In assenza applicabilità del termine di prescrizione decennale - Conseguenze - Estensione delle cause interruttive previste dall'ordinamento.

I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641633 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24289 del 03/11/2020** (Rv. **659489 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FISCHIONI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/02/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Operazione non imponibile - Imposta erroneamente corrisposta - Detraibilità - Esclusione - Modifica di cui alla l. n. 205 del 2017 - Irrilevanza - Fondamento - Limiti di applicazione di questa disposizione.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, della l. n. 205 del 2017 all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997. Invero, indipendentemente dalla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, del d.l. n. 34 del 2019, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 6 com. 3, Legge 28/06/2019 num. 58, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 935 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24001 del 2018 Rv. 651059 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 24396 del 03/11/2020 (Rv. 659493 - 03)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

P. (CASA FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 06/11/2012

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI, PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Imposte su prodotti alcolici contenuti in recipienti di legno - Abbuono accisa per cali tecnico-naturali in misura forfetaria ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, 1 e 4 d.m. n. 55 del 2000 e tabella A - Ricovero recipienti in magazzini suggellati da competente Ufficio tecnico di finanza - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposte sui prodotti alcolici, qualora essi siano contenuti in recipienti di legno, l'abbuono dall'accisa per cali tecnici e naturali in misura forfettaria, come previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 e 1 e 4 del d.m. n. 55 del 2000 e relativa tabella "A" (nel testo vigente "ratione temporis"), non è subordinato alla circostanza che detti recipienti siano contenuti in magazzini suggellati dal competente Ufficio tecnico di finanza, sicché detto abbuono, concorrendo gli ulteriori presupposti di legge, deve essere riconosciuto nella misura del 4% in volumi anidri, con l'ulteriore maggiorazione dell'1% in volumi anidri qualora i recipienti abbiano una portata inferiore ai quattro ettolitri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4 com. 3, Decr. Minist. Finanze 13/01/2000 num. 55

Sez. 5 - , Sentenza n. 24396 del 03/11/2020 (Rv. 659493 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)

P. (CASA FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 06/11/2012

179819 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (COLI, GIACENZE DI LAVORAZIONE, PRODOTTI DISTRUTTI,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

PRODOTTI ESPORTATI) - IN GENERE Recupero accise su prodotti alcolici - Termine quinquennale di prescrizione ex artt. 2, comma 2, e 15, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza - Data di immissione in consumo del prodotto - Presentazione del prospetto riepilogativo quindicinale da parte del contribuente fabbricante - Necessità - Fondamento.

In tema di recupero delle accise su prodotti alcolici, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, e 15, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis"), decorre dalla "immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato", va riferito alla data di presentazione del prospetto riepilogativo quindicinale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell'attuazione del tributo, assumendo rilievo il momento in cui l'Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 4, del cit. d.lgs., nonché dell'art. 7, comma 2, lett. a), del d.m. n. 153 del 2001 (anch'esso, nel testo vigente "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15, Decr. Minist. Finanze 27/03/2001 num. 153

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24223 del 02/11/2020 (Rv. 659486 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

M. (MAISTO GUGLIELMO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 19/03/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Reddito di impresa - Beni soggetti all'agevolazione di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997 - Beni patrimoniali - Sussistenza - Estensione ai beni strumentali - Esclusione - Fondamento - Applicazione al reddito personale del socio - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reddito di impresa, l'agevolazione di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997, da leggersi in combinato con l'art. 90 del d.P.R. n. 917 del 1986, si riferisce ai soli casi in cui il reddito immobiliare venga determinato secondo il criterio del reddito fondiario e dunque ai soli beni patrimoniali e non anche agli immobili strumentali o beni merce, giacché mentre per i primi i costi sostenuti non concorrono alla determinazione del reddito quali componenti negativi, ma costituiscono un onere che viene alleviato con la suddetta agevolazione, per i secondi il reddito (d'impresa) è il risultato di una somma algebrica tra le entrate e i costi sostenuti per conseguirle, i quali sono deducibili dall'imponibile, sicché l'estensione ad essi dell'agevolazione in questione si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e pertanto in un'indebita locupletazione, siccome non correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Tale principio opera, peraltro, anche quando il reddito in relazione al quale si invoca la deduzione sia quello personale del socio, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 917 del 1986, essendo esso il risultato di operazioni contabili operate a monte in capo alla società, ancorché la sua imputazione sia trasferita in capo ai singoli soci ai fini della tassazione diretta delle persone fisiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che non avevano riconosciuto l'agevolazione con riguardo a un terreno agricolo facente parte del patrimonio di una società semplice sul presupposto che esso fosse funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale della stessa, senza considerare né la natura del bene, né la sua destinazione all'attività di produzione o di scambio della società, che, in questo caso, non era imputata alla società, che lo utilizzava locandolo a terzi).

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1997 num. 449 art. 1, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25568 del 2015 Rv. 638011 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24226 del 02/11/2020 (Rv. 659487 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. Rietta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/03/2012

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Conseguenze - Contraddittorio instaurato nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l'inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2000 Rv. 536015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23096 del 2012 Rv. 625132 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14815 del 2008 Rv. 603330 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24220 del 02/11/2020 (Rv. 659485 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

F. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro A. Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Compensazione - Effetti - Estinzione dei due debiti e non rilevabilità d'ufficio - Estensione al processo tributario - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte della Amministrazione finanziaria in grado d'appello - Esclusione.

In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall'art. 1242, comma 1, c.c., circa l'efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d'ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 13126 del 2016 Rv. 640141 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25719 del 13/11/2020 (Rv. 659569 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 19/06/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono ex l. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9 - Oggetto - Debito tributario - Estensione ai crediti - Esclusione - Fondamento.

In tema di cd. "condono tombale", l'Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l'accertamento dell'imponibile ovvero il perseguimento di finalità transattive o di compensazione dei crediti e dei debiti - elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20829 del 2020 Rv. 659062 - 01, N. 32257 del 2018 Rv. 652177 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 16692 del 2017 Rv. 644800 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25706 del 13/11/2020 (Rv. 659826 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

Z. (ZEFFIRO CEGLIA MAURIZIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2019

279066 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI CHE CONTENGONO PIU' DISPOSIZIONI - IN GENERE Imposta di registro - Tassazione per enunciazione - Richiamo nell'atto al negozio realizzato in forma scritta o orale - Necessità - Contenuto.

In tema di imposta di registro, la tassazione per enunciazione ha quale presupposto l'indicazione, nell'atto soggetto a registrazione, di tutti gli elementi, natura e contenuto, del rapporto giuridico tra le parti, tanto nel caso in cui venga stipulato in forma scritta, quanto in quella orale, con la conseguenza che, ai fini della tassazione, è insufficiente un generico rinvio ad un rapporto tra le stesse parti non denunziato, essendo necessario che le circostanze enunciate siano sufficienti in sé a dare certezza di quel rapporto giuridico, senza ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4096 del 2012 Rv. 621463 - 01, N. 32516 del 2019 Rv. 656035 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25501 del 12/11/2020 (Rv. 659825 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CAPOZZI RAFFAELE. Relatore: CAPOZZI RAFFAELE. P.M. ALOISI MIRTO.

B. (DE LUCA FRANCESCO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/03/2018

178444 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SCRITTURE CONTABILI - INVENTARIO E BILANCIO Redazione del bilancio - Mancata corrispondenza della materia tributaria con quella civilistica - Fondamento - Differenza tra utile e reddito imponibile - Conseguenze.

I principi civilistici in materia di predisposizione del bilancio non sono vincolanti in ambito tributario, in quanto il reddito imponibile non corrisponde all'utile civilistico, ben potendo il Fisco pretendere che sia fornita la prova della correlazione tra operazioni contabili e realtà economiche e, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti o prescindere del tutto dalle risultanze di bilancio, salva la prova contraria riconosciuta al contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14999 del 2020 Rv. 658359 - 01, N. 33976 del 2019 Rv. 656544 - 01, N. 3009 del 2007 Rv. 595942 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020 (Rv. 659465 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: RAGONESI VITTORIO. Relatore: RAGONESI VITTORIO.

P. (COLOMBARO RENZO) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/06/2017

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella esattoriale - Notifica effettuata a mani del socio di società di persone dopo l'estinzione della stessa per cancellazione da registro imprese - Validità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di cartelle esattoriali, è valida la notifica effettuata a mani di uno dei soci della società di persone dopo la sua estinzione a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, giacché - analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.p.r. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti vevoli nei confronti degli eredi - essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa validamente azionata nei confronti della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 4, Cod. Civ. art. 2495 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25487 del 2018 Rv. 650804 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020** (Rv. **659465 - 02**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **RAGONESI VITTORIO**. Relatore: **RAGONESI VITTORIO**.

P. (COLOMBARO RENZO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/06/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Applicabilità in caso di accertamento "a tavolino" - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01, N. 27420 del 2018 Rv. 651436 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza** n. 26984 del 26/11/2020 (Rv. 659553 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

F. (PASSI MASSIMILIANO) contro S. (CUTRONA FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Rapporti societari - Responsabilità del socio amministratore - Controversia relativa - Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dello Stato della sede della società - Esclusione - Fondamento.

In tema di giurisdizione, tra le domande inerenti alla "validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o delle decisioni dei loro organi" - che l'art. 22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, affida alla giurisdizione esclusiva dello Stato in cui esse hanno sede - non rientra la domanda proposta, da un socio contro altro socio ed amministratore della società da entrambi costituita, volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivanti da irregolarità da quest'ultimo commesse nella detta veste, atteso che una siffatta controversia non coinvolge il patto costitutivo della società o atti da essa compiuti tramite i suoi organi rappresentativi, né comunque è proposta contro la società medesima, ma attiene soltanto ai rapporti tra i due soci, ed è diretta a far valere una responsabilità del convenuto di natura personale, ancorché collegata a comportamenti asseritamente implicanti abuso della posizione di socio o di amministratore.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22

Legge 31/05/1995 num. 218

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 385 del 2005 Rv. 578556 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 26984 del 26/11/2020 (Rv. 659553 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

F. (PASSI MASSIMILIANO) contro S. (CUTRONA FRANCESCO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Patti parasociali - Controversia relativa - Titolo di giurisdizione esclusiva ex art. 22, punto 2, del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie relative a patti parasociali, non trova applicazione il titolo di giurisdizione esclusiva che l'art.22, punto 2, del Regolamento Ce n. 44 del 2001, riserva al giudice dello Stato membro in cui si trova la sede della società per le cause sulla validità, nullità o scioglimento della stessa o delle decisioni dei suoi organi; ciò in ragione della necessità di interpretare in senso restrittivo le regole che, fissando titoli giurisdizionali speciali o esclusivi, pongono deroghe al titolo generale di cui all'art. 2 del Regolamento medesimo - il quale radica la giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio -, nonchè in considerazione del rilievo che l'ambito circoscritto alle parti dell'efficacia dei patti parasociali esclude che essi possano incidere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sulla "validità delle decisioni" degli organi della società, rimanendo quest'ultima soggetto terzo rispetto a detti patti.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2
Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 22

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Domanda di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 - Giudice competente - Individuazione.

174 TRASPORTI - 129 RITARDO O INADEMPIMENTO

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

La domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal Regolamento (CE) n. 261 del 2004 è soggetta alle regole di giurisdizione e di competenza "ordinarie", stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012. Ne consegue che, ove la suddetta domanda scaturisca da un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, essa è devoluta, ex art. 7, comma 1, n. 1), lett. b), del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, alla competenza del giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto, laddove tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza della CGUE nel senso che tanto il luogo di partenza del velivolo, quanto quello di arrivo, devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di "fornitura principale" dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3561 del 2020 Rv. 656952 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 05)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 054 CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Domande di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento UE n. 261 del 2004 e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposte dal passeggero contro il vettore aereo -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Connessione ai fini della competenza - Sussistenza - Fondamento - Disciplina - Individuazione.

Le domande di pagamento dell'indennizzo ai sensi del Regolamento (CE) n. 261 del 2004 e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposte dal passeggero contro il vettore aereo, presentano profili di connessione, sia quanto ai presupposti di fatto, che sono identici per entrambe, sia per pregiudizialità, atteso che, in presenza di danni eccedenti l'indennizzo, l'importo di questo, se già percepito, va defalcato dal risarcimento, giusta la previsione di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sicché i rapporti tra le due domande separatamente proposte devono essere coordinati secondo le previsioni dettate, in materia di connessione, dall'art. 30 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215

Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261

Sez. U - , **Sentenza** n. 26497 del 20/11/2020 (Rv. 659463 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (BOTTINI MARINO VITTORIO) contro C. (PAFUNDI GABRIELE)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/11/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Processo amministrativo - Omessa deduzione di questione di giurisdizione sia in primo che in secondo grado - Giudicato implicito - Configurabilità - Fondamento.

Nel processo amministrativo, ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, deve ritenersi maturato, sul punto, il giudicato implicito, stante la preclusione di cui all'art. 9 c.p.a., che regola la deduzione delle questioni di giurisdizione nell'ambito delle specifiche norme processuali che strutturano il rito del relativo plesso giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 03, N. 10438 del 2018 Rv. 648269 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 27357 del 30/11/2020 (Rv. 659691 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

B. (ADAMI PIETRO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2013

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 002 CONFLITTO DI GIUDICATI

COSA GIUDICATA CIVILE - CONFLITTO DI GIUDICATI Pronuncia del giudice ordinario di merito o del giudice amministrativo - Giudicato implicito sulla giurisdizione e decisione nel merito - Efficacia esterna al processo - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Prevalenza - Criterio temporale - Applicabilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudicato implicito sulla giurisdizione, contenuto in una statuizione di merito del giudice ordinario o amministrativo, spiega effetti al di fuori del processo in cui la decisione è resa, sicchè, in caso di conflitto di giudicati, la risoluzione è affidata alla regola di prevalenza del giudicato successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi:* N. 13804 del 2018 Rv. 648694 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26595 del 2018 Rv. 650876 - 01, N. 16458 del 2020 Rv. 658629 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 26883 del 26/11/2020 (Rv. 659894 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 028 FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Domanda di iscrizione all'anagrafe- Competenza per territorio- Foro erariale- Natura-
Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause con una pluralità di convenuti, nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, come litisconsorte necessario, prevale la competenza del foro erariale, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile. (Nella specie si trattava della causa instaurata da un cittadino straniero per la mancata iscrizione anagrafica da parte dell'ufficiale dell'anagrafe, nella quale erano stati convenuti il comune ed il ministero dell'Interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 33, Legge 24/12/1954 num. 1228 art. 3

DPR 30/05/1989 num. 223 art. 17

DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18

DPR 17/07/2015 num. 223 art. 126

DPR 03/11/2000 num. 396

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13796 del 2004 Rv. 574888 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26910 del 26/11/2020 (Rv. 659903 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

C. (ALEANDRI STEFANO) *contro* N.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Foro pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. - Conseguenze - Parte che ne eccepisce l'incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale - Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza.

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 38, *Massime precedenti Conformi*: N. 20310 del 2016 Rv. 642623 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Contenuto dell'eccezione di incompetenza per territorio - Necessità di indicare tutti i fori alternativi - Sussistenza - Estensione di tale regola ai fori inderogabili - Esclusione - Fattispecie.

In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l'esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell'eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l'applicabilità di tale ultimo foro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206

Massime precedenti Vedi: N. 17374 del 2020 Rv. 658753 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24632 del 05/11/2020 (Rv. 659913 - 03)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

R. (GIANGIACOMO ANNA MARIA) contro E. (D'ANDRIA GENNARO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Domanda del passeggero di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta contro il vettore aereo - Giudice competente - Individuazione - Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale - Interpretazione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

174 TRASPORTI - 129 RITARDO O INADEMPIMENTO

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO In genere.

La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, atteso che, alla luce della giurisprudenza della CGUE, le relative disposizioni disciplinano non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche l'individuazione del giudice competente all'interno di ciascuno Stato aderente alla menzionata Convenzione.

Riferimenti normativi: Legge 10/01/2004 num. 12, Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 26993 del 26/11/2020 (Rv. 659985 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

*L. (CONTESSA ANTONIO) contro F. (TARQUINI GIANLUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/05/2015*

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 026 COMPETENZA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - Fallimento del creditore opposto - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Competenza del tribunale fallimentare sulla domanda riconvenzionale - Estensione all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36

Cod. Proc. Civ. art. 45

Cod. Proc. Civ. art. 645

Legge Falliment. art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 11749 del 2011 Rv. 618157 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

3. MANDATO ALLE LITI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 02)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (NASO FRANCESCA) contro C. (LUBIANA SALVATORE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine del ricorso per cassazione - Requisito della specialità - Sussistenza - Limiti.

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 10539 del 2007 Rv. 597484 - 01

4. LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (GRATTAROLA MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/08/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 183 ATTIVA

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione - Applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

Qualora manchi l'allegazione della "legitimatio ad causam" non è applicabile analogicamente l'art. 182 c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omissso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, Massime precedenti Vedi: N. 13711 del 2014 Rv. 631241 - 01

5. SPESE PROCESSUALI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26912 del 26/11/2020 (Rv. 659925 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

D. (BRAGAGNI ALFREDO) contro M. (BARBANERA MASSIMILIANO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 004 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Sindacato di legittimità - Limiti - Compensazione per "giusti motivi" - Discrezionalità del giudice del merito - Obbligo di motivazione - Configurabilità - Esclusione.

In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi*: N. 10009 del 2003 Rv. 564510 - 01

6. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26435 del 20/11/2020 (Rv. 659789 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

G. (DI MARTINO ANTONINO) contro C. (ANASTASIO TEODORO)
Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 01/09/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Art. 96, comma 3, c.p.c. - Limiti quantitativi - Esclusione - Criteri di liquidazione - Individuazione - Valore della controversia - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non irragionevole la scelta di commisurare la condanna a quanto ancora dovuto dal debitore, determinato dal giudice dell'esecuzione a seguito di conversione del pignoramento e infondatamente contestato con l'opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 17902 del 2019 Rv. 654437 - 01, N. 21570 del 2012 Rv. 624394 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

7. LITISCONSORZIO NECESSARIO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 24226 del 02/11/2020 (Rv. 659487 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FRAULINI PAOLO**. Relatore: **FRAULINI PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 01/03/2012

044 COMPETENZA CIVILE - 071 LITISPENDENZA

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Litisconsorzio necessario - Litispendenza - Conseguenze - Contraddittorio instaurato nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nelle cause a litisconsorzio necessario, sussiste litispendenza, con conseguente eliminazione del giudizio successivamente proposto secondo il criterio della prevenzione, anche quando la prima domanda sia stata avanzata nei confronti di alcuni soltanto dei contraddittori necessari e quella successiva nei confronti di altri o di tutti, attesa la finalità, perseguita con la modifica dell'art. 39, comma 1, c.p.c., intervenuta con l'art. 45, comma 3, legge n. 69 del 2009, di evitare l'inutile duplicità di giudizi e il rischio che un medesimo rapporto sia regolato da statuti confliggenti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudizi di merito avessero correttamente dichiarato la litispendenza nell'ambito del giudizio proposto dai soci di una s.a.s. avverso l'avviso di accertamento del maggior reddito, in quanto successivo a quello instaurato dalla società avverso il medesimo atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 5343 del 2000 Rv. 536015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23096 del 2012 Rv. 625132 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14815 del 2008 Rv. 603330 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24639 del 05/11/2020 (Rv. 659916 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**.

M. (FALCIANI GAETANO) contro R. (METROPOLI LUIGI GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio processuale necessario fra gli eredi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi in appello - Necessità - Mancanza - Nullità assoluta - Rilevabilità di ufficio anche in Cassazione - Condizioni.

Poiché la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, deve essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, ancorché contumace in primo grado; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

quindi, pure in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 23765 del 2008 Rv. 604458 - 01

8. INTERESSE AD AGIRE

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27235 del 30/11/2020 (Rv. 659748 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

P. (BINI ANDREA) contro R. (ROSSI POMPIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Ricorso per cassazione avverso pronuncia di affidamento del figlio minore a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Raggiungimento della maggior età da parte del figlio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi:* N. 10719 del 2013 Rv. 626444 - 01

9. CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24950 del 06/11/2020 (Rv. 659770 - 03)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.** *P.M. FRESA MARIO.* (Diff.)

F. (SPAZIANI TESTA EZIO) contro C. (GAROFALO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 155 COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" (CHIAMATA) - IN GENERE Terzo ritenuto estraneo al rapporto controverso - Attività difensive che restano acquisite al processo e che rimangono ad esso estranee - Individuazione - Fattispecie.

Tra le attività difensive svolte dal terzo chiamato ex art. 107 c.p.c. e ritenuto estraneo al rapporto controverso rimangono acquisite al giudizio e sottoposte alla cognizione del giudice di merito tutte le allegazioni in fatto e le prove delle stesse addotte dal terzo chiamato e – segnatamente – i nuovi fatti introdotti e provati in giudizio attraverso l'attività allegatoria e deduttiva del terzo medesimo; restano, per converso, estranee al "thema decidendum" e, quindi, all'obbligo di pronuncia del giudice le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni che esplicano effetti esclusivamente nella sfera personale del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

terzo. (Nella specie, la S.C. ha disatteso la censura mossa alla sentenza d'appello che, sulla premessa per cui il terzo non era titolare del rapporto controverso, né destinatario delle azioni revocatorie fallimentari oggetto di causa, aveva coerentemente ritenuto l'insussistenza di un obbligo di pronuncia sull'eccezione sollevata da costui e volta a fare valere la prescrizione del diritto ad agire in revocatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107

10. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 24841 del 06/11/2020 (Rv. 659498 - 01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

P. (DE SANTIS FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2015

138 PROVA CIVILE - 117 RICONOSCIMENTO - IN GENERE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - IN GENERE Riconoscimento tacito di scrittura privata ex art. 215 c.p.c. e verifica ex art. 216 c.p.c. - Effetti - Efficacia di piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c. limitatamente alla provenienza della stessa dal sottoscrittore - Conseguenze - Contestazione del contenuto con ogni mezzo di prova - Esperibilità della querela di falso nei limiti della falsità materiale con esclusione di quella ideologica - Fattispecie relativa al processo tributario.

Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verifica ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest'ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l'Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Civ. art. 2700, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Conformi: N. 8766 del 2018 Rv. 648145 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25774 del 13/11/2020 (Rv. 659782 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

R. (VITOBELLO FRANCESCO) contro M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/02/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

138 PROVA CIVILE - 028 ALLA PARTE

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Cod. Civ. art. 1571

Cod. Civ. art. 2726

Cod. Civ. art. 2733

Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 3186 del 2006 Rv. 590317 - 01, N. 23971 del 2013 Rv. 628019 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25162 del 10/11/2020 (Rv. 659777 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

B. (GIURATO UGO) contro A. (FERLITO EDOARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/11/2018

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Libero apprezzamento delle prove atipiche da parte del giudice - Consulenza tecnica d'ufficio - Parte della consulenza eccedente i limiti del mandato - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente a un intervento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, aveva prestato adesione alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio le cui indagini tecniche si erano estese alla fase pre-operatoria, valutando corretto l'operato dei sanitari i quali, dopo aver rilevato, nel corso di una laparotomia esplorativa, una neoplasia maligna, avevano deciso di procedere d'urgenza all'asportazione degli organi interni che ne risultavano minacciati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 62

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 5965 del 2004 Rv. 571531 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5440 del 2010 Rv. 611816 - 01

11. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 24932 del 06/11/2020 (Rv. 659444 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.**

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro L. (PUCCI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 214 PRESSO IL DOMICILIATARIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Ente pubblico - Notifica al difensore costituito in primo grado - Elezione di domicilio presso la sede provinciale - Consegna dell'atto al direttore dell'ufficio - Legittimità - Fondamento.

In tema di notificazione presso il domiciliatario, ove il difensore di un ente pubblico abbia eletto domicilio presso la direzione territoriale dell'ente stesso (nella specie, direzione provinciale dell'INPS), è valida la notificazione della sentenza di primo grado eseguita mediante consegna al direttore di tale articolazione, poiché, ai sensi dell'art. 141, comma 3, c.p.c., la consegna della copia dell'atto nelle mani del capo dell'ufficio presso il quale è stato eletto domicilio equivale a consegna nelle mani del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 141 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 139, *Massime precedenti Vedi:* N. 21324 del 2006 Rv. 593347 - 01, N. 19556 del 2013 Rv. 627572 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza** n. 25521 del 12/11/2020 (Rv. 659646 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **GUIDA RICCARDO.** Relatore: **GUIDA RICCARDO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

P. (ROMANO ANNANTONIA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/03/2016

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazioni a mezzo posta - Esecuzione mediante operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Efficacia nel periodo intercorrente tra il d.lgs. n. 58/2011 e la l. n. 124 del 2017 - Fidejussione limitatamente agli atti amministrativi e tributari - Sussistenza - Esclusione degli atti giudiziari - Fondamento.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 4

Decreto Legisl. 31/03/2011 num. 58

Legge 04/08/2017 num. 124, Decreto Legisl. 22/07/1999 num. 261 art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 299 del 2020 Rv. 656575 - 01

12. RIMESSIONE IN TERMINI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25289 del 11/11/2020 (Rv. 659779 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

B. (MARINI GIUSEPPE) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 236 TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività dell'iniziativa della parte incorsa in decadenza - Immediatezza della reazione - Configurabilità - Fattispecie.

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rimesso in termini l'appellante principale, la cui mancata tempestiva costituzione era dipesa dall'illegittimo rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, anche in considerazione del fatto che la scadenza del termine di costituzione si era verificata durante le festività natalizie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 184 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 342

Decreto Legge 18/10/2012 num. 170 art. 16 bis com. 7

Legge 17/12/2012 num. 221, *Massime precedenti Vedi:* N. 23561 del 2011 Rv. 620407 - 01, N. 4841 del 2012 Rv. 621802 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

13. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25861 del 16/11/2020 (Rv. 659783 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

D. (CHERUBINO GIUSEPPE) contro P. (MELEGA ULISSE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 050 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Spostamento d'ufficio di udienza già fissata - Omesso avviso al procuratore - Violazione del principio del contraddittorio - Conseguenze - Nullità del procedimento e della sentenza - Sanatoria per rinuncia tacita ex art. 157, comma 2, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Condotta successiva della parte - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

L'omessa comunicazione al procuratore costituito dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude per violazione del principio del contraddittorio, il quale è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; ne consegue che, trattandosi di nullità assoluta e non relativa, non può ravvisarsi nella mancata tempestiva attivazione della parte una decadenza dall'eccezione di nullità per tacita rinuncia ex art. 157, comma 2, c.p.c., ma la successiva condotta processuale può eventualmente rilevare al fine di accertare l'insussistenza di un effettivo pregiudizio inferto al diritto di difesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che - nel respingere l'appello con cui si era censurata, per lesione del diritto di difesa, la pronuncia di primo grado per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - aveva ritenuto tardiva la denuncia del vizio effettuata con l'impugnazione, anziché con un'istanza al giudice di prime cure, e carente il motivo d'appello in ragione dell'omessa specificazione del concreto pregiudizio subito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 81

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82

Massime precedenti Vedi: N. 12952 del 2007 Rv. 597586 - 01, N. 17847 del 2017 Rv. 645065 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

A. (CARDONE MARILENA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/08/2019

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - 283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento con affogliamento successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 016 DISPOSITIVO

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO In genere.

Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 134

Cod. Proc. Civ. art. 135

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 4391 del 2009 Rv. 606677 - 01

14. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24974 del 09/11/2020 (Rv. 659579 - 01)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (BORROMEO CARLO) contro T. (ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Duplice iscrizione della causa a ruolo - Mancata riunione dei due procedimenti - Conseguenze - Iscrizione effettuata dall'attore - Prevalenza - Sentenza pronunciata nel secondo procedimento - Nullità - Fattispecie.

L'iscrizione della causa a ruolo avviene, a norma degli artt. 168 c.p.c. e 72 disp. att. (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), su iniziativa del convenuto solo se questi si costituisce quando non si è costituito l'attore, onde l'iscrizione non può essere effettuata su richiesta della parte convenuta qualora l'attore si sia già costituito ed abbia presentato la nota di iscrizione a ruolo, determinando la formazione del fascicolo di ufficio, al quale va unito il fascicolo del convenuto che si costituisce successivamente. Ne consegue che in caso di duplice iscrizione della causa a ruolo, ove le due udienze di prima comparizione ed il giudice istruttore non vengano a coincidere e i due processi non vengano riuniti, l'unica iscrizione che dà luogo a un processo regolare è quella effettuata dall'attore per prima, in quanto solo rispetto a questa il meccanismo processuale consente una valida instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, qualora non venga disposta la riunione e il procedimento iscritto per secondo prosegua fino alla

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sentenza in assenza dell'attore, erroneamente considerato non costituito, sono nulle l'attività processuale compiuta e la sentenza emanata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza resa nel processo svoltosi, dietro iscrizione a ruolo eseguita dai convenuti e in contumacia di parte attrice, innanzi alla sezione distaccata di Ostia, perché il processo era stato previamente iscritto al ruolo del tribunale di Roma dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 168

Cod. Proc. Civ. art. 273

Cod. Proc. Civ. art. 319, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 19775 del 2003 Rv. 569212 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26908 del 26/11/2020 (Rv. 659902 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

C. (PIRILLO LUIGI) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 13/03/2018

138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di "non contestazione" - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. -
Sussistenza di tale principio - Fondamento - Presupposti di operatività.

Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 167, *Massime precedenti Conformi:* N. 19896 del 2015 Rv. 637316 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20525 del 2020 Rv. 659198 - 02, N. 21075 del 2016 Rv. 642939 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

15. SEGUE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24260 del 03/11/2020 (Rv. 659846 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **SESTINI DANILO.** Relatore: **SESTINI DANILO.**

M. (MORBINATI BARBARA) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 18/04/2018

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 024 TERMINE - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; invece, se è basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non costituisce questione nuova inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi*: N. 9993 del 2016 Rv. 639743 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26304 del 18/11/2020 (Rv. 659857 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.** Relatore: **DE STEFANO FRANCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

L. (PANZAROLA ANDREA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2018

138 PROVA CIVILE - 044 COMUNICAZIONI ALLE PARTI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Operazioni peritali - Svolgimento senza la partecipazione delle parti - Violazione del principio del contraddittorio - Lesione delle potenzialità di difesa - Sussistenza - Nullità della consulenza - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente. (Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90 com. 1

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 3893 del 2017 Rv. 643039 - 01, N. 3047 del 2020 Rv. 657096 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 26358 del 19/11/2020 (Rv. 659685 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GORJAN SERGIO.** *Relatore:* **GORJAN SERGIO.** *P.M. CAPASSO LUCIO.* (Diff.)

C. (NOTARO MATTEO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 19/03/2016

138 PROVA CIVILE - 040 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE Consulente tecnico d'ufficio - Tardività dell'istanza di ricusazione - Mancata liquidazione dei compensi - Impugnabilità con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - Ammissibilità - Fondamento.

L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c., e l'attività del consulente che sia stata già espletata legittima costui, nel caso non sia stato soddisfatto del suo compenso, ad impugnare il diniego di liquidazione con lo speciale procedimento di cui all'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192

Cod. Proc. Civ. art. 196

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 5200 del 2017 Rv. 643166 - 01, N. 28103 del 2018 Rv. 651178 - 01, N. 234 del 2011 Rv. 616129 - 01

Sez. 3, **Ordinanza** n. 24468 del 04/11/2020 (Rv. 659951 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO.** *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO.**

A. (COPPOLA ANTONIO) contro S. (LENTINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015

138 PROVA CIVILE - 029 AL TERZO

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Assunzione di informazioni dalle parti - Dichiarazioni sfavorevoli a queste ultime - Valore probatorio - Equiparazioni alla confessione stragiudiziale resa al terzo - Conseguenze.

138 PROVA CIVILE - 042 ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DA TERZI In genere.

Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi: N. 4643 del 1995 Rv. 492025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14652 del 2012 Rv. 623714 - 01, N. 18987 del 2003 Rv. 568798 - 01

16. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 26523 del 20/11/2020 (Rv. 659790 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (QUERCIOLI ROBERTA LAURA) contro E. (BOLLORINO SANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 099 CONCLUSIONI DEFINITIVE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Udienza di precisazione delle conclusioni - Omessa partecipazione del difensore - Istanze istruttorie non accolte in corso di giudizio e riproposte dopo il rigetto, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni - Presunzione di conferma delle istanze formulate - Sussistenza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 244 PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI In genere.

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 187, Cod. Proc. Civ. art. 188

Cod. Proc. Civ. art. 189, *Massime precedenti Vedi:* N. 3229 del 2019 Rv. 653001 - 01, N. 18027 del 2018 Rv. 649590 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

17. CORREZIONE ERRORE MATERIALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26047 del 17/11/2020 (Rv. 659921 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

S. (MONTEVERDE ALFREDO) contro A. (MARIANI MONICA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/02/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Rigetto dell'istanza di correzione - Rilevanza ai fini dell'interpretazione o integrazione del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'ordinanza con cui sia stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, per stabilire se il provvedimento impugnato contenesse o meno una pronuncia sul motivo d'appello che i ricorrenti assumevano essere stato trascurato, potesse darsi rilievo alle motivazioni con le quali il giudice di secondo grado aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Vedi: N. 5733 del 2019 Rv. 652769 - 01

18. VICENDE ANOMALE

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 27302 del 30/11/2020 (Rv. 659726 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (NASO FRANCESCA) contro C. (LUBIANA SALVATORE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/02/2015

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 094 RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE Condominio legalmente rappresentato dall'amministratore - Mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa - Immediata incidenza sul rapporto processuale - Esclusione - Morte o cessazione del potere di rappresentanza dell'amministratore - Interruzione del giudizio - Condizioni.

Nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio. Pertanto, ferma l'inefficacia della procura conferita da chi, alla data di costituzione in giudizio, sia già cessato dalla carica di amministratore, perché dimissionario o sostituito con altra persona dall'assemblea, l'eventuale morte o cessazione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

del potere di rappresentanza del medesimo, già costituito in giudizio a mezzo di procuratore, possono comportare la sua interruzione, a norma dell'art. 300 c.p.c., soltanto se e quando l'evento sia stato dichiarato in udienza, ovvero sia notificato alle altre parti dal procuratore costituito, proseguendo altrimenti il rapporto processuale senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Cod. Civ. art. 1131

Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 300, *Massime precedenti Vedi:* N. 9282 del 2006 Rv. 588989 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.**

Relatore: **IANNELLO EMILIO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

P. (GRATTAROLA MASSIMO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/08/2018

159 SOCIETA' - 388 DI PERSONE FISICHE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Successione a titolo universale dei soci ex art. 110 c.p.c. - Legittimazione all'impugnazione del successore - Allegazione e prova della qualità di "socio succeduto" - Necessità - Fattispecie.

Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della "legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 299

Massime precedenti Vedi: N. 13183 del 2017 Rv. 644517 - 01, N. 8973 del 2020 Rv. 657936 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625324 - 01, N. 9692 del 2013 Rv. 625791 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 25885 del 16/11/2020 (Rv. 659588 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **OLIVIERI STEFANO.** Relatore:

OLIVIERI STEFANO. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

S. (NOLE' GIUSEPPE) contro F. (COLASANTE GERARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Questione di merito e non di legittimazione - Fondamento - Conseguenze - Onere probatorio - Ragionamento presuntivo - Applicabilità - Fattispecie.

A seguito della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti dei chiamati all'eredità, che consente la ripresa del processo senza che occorra alcun accertamento in ordine all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la parte evocata in riassunzione può assumere un contegno di non contestazione (o di espressa ammissione) circa la propria qualità di erede, il che esonera la parte attrice dall'onere di dimostrare il fatto incontrovertibile, oppure può negare tale qualifica e dunque la titolarità del rapporto controverso, attraverso una mera difesa da esercitarsi tempestivamente rispetto alle preclusioni formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della fase di trattazione; in tal caso il giudice dovrà verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di colui che afferma la qualità di erede, anche valutando, attraverso un ragionamento presuntivo, il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte di appello secondo cui era onere dei chiamati contestare specificamente di aver assunto la qualità di eredi e che l'indicazione di "chiamati all'eredità", contenuta nella comparsa in riassunzione, era rimasta contraddetta da comportamenti concludenti in funzione dell'assunzione della qualità di eredi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 457

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, *Massime precedenti* *Difformi*: N. 13851 del 2020 Rv. 658300 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12987 del 2020 Rv. 658232 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26914 del 26/11/2020 (Rv. 659926 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore:

PORRECA PAOLO.

C. (GRASSI PAOLO) contro L. (NOCENTI ELISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 121 IMPUGNAZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE Ordinanza di estinzione dell'appello emessa dal giudice collegiale - Natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Nullità insanabile - Conseguenze.

L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, comma 3, c.p.c.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 348

Cod. Proc. Civ. art. 359, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 395, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119, *Massime precedenti Conformi:* N. 3128 del 2008 Rv. 601674 - 01

19. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26427 del 20/11/2020 (Rv. 659861 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. (*GRECO PIETRO*) contro A.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 254 DECORRENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie.

La notificazione dell'impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni, restando comunque salva la sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge, poiché tale equiparazione non influisce sul regime sospensivo esplicitato dalle norme. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione d'appello, che non aveva rilevato la tardività dell'impugnazione proposta dopo l'istanza di regolamento di competenza, sebbene fosse decorso il termine breve per appellare, computato a partire dalla comunicazione della decisione sul regolamento, stante l'effetto sospensivo di cui all'art. 43 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Conformi:* N. 17309 del 2017 Rv. 644903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16015 del 2020 Rv. 658514 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24415 del 03/11/2020 (Rv. 659953 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

S. (*FINA GIULIANO*) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Decorrenza - Prova - Produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento - Necessità - Mancato deposito - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta concludentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado, sul presupposto che l'appellante non avesse contestato che la notificazione del provvedimento gravato fosse avvenuta nella data indicata dall'appellato, limitandosi a sostenerne l'inidoneità a fare decorrere il cd. termine breve, in quanto consegnata al difensore in copia unica, anziché in tante copie quante erano le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Conformi:* N. 2543 del 1990 Rv. 466235 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7761 del 2011 Rv. 616819 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 25437 del 11/11/2020 (Rv. 659658 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

D. (NATALE LUIGI) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 11/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 082 CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Più ricorsi proposti con il ministero di differenti difensori - Conseguenze - Ammissibilità del solo ricorso notificato per primo - Fondamento - Eccezioni - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge. (Nella specie, la S.C. in presenza di due ricorsi presentati per la stessa parte da due diversi difensori e notificati telematicamente nello stesso giorno, ha dichiarato inammissibile quello trasmesso 44 minuti dopo il primo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 387

Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi:* N. 8552 del 2020 Rv. 657901 - 01, N. 24332 del 2016 Rv. 641900 - 01, N. 7233 del 2019 Rv. 653044 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9688 del 2013 Rv. 625795 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 24928 del 06/11/2020 (Rv. 659268 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (TOSI PAOLO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 186 FACOLTATIVO

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO Domanda proposta da più lavoratori contro lo stesso datore di lavoro - Litisconsorzio facoltativo improprio - Configurabilità - Scindibilità delle cause in sede di impugnazione - Sussistenza.

La domanda proposta da più lavoratori nei confronti dello stesso datore di lavoro dà luogo a un litisconsorzio facoltativo improprio, nel quale permane l'autonomia dei titoli e la sentenza, formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, per loro natura scindibili, con la conseguenza che l'impugnazione proposta solo da alcune delle parti non coinvolge la posizione delle parti non impugnanti e rende inapplicabile l'art. 331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 11386 del 2013 Rv. 626505 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30730 del 2018 Rv. 651632 - 01, N. 804 del 2020 Rv. 656588 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 26164 del 17/11/2020 (Rv. 659545 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (COSSU BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/05/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale - Appello incidentale tardivo - Condizioni - Riferimento delle impugnazioni ad un unico rapporto - Necessità.

La parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardano nei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 24902 del 2008 Rv. 604923 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19514 del 2020 Rv. 659133 - 01, N. 15770 del 2018 Rv. 649469 - 01, N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25285 del 11/11/2020 (Rv. 659582 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

M. (LEPRI FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Condizioni di ammissibilità - Interesse determinato dall'impugnazione principale - Sufficienza - Capo della decisione diverso da quello impugnato in via principale o motivo diverso di impugnazione dello stesso capo - Ammissibilità - Ragioni.

L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 15770 del 2018 Rv. 649469 - 01, N. 14094 del 2020 Rv. 658412 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01, N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

20. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24464 del 04/11/2020 (Rv. 659759 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. (BERARDI SEVERINO) contro G. (SCHIAVO GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 015 SPECIFICITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Specificità - Requisiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 18674 del 2011 Rv. 618982 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11197 del 2019 Rv. 653588 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24461 del 03/11/2020 (Rv. 659757 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **OLIVIERI STEFANO**. *Relatore:* **OLIVIERI STEFANO**. *P.M. FRESA MARIO*. (Conf.)

R. (PIRILLO LUIGI) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 26/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 035 PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE Mancato deposito con l'atto di appello del fascicolo di primo grado e della sentenza impugnata - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.

Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art. 347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio; allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 347

Legge 26/11/1990 num. 353, *Massime precedenti Vedi:* N. 23713 del 2016 Rv. 642989 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 26694 del 24/11/2020 (Rv. 659722 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. *Estensore:* **OLIVA STEFANO**. *Relatore:* **OLIVA STEFANO**. *P.M. MISTRI CORRADO*. (Conf.)

K. (CATTIVERA GIOVANNI) contro Z. (SICARI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un'agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l'originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del "tour operator", ovvero l'avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 9042 del 2010 Rv. 612506 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24456 del 03/11/2020 (Rv. 659756 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**.

Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

B. (CASTALDI FILIPPO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/02/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 029 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Erronea qualificazione della doglianza non come appello incidentale, ma come riproposizione - Riqualficazione - Ammissibilità - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 037 INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al giudice d'appello, erroneamente indicandola come mera riproposizione e non come gravame incidentale condizionato, si può procedere alla sua riqualficazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C., nel confermare la decisione di merito, che aveva respinto una domanda di indennizzo fondata su un contratto di assicurazione, ha precisato che l'eccezione della società assicuratrice - fondata sulla non indennizzabilità dei sinistri concernenti alcune fatture impagate, essendo state emesse in presenza di un importo non pagato oltre il periodo massimo di proroga - valeva come impugnazione incidentale, poiché era stata articolata nella comparsa di costituzione di appello depositata tempestivamente e ne era stato domandato l'esame prima dell'avverso appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 346

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 21264 del 2018 Rv. 650208 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25840 del 13/11/2020 (Rv. 659852 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

I. (STANIZZI ANTONIO) contro C. (MARTUCCI EMILIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 021 EFFETTO DEVOLUTIVO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Domande ed eccezioni dell'appellante non accolte in primo grado - Onere di riproporle in appello - Forma - Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio - Inidoneità - Fattispecie.

In materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice. (Principio ribadito dalla S.C. che ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, tenuto conto che gli originari oppositori nel costituirsi in appello, lungi dall'aver esposto compiutamente le ragioni dell'opposizione non decise al tribunale, non ne avevano fatto neppure sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Conformi:* N. 10796 del 2009 Rv. 608106 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 26709 del 24/11/2020 (Rv. 659724 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. (MASCARUCCI MAURO) contro R. (AMORELLI GIAMPIERO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015

138 PROVA CIVILE - 057 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Contestazione delle valutazioni tecniche della consulenza espletata in primo grado - Richiesta di rinnovazione in appello - Ammissibilità - Diniego del giudice di merito - Vizio di omessa pronuncia - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità.

Nel giudizio d'appello è ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l'ammissione di un nuovo mezzo di prova. Il giudice, peraltro, se non ha l'obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 196

Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 5339 del 2015 Rv. 634871 - 01

21. RICORSO PER CASSAZIONE

21.1. MOTIVI

Sez. U - , **Sentenza** n. 25573 del 12/11/2020 (Rv. 659459 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 25/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 145 VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Violazione di norme costituzionali - Deduzione immediata ex art. 360, n. 3, c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15879 del 2018 Rv. 649017 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 25573 del 12/11/2020 (Rv. 659459 - 02)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (CARAMORI ENRICO GIOVANNI) contro P.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 25/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 145 VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Denunciata violazione di legge - Presupposto di ammissibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2018 Rv. 648414 - 01, N. 640 del 2019 Rv. 652398 - 01, N. 23851 del 2019 Rv. 655150 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26419 del 20/11/2020 (Rv. 659858 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. *Estensore:* **IANNELLO EMILIO**. *Relatore:* **IANNELLO EMILIO**. *P.M. FRESA MARIO*. (Conf.)

T. (ROMANO ENRICO) contro F. (GARRAFA VIRGINIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Vizi del processo - Rilevanza - Condizioni - Lesione del diritto di difesa - Portata - Fattispecie.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava l'omissione - nel provvedimento di fissazione dell'udienza nel c.d. rito societario - dell'invito alle parti a depositare memorie conclusionali almeno cinque giorni prima, ai sensi dell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 5 del 2003, atteso che per tale mancanza non era prevista la sanzione di nullità e che gli atti difensivi erano stati tempestivamente depositati, restando così esclusa ogni lesione del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 26831 del 2014 Rv. 634236 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23638 del 2016 Rv. 642799 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. *P.M. CARDINO ALBERTO*. (Diff.)

T. (FREDIANI MARCELLO) contro P. (PIERI NERLI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/06/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 152 ERRORE "IN PROCEDENDO"

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" Conseguente potere di esame diretto degli atti processuali - Sussistenza - Valutazione preliminare dell'ammissibilità del relativo motivo - Necessità.

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminarmente ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 1221 del 2006 Rv. 586742 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24953 del 06/11/2020 (Rv. 659772 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (CAPPIELLO RAFFAELE) contro F. (RASCIO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Reiezione implicita di una tesi difensiva o d'una eccezione - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Presupposti - Limiti.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 026 PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA In genere.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronuncia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronuncia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 14486 del 2004 Rv. 575700 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24808 del 2005 Rv. 585579 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Sentenza** n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 02)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (COPPARI PAOLO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito - Errore di percezione - Deducibilità in sede di legittimità - Esclusione - Errore revocatorio - Configurabilità.

L'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Difformi: N. 27033 del 2018 Rv. 651251 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

P. (COPPARI PAOLO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.

In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Decreto Legge 27/06/2012 num. 83 art. 54

Legge 07/08/2012 num. 134

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Difformi: N. 28174 del 2018 Rv. 651118 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3796 del 2020 Rv. 657055 - 01, N. 29222 del 2019 Rv. 656183 - 01

21.2. RICORSO

Sez. L - , **Ordinanza** n. 26837 del 25/11/2020 (Rv. 659630 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.
T. (GRECO SALVINO) contro I. (DE RUVO GAETANO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 17/09/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso confezionato mediante assemblaggio di documenti eterogenei - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato impugnato il rigetto di un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto, per indebita parcellizzazione del credito, un'istanza di assegnazione preceduta da una pluralità di precetti, in quanto dal contenuto argomentativo dell'atto non era possibile trarre la puntuale indicazione delle date di notificazione dei diversi precetti, non potendosi richiedere al giudice di ricostruirle attraverso l'esame del contenuto dei documenti interpolati nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22185 del 2015 Rv. 637747 - 01, N. 8245 del 2018 Rv. 647702 - 01, N. 18363 del 2015 Rv. 636551 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 24432 del 03/11/2020 (Rv. 659427 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.
Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

T. (FASCIA ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 02/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 183 ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Contenuto - Esposizione dei fatti di causa indicata separatamente dall'esposizione dei motivi - Necessità -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Rispondenza nelle regole del Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense - Fondamento.

Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13312 del 2018 Rv. 648924 - 01, N. 8425 del 2020 Rv. 658196 - 01

21.3. PROCEDIMENTO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (VIANELLO RICCARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2015

097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 051 MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - IN GENERE Rito camerale di legittimità "non partecipato" - Condizioni - Applicabilità in fase di pandemia da Covid-19 - Fondamento - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In genere.

In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis lett. 1

Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4

Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 6

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 17/07/2020 num. 77

Legge 24/04/2020 num. 27

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5371 del 2017 Rv. 643480 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26056 del 17/11/2020 (Rv. 659924 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO**. *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO**.

P. (PAGANO SALVATORE) contro B. (COPPOLA ROSARIO)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 25/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO In ipotesi di improseguibilità del processo - Ammissibilità anche dopo la novella del 2016 - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, anche dopo la novella introdotta dalla l. n. 197 del 2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di cassare senza rinvio la sentenza gravata ai sensi dell'art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall'art. 375 c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l'assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione con le memorie di cui all'art. 380-bis c.p.c., sia per l'identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 382, *Massime precedenti Vedi:* N. 1315 del 2012 Rv. 621373 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 25625 del 12/11/2020 (Rv. 659543 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA**. *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

B. (PROFITTA ARMANDO) contro C. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/05/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso - Insussistenza dei presupposti processuali ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere - Equiparazione alla rinuncia - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 19568 del 2017 Rv. 645279 - 01, N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 01, N. 19845 del 2019 Rv. 654975 - 01, N. 5188 del 2015 Rv. 634695 - 01

21.4. REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

T. (FREDIANI MARCELLO) contro P. (PIERI NERLI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 269 REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Revocazione di sentenze della S.C. - Rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo, c.p.c. - Pubblica udienza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, qualora consti un mero rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo c.p.c., senza che sia stata effettuata alcuna previa valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, non deve farsi luogo a trattazione in pubblica udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 376 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20856 del 2019 Rv. 655181 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24417 del 03/11/2020 (Rv. 659912 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

P. (DI TROCCHIO MENENIO) contro G.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 05/07/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo - Procedimento di correzione degli errori materiali - Esclusione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Fattispecie.

L'attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale né di quello per revocazione di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale con il quale la parte condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti di "ciascuna parte controricorrente" chiedeva venisse specificato che per "parte controricorrente" doveva intendersi ogni parte processuale, vale a dire "ogni parte assistita dal medesimo difensore").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, *Massime precedenti Conformi*: N. 5595 del 2017 Rv. 643985 - 01

22. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25877 del 16/11/2020 (Rv. 659855 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (DE PAOLA VINCENZO) contro M. (CAVUOTO PELLEGRINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 106 GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE
Rinvio prosecutorio - Oggetto - Divieto di "Reformatio in peius" sulla quantificazione dei danni - Sussistenza - Ragioni.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di rinvio c.d. prosecutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata sia entrata nel merito della controversia, se del caso accogliendo la domanda risarcitoria e quantificando i danni - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. improprio o restitutorio, soggiace al divieto di "reformatio in peius", che costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Vedi: N. 3896 del 2020 Rv. 657150 - 01, N. 23314 del 2018 Rv. 650758 - 01, N. 7974 del 2002 Rv. 554817 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

23. OPPOSIZIONE DI TERZO

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 26704 del 24/11/2020 (Rv. 659833 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

C. (SINATRA GUIDO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Individuazione del luogo di notificazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. - Ragioni - Notifica ad una delle parti nel domicilio eletto per il giudizio precedente dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Validità - Esclusione.

L'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1 c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta l'applicazione delle disposizioni generali sul luogo di notifica dell'impugnazione previste dall'art. 330 c.p.c.; non può, pertanto, considerarsi validamente costituito il contraddittorio quando ad una delle parti l'opposizione sia stata notificata, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza opposta, presso il domicilio eletto per il precedente giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 404 com. 1, *Massime precedenti Conformi*: N. 13395 del 2001 Rv. 549888 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9083 del 2001 Rv. 547914 - 01

24. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24691 del 05/11/2020 (Rv. 659765 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (COSI SAVERIO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 08/11/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la tutela del diritto di azione va temperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 474, Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6, *Massime precedenti Conformi*: N. 4228 del 2015 Rv. 634704 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8151 del 2020 Rv. 657581 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. 26935 del 26/11/2020 (Rv. 659822 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

P. (FASANO FILOMENA) contro F. (DI PALMA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 212 SENTENZA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Sentenza di appello di riforma della sentenza di primo grado - Cassazione con rinvio - Richiamo della sentenza di rinvio alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata, cassata con rinvio la sentenza di appello di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, l'efficacia di titolo esecutivo va attribuita alla sentenza pronunciata in sede di rinvio e non a quella di prime cure, privata di efficacia a seguito dell'annullamento intervenuto in appello; tuttavia, poiché il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce nel documento giudiziario, essendone consentita l'integrazione con elementi extratestuali, è ammissibile il richiamo espresso della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 26567 del 2016 Rv. 642288 - 01, N. 5049 del 2020 Rv. 656939 - 01, N. 10806 del 2020 Rv. 658033 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

B. (DE CAROLIS GIULIO) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/04/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 193 PRECETTO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Opposizione - Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Esclusione - Conseguenze - Pagamento dopo la notifica dell'intimazione e prima dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 2160 del 2013 Rv. 624875 - 01, N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 26054 del 17/11/2020 (Rv. 659907 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**.

I. (LAUDISIO FRANCESCO PAOLO) contro G. (CALABRO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sostituzione del creditore da parte di un suo creditore personale - Facoltà surrogatorie - Contenuto e limiti - Rinuncia del creditore sostituito - Inoppugnabilità del provvedimento di estinzione.

In tema di espropriazione forzata, la domanda di sostituzione esecutiva, ai sensi dell'articolo 511 c.p.c., realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione, ma, non possedendo anche una finalità surrogatoria in senso stretto quanto all'impulso della procedura contro il debitore originario, non abilita il subcollocato ad impedire che alla rinuncia al processo esecutivo da parte del proprio debitore, creditore sostituito, consegua l'effetto tipico dell'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900

Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 511

Cod. Proc. Civ. art. 629

Massime precedenti Vedi: N. 22409 del 2006 Rv. 593096 - 01, N. 735 del 1969 Rv. 339025 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (TARSIA VITTORIO) contro F. (PUTIGNANO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Contestazione circa la tardività dell'intervento di altro creditore - Natura - Controversia relativa alla distribuzione della somma ricavata - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione - Proposizione - Modalità e limiti.

La doglianza con la quale un creditore eccepisce, anche tramite deduzione nel verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, la tardività dell'intervento di un altro creditore deve essere qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 c.p.c. - e non come opposizione agli atti esecutivi, sicché la stessa può essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione e non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 500

Cod. Proc. Civ. art. 512

Cod. Proc. Civ. art. 617, Massime precedenti Conformi: N. 7556 del 2011 Rv. 617810 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 198 del 1968 Rv. 331069 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7107 del 2015 Rv. 635146 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25836 del 13/11/2020 (Rv. 659851 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

I. (MAURIELLO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 30/08/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 091 BENI ED ENTRATE PUBBLICHE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE Esecuzione nei confronti degli enti locali - Pignoramento di somme depositate presso il tesoriere - Dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. - Accertamento da parte del giudice dell'impignorabilità delle somme - Dichiarazione d'ufficio della nullità del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente fondata sull'inefficacia del vincolo di destinazione - Onere a suo carico - Sussistenza - Allegazione degli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera - Onere a carico del debitore opposto - Prova del rispetto del dovuto ordine cronologico nell'esecuzione di tali pagamenti - Limiti.

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche d'ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2003 (consistente nell'emissione, dopo l'adozione della delibera indicata e la relativa notificazione al tesoriere dell'ente locale, di mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso) assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 159, *Massime precedenti Conformi*: N. 4820 del 2012 Rv. 621730 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 2020 Rv. 659013 - 01

Sez. 3, **Ordinanza** n. 26423 del 20/11/2020 (Rv. 659952 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

C. (TARSIA VITTORIO) contro F. (PUTIGNANO NICOLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 085 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE Discrimine tra intervento tempestivo e successivo - Riferimento all'udienza in cui è disposta la vendita - Individuazione - Udiienza in cui si è svolta la trattazione effettiva.

In tema di espropriazione immobiliare, la previsione di cui all'art. 565 c.p.c., secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza di vendita abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece aperto il termine per l'intervento predetto ove siano state compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il normale svolgimento del procedimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 c.p.c., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, poiché nell'udienza di trattazione il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita, che gli interventi successivi a detta udienza dovessero ritenersi tardivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 569

Massime precedenti Difformi: N. 198 del 1968 Rv. 331069 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6432 del 2015 Rv. 634942 - 01, N. 774 del 2016 Rv. 638650 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 24945 del 06/11/2020 (Rv. 659990 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

C. (MORETTI VALERIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 159 CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) Opposizione del terzo all'esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione.

L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619

Cod. Proc. Civ. art. 621

Massime precedenti Vedi: N. 9627 del 2003 Rv. 564300 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 24945 del 06/11/2020 (Rv. 659990 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**.

C. (MORETTI VALERIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 09/05/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 159 CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) Opposizione del terzo all'esecuzione - Interpretazione dell'art. 621 c.p.c. - Professione o commercio esercitati dal terzo o dal debitore - Necessaria diversità tra le attività svolte dal debitore e dal terzo - Esclusione.

L'art. 621 c.p.c., nel richiedere ai fini dell'ammissione della prova testimoniale che l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non richiede necessariamente che il terzo ed il debitore svolgano due diverse attività, essendo sufficiente che intercorra tra gli stessi un rapporto qualificato riconducibile alla professione o al commercio da entrambi esercitato (tale può essere quello lavorativo o di collaborazione professionale) che giustifichi il rinvenimento presso i locali del debitore di beni di proprietà del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 621, *Massime precedenti Vedi*: N. 9627 del 2003 Rv. 564300 - 01

25. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 24694 del 05/11/2020 (Rv. 659849 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

R. (CIANCIARUSO QUIRINO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo - Nullità della notifica a militare in attività di servizio - Deduzione con l'opposizione ex art. 650 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, la mera circostanza della nullità della notifica di tale decreto a militare in attività di servizio, in violazione dell'art. 146 c.p.c., non è di per sé sufficiente a fondare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ove non si alleghino tempestivamente e non si provino circostanze specifiche che, in relazione alle concrete modalità di espletamento del detto servizio, abbiano reso impossibile al medesimo militare di mantenere i contatti con il luogo di residenza abituale ed i congiunti ivi rimasti (nella specie, la madre, che aveva ricevuto la notifica del provvedimento) e di prendere cognizione dell'atto per reagirvi adeguatamente (entro il termine previsto per proporre l'opposizione tempestiva), tenuto altresì conto del termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 146, Cod. Civ. art. 650

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 9050 del 2020 Rv. 657739 - 01

26. PROCEDIMENTI CAUTELRI

Sez. 3 - , *Ordinanza n. 24981 del 09/11/2020* (Rv. 659580 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

G. (DI PIERRO NICOLA) contro R. (TOZZI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 011 ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Provvedimento di fissazione - Comunicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inopponibilità dell'a.t.p. - Fattispecie.

In tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto opponibile l'a.t.p. ad un soggetto informato della pendenza del procedimento con una lettera, scritta dal difensore dei ricorrenti, priva del contenuto del ricorso e successiva alla nomina del c.t.u. e alla formulazione dei quesiti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696, Massime precedenti Vedi: N. 11598 del 2005 Rv. 582848 - 01

27. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 1, *Ordinanza n. 25660 del 13/11/2020* (Rv. 659892 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (CAPOTORTO ALFONSO) contro C.

Regola sospensione

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Inammissibilità - Passaggio al rito di cognizione piena - Necessità.

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione emerga la pendenza di un altro giudizio che abbia ad oggetto questioni pregiudiziali, si determina la necessità di una istruzione non sommaria del procedimento e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve disporre il passaggio al rito della cognizione piena, come previsto dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 31801 del 2018 Rv. 651976 - 01

28. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27234 del 30/11/2020 (Rv. 659747 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (MINIATI PAOLI MASSIMO) contro B. (DI RICCIO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/11/2015

082 FAMIGLIA - 296 IMPUGNAZIONI

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI Procedimento di divorzio in appello - Rito camerale - Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 15

CORTE COST. PENDENTE

Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8, *Massime precedenti Vedi:* N. 5876 del 2012 Rv. 622135 - 01

29. GIUDIZIO DIVOSORIO

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 26356 del 19/11/2020 (Rv. 659684 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:

TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAFARELLI GIUSEPPE) contro D. (DI PIERDOMENICO LUCIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 07/07/2015

071 DIVISIONE - 101 ESTRAZIONE A SORTE

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - ESTRAZIONE A SORTE Attribuzione diretta delle porzioni ai conviventi - Contestazioni sul progetto di divisione - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce tali contestazioni - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di scioglimento della comunione, ove si proceda mediante attribuzione diretta delle quote ai conviventi, non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca le contestazioni insorte rispetto al progetto di divisione, giacché in tal caso, diversamente dall'ipotesi di assegnazione con sorteggio, la formazione delle parti e la loro distribuzione sono distinguibili solo dal punto di vista logico, mentre, sul piano

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

operativo, rappresentano due aspetti di una medesima operazione, essendo la porzione formata in funzione del dividendo cui va attribuita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789

Cod. Civ. art. 729

Cod. Proc. Civ. art. 791

Massime precedenti Vedi: N. 407 del 2014 Rv. 628895 - 01, N. 18354 del 2013 Rv. 627362 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 25078 del 09/11/2020 (Rv. 659704 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**

Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

Z. (MORACCI CARLO) contro Z. (MARCHETTI STELIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019

071 DIVISIONE - 081 CONGUAGLI IN DENARO

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO Giudizio di divisione - Previsione e quantificazione del conguaglio in denaro in motivazione - Omissione in dispositivo della corrispondente statuizione impositiva - Procedimento di correzione - Ammissibilità.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'omessa indicazione, nel dispositivo di una sentenza resa all'esito di un giudizio di divisione, della statuizione impositiva concernente il conguaglio in denaro in favore di una parte, già previsto e quantificato nella motivazione del provvedimento, non integra un'omissione di pronuncia, ma un'omissione materiale, emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Civ. art. 728

Cod. Civ. art. 713

Cod. Civ. art. 718

Massime precedenti Vedi: N. 29029 del 2018 Rv. 651660 - 01

30. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

E. (MANNUCCI LUIGI) contro B. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2014

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

058 CONTRATTI IN GENERE - 163 CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Verifica - Contratto di locazione ultranovennale - Negoziazione tra le parti - Natura - Contratto per adesione - Esclusione - Ragioni.

Non richiede la specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un contratto ultranovennale di locazione predisposto da uno solo dei due contraenti, ma con riferimento ad una singola vicenda negoziale ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti, non potendo tale negozio qualificarsi come un contratto per adesione cui si applica la disciplina delle clausole vessatorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341, Cod. Proc. Civ. art. 808, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 6753 del 2018 Rv. 647858 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 27320 del 30/11/2020 (Rv. 659949 - 02)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

E. (MANNUCCI LUIGI) contro B. (ZOPPINI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2014

058 CONTRATTI IN GENERE - 163 CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Arbitrato - Clausola compromissoria - Natura vessatoria - Contratto di locazione stipulato dal proprietario predisponente - Usufruttuario dell'immobile, avente causa nel contratto dal proprietario locatore - Possibilità di contestazione della mancata sottoscrizione separata della clausola - Esclusione.

In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, e tra queste della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza nel contratto di locazione, e non anche, quindi, l'usufruttuario dell'immobile, avente causa dal proprietario predisponente il contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 808, *Massime precedenti Vedi:* N. 20205 del 2017 Rv. 645230 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza** n. 26696 del 24/11/2020 (Rv. 659723 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:*

OLIVA STEFANO. *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

C. (CHIESA RENATO) contro S. (MASINI MARIA STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 22/08/2016

013 ARBITRATO - 015 COMPETENZA - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione o di competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione di merito - Sussistenza.

In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 808, *Massime precedenti Conformi*: N. 24681 del 2006 Rv. 593910 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2127 del 2014 Rv. 629453 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 24641 del 05/11/2020 (Rv. 659917 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

F. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE) contro C. (PORCELLI GIACOMO)

Regola competenza

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Contratto pubblico anteriore alla l. n. 190 del 2012 - Clausola compromissoria - Inefficacia sopravvenuta per mancanza di autorizzazione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

L'inefficacia sopravvenuta di clausole compromissorie, contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 19, della l. n. 190 del 2012, per mancanza della preventiva autorizzazione da parte dell'organo di governo dell'amministrazione, diversamente dalla nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio, deve formare oggetto di tempestiva deduzione, non potendo essere dedotta con successive difese, allorché venga eccepito il difetto di competenza in favore di collegio arbitrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 49

Cod. Proc. Civ. art. 808, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 19, *Massime precedenti Vedi*: N. 29255 del 2017 Rv. 647024 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**.

R. (ANGELINI RENATA) contro S. (ZOPPI GIOVANNI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/03/2018

013 ARBITRATO - 043 DECADENZA DEGLI ARBITRI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - DECADENZA DEGLI ARBITRI - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.

In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 821, Cod. Proc. Civ. art. 820, Cod. Proc. Civ. art. 829, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40, *Massime precedenti Vedi*: N. 889 del 2012 Rv. 621142 - 01

31. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 25155 del 10/11/2020 (Rv. 659412 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**. Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

B. (COMOTTI MICHELE) contro E.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 033 IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - IN GENERE Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione - Fondamento

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 4, *Massime precedenti Vedi:* N. 2775 del 2020 Rv. 657251 - 01, N. 29017 del 2018 Rv. 651658 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19596 del 2020 Rv. 658634 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*Rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



Sez. 1 - , Ordinanza n. 27232 del 30/11/2020 (Rv. 659975 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO.

Relatore: AMATORE ROBERTO.

E. (SANTARELLI CLAUDIO ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 29/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in cassazione - Procura alle liti apposta a margine del ricorso - Mancanza di apposita certificazione del difensore ex art. 35 bis, c. 13 c.p.c. - Certificazione rilasciata in sede di deposito della memoria integrativa - Efficacia sanante - Esclusione.

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie, apposta a margine del ricorso) priva della certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura in suo favore, prevista dall'art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008. Né il suo rilascio postumo, a margine della memoria integrativa, può sanare tale originaria mancanza poiché l'attestazione della data del rilascio della procura speciale da parte del difensore deve intervenire contestualmente all'atto del rilascio di quest'ultima, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria della dichiarazione del difensore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 04, N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01, N. 2342 del 2020 Rv. 656643 - 01, N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27237 del 30/11/2020 (Rv. 659830 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CARADONNA LUNELLA.

Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

S. (TADDEO ELIA) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 23/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex 31, c. 3 del d. lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Conseguenze economiche dell'eventuale rimpatrio dei genitori - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi per il rilascio dell'autorizzazione alla permanenza in Italia dei familiari degli stranieri minori di età, il tribunale per i minorenni nell'effettuare il giudizio prognostico circa le conseguenze alle quali il minore sarebbe esposto a seguito dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui il minore è nato o vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione, deve considerare anche le ricadute negative che deriverebbero al minore dal mutamento della situazione economica della famiglia conseguente alla perdita del lavoro da parte dei genitori, in quanto il deterioramento di tali condizioni è idoneo ad incidere non solo sul piano economico, ma anche sul piano relazionale ed affettivo del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

valutato come la perdita di un lavoro economicamente soddisfacente da parte dei genitori, potesse incidere sui minori non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista relazionale ed affettivo, tenuto conto anche dell'età prescolare dei bambini di cinque e di due anni, nati e sempre vissuti in Italia e del loro radicamento, nel Paese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27203 del 27/11/2020 (Rv. 659909 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

A. (SASSI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 11/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale e/o umanitaria - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Revoca - Presupposti - Art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Interpretazione - Motivazione del giudice di merito - Contenuto.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

In materia di protezione internazionale, la revoca dell'ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'aver agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Massime precedenti Conformi: N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24109 del 2019 Rv. 655453 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26604 del 23/11/2020 (Rv. 659628 - 01)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

I. (PINTO GIUSEPPE POMPEO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Commissione di un grave reato all'estero quale condizione ostativa al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione per motivi umanitari - Mera prospettazione - Insufficienza - Indagini ulteriori - Necessità - Limiti e condizioni.

In tema di protezione internazionale, la commissione di un grave reato all'estero, rilevante, ai sensi degli artt. 10, comma 2, lett. b), e 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, quale causa ostativa al riconoscimento dello "status" di rifugiato e della protezione sussidiaria, non può

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

essere ritenuta sussistente sulla base di una mera prospettazione di parte, ma dev'essere concretamente accertata dal giudice, tenuto a verificare, anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, da un lato se la contestata violazione di norme di legge nel paese di provenienza provenga dagli organi a ciò istituzionalmente deputati e abbia avuto ad oggetto la legittima reazione dell'ordinamento all'infrazione commessa, non costituendo piuttosto una forma di persecuzione razziale, di genere o politico-religiosa verso il denunciante, dall'altro il tipo di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese di origine per il reato commesso dal richiedente, in quanto il rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti nelle carceri può avere rilevanza per l'eventuale riconoscimento sia della protezione sussidiaria, in base al combinato disposto dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 251 del 2007 con l'art. 14, lett. b), dello stesso d.lgs., sia, in subordine, della protezione umanitaria, in base all'art. 3 CEDU e all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27504 del 2018 Rv. 651149 - 01, N. 1033 del 2020 Rv. 656757 - 01, N. 25073 del 2017 Rv. 646244 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020 (Rv. 659627 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 06/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento di Dublino III - Provvedimento di trasferimento adottato da uno Stato membro - Sindacato del giudice ordinario - Limiti - Rivalutazione della domanda già esaminata da altro Stato - Esclusione - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete unicamente il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione già esaminata dallo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l'operatività delle clausole discrezionali di cui all'art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23724 del 2020 Rv. 659437 - 01, N. 23584 del 2020 Rv. 659239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22412 del 2018 Rv. 650282 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020** (Rv. **659746 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.**

Relatore: **CAPRIOLI MAURA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)**

D. (GREGORACE ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) - Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Nullità per omessa traduzione - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10

Massime precedenti Conformi: N. 7385 del 2017 Rv. 643652 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26376 del 19/11/2020** (Rv. **659578 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SCALIA LAURA.** Relatore: **SCALIA LAURA.**

G. (DEL FORNO FRANCESCO SAVERIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 13/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Responsabilità per "crimini di guerra" - Definizione - Fattispecie.

La nozione di crimini di guerra, richiamata dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 251 del 2007 quale condizione ostativa per il riconoscimento dello status di rifugiato, va identificata nel compimento di gravi violazioni delle norme internazionali riguardanti i conflitti internazionali o interni, consistenti in leggi, consuetudini di guerra e diritto pattizio applicabile al caso concreto, posti a tutela di valori essenziali, riconosciuti dalla comunità e riguardanti la conduzione delle ostilità e la protezione delle vittime dei conflitti armati, sicché la condotta integrativa di tale figura deve necessariamente differenziarsi per una sua peculiare offensività e risultare concretamente lesiva dei predetti valori essenziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva rigettato l'opposizione proposta dal richiedente, a causa della sua partecipazione ad un conflitto armato interno insorto nel paese d'origine).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 10 com. 2, Legge 24/07/1954 num. 722

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20442 del 2020 Rv. 659019 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26229 del 18/11/2020** (Rv. **659681 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (CECI MAURO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Doveri del giudice di merito - Indicazione delle fonti informative in concreto utilizzate - Necessità - Dati raccolti da una testata giornalistica - Insufficienza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, di indicare la fonte in concreto utilizzata per l'accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell'informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell'istante; a tal fine, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che si era limitata a fare riferimento alle "notizie desumibili facilmente da qualunque sito di politica internazionale, come ad es. internazionale.it").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13255 del 2020 Rv. 658130 - 01, N. 16202 del 2012 Rv. 623728 - 01, N. 9230 del 2020 Rv. 657701 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26126 del 17/11/2020** (Rv. **659738 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

J. (MANNIRONI STEFANO FRANCESCO MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 07/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso giurisdizionale del richiedente - Decisione emessa in relazione a fatto diverso - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d'ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 156, comma 2, 161, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., per l'assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la statuizione del tribunale circa la non credibilità del racconto del richiedente in merito all'ostracismo religioso subito da parte dei suoi genitori, non trovava corrispondenza nei fatti narrati, perché l'ostilità era stata ascritta all'intenzione di convertirsi alla religione cristiana, mentre il ricorrente aveva riferito che il contrasto era conseguito alla sua volontà di convertirsi alla fede musulmana).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7516 del 2007 Rv. 596065 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25964 del 16/11/2020 (Rv. 659589 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

O. (MIGLIACCIO LUIGI) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 16/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Inespellibilità del richiedente sino all'esito del procedimento - Sussistenza - Giudizio prognostico sull'accogliabilità della domanda di protezione - Ammissibilità - Esclusione.

È affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell'ambito dell'opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell'inespellibilità attuale dell'opponente fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compia una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l'opposizione e reputando non necessaria la verifica dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19819 del 2018 Rv. 650342 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25943 del 16/11/2020 (Rv. 659680 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

N. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 10/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Esclusione "ab initio" dell'audizione del richiedente - Nullità relativa del decreto - Conseguenze.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, laddove non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio dell'istante innanzi alla Commissione territoriale, il decreto di fissazione dell'udienza, che previamente disponga che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto, viola la prescrizione contenuta all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008 ed è, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto legale di tale atto processuale; siffatta nullità è a rilevanza cd. variabile e, pertanto, soggetta all'art. 157, comma 2, c.p.c., sicché, ove non tempestivamente eccepita, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 lett. A, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Costituzione art. 10 com. 3

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 8931 del 2020 Rv. 657904 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020 (Rv. 659674 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

L. (CORDARO CARMELA M.) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 10/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria - Cittadino straniero appartenente ad una minoranza etnica o politica - Astensione dalla partecipazione a manifestazioni di dissenso - Rilevanza - Valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza nel paese di provenienza di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

In tema di protezione internazionale, la circostanza che il cittadino straniero, appartenente ad una minoranza etnica o politica, si astenga dalla partecipazione a manifestazioni o ad altre forme di manifestazioni di dissenso per timore di essere perseguitato o di essere arrestato, non esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, ma costituisce un elemento da valutare ai fini dell'accertamento dell'esistenza, nel paese di provenienza, di discriminazioni e di persecuzioni sulla base dell'etnia e dell'appartenenza politica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Costituzione art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30105 del 2018 Rv. 653226 - 02, N. 26822 del 2007 Rv. 601014 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25541 del 12/11/2020 (Rv. 659781 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: VINCENTI ENZO.

Relatore: VINCENTI ENZO.

A. (CARDONE MARILENA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Provvedimento con affollazione successiva all'ultima pagina di un secondo dispositivo riferibile a una diversa causa - Nullità del provvedimento - Condizioni - Emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

140016 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO In genere.

Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affollato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 135, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Massime precedenti Conformi: N. 4391 del 2009 Rv. 606677 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25311 del 11/11/2020 (Rv. 659576 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)*

H. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" - Onere di allegazione rinforzata per il richiedente - Efficacia temporale - Ricorsi introdotti dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019 - Fondamento - Dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice - Condizioni.

In tema di protezione internazionale, l'inserimento del paese di origine del richiedente nell'elenco dei "paesi sicuri" produce l'effetto di far gravare sul ricorrente l'onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro, soltanto per i ricorsi giurisdizionali presentati dopo l'entrata in vigore del d.m. 4 ottobre 2019, poiché i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui sono informati i detti oneri di allegazione, restando comunque intatto per il giudice, a fronte del corretto adempimento di siffatti oneri, il potere-dovere di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2007 num. 251 art. 14, DM Affari Esteri 04/10/2019, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 7 bis com. 1 lett. A, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19252 del 2020 Rv. 659111 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020 (Rv. 659516 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

S. (SERLENGA IVANO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi familiari - Revoca - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

procedimento - Nullità del provvedimento - Esclusione - Diritto dell'impugnante di far valere le proprie difese in sede giurisdizionale - Sussistenza.

L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7841 del 2019 Rv. 653116 - 01, N. 21143 del 2019 Rv. 654952 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 25312 del 11/11/2020 (Rv. 659577 - 01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)*
S. (TRUCCO LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza della videoregistrazione - Omessa audizione del ricorrente che ne faccia richiesta - Ricorso per cassazione - Oneri di specificazione del ricorrente.

Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l'omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l'indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25304 del 11/11/2020 (Rv. 659574 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
S. (ORRU' MASSIMILIANO) contro M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso in Cassazione - Mancanza di valida "procura ad litem" - Conseguenze - Pagamento del raddoppio del contributo unificato - Condanna del difensore - Ammissibilità.

In materia di protezione internazionale per proporre ricorso in Cassazione il difensore deve certificare la data di rilascio della procura alle liti, al fine di garantire la posteriorità di essa rispetto alla data di comunicazione del provvedimento impugnato, sicchè è nulla la procura che

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

non indichi la data in cui essa è stata conferita e tanto determina l'inammissibilità del ricorso e il raddoppio del contributo di cui all'art. 13 del d.P.R, n. 115 del 2002, a carico del difensore come se avesse agito egli stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15305 del 2018 Rv. 649253 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25447 del 11/11/2020 (Rv. 659736 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO.

S. (CAINARCA GIACOMO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 13/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Errata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

In tema di protezione internazionale, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da difensore munito di una procura speciale alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all'atto ex art. 83, comma 2, c.p.c., che risulti priva di ogni riferimento al provvedimento impugnato ed alla data di rilascio, nonché della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, e contenga altresì espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 28146 del 2018 Rv. 651515 - 01, N. 15211 del 2020 Rv. 658251 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25439 del 11/11/2020 (Rv. 659659 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

S. (MAIORANA ROBERTO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 25/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Impugnazione del provvedimento di diniego - Mancanza di videoregistrazione del colloquio - Conseguenze - Audizione del richiedente - Condizioni - Onere di specifica allegazione - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d'indagine, non ha l'obbligo di procedere all'audizione del richiedente, salvo che quest'ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dello straniero affermando che, non avendo adempiuto a tale onere di allegazione, non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché vi erano contraddizioni e incongruenze nella versione dei fatti già narrati).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21584 del 2020 Rv. 658982 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24904 del 06/11/2020 (Rv. 659768 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

S. (MATTI VALENTINA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Vulnerabilità - Nozione - Situazione di svantaggio economico o di povertà estrema - Esclusione - L.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 286 del 1998 non comprende quella di svantaggio economico o di povertà estrema del richiedente asilo, perché non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali, non assumendo rilievo il diverso significato attribuito alla nozione di vulnerabilità dalla l.r. Emilia Romagna n. 14 del 2015, che tiene conto anche di situazioni di fragilità economica e lavorativa, ma al solo fine di individuare i presupposti per l'erogazione di prestazioni assistenziali e non di regolare i requisiti per il rilascio del menzionato permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Legge Reg. Emilia-Romagna 30/07/2015 num. 15 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16119 del 2020 Rv. 658603 - 01, N. 18443 del 2020 Rv. 658880 - 01, N. 20334 del 2020 Rv. 658988 - 01, N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24679 del 05/11/2020 (Rv. 659764 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

F. (LUFRANO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Svolgimento di attività lavorativa in Italia - Ragione sufficiente per il suo rilascio - Esclusione - Condizione di vulnerabilità - Peggioramento delle condizioni economiche - Rilevanza - Esclusione.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Lo svolgimento di attività lavorativa nel nostro Paese non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia perché tale permesso è misura temporanea, laddove lo svolgimento dell'attività lavorativa (in particolare, a tempo indeterminato) legittimerebbe un permesso di soggiorno "sine die", sia perché la vulnerabilità, richiesta dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può ravvisarsi nel mero rischio di regressione a condizioni economiche meno favorevoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11936 del 2020 Rv. 658019 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24575 del 04/11/2020 (Rv. 659573 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

F. (FERRARA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 27/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Narrazione del richiedente - Difetto di credibilità intrinseca - Conseguenze - Controllo della credibilità estrinseca - Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16925 del 2020 Rv. 658940 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24582 del 04/11/2020 (Rv. 659666 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

Z. (PONTENANI ALESSIA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MILANO, 30/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'interno - Sussistenza - Fondamento.

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione avverso la convalida del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'interno, anziché al Prefetto, atteso che la legittimazione degli organi periferici

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari costituisce una mera facoltà dell'Amministrazione, che non esclude l'evocazione diretta del Ministero dell'interno nel giudizio di legittimità, purché la notificazione del ricorso sia effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12665 del 2019 Rv. 653771 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24506 del 04/11/2020 (Rv. 659655 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

U. (MARELLI MARIAGRAZIA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 16/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – dichiarazioni del richiedente – Valutazioni delle allegazioni poste a fondamento della domanda – Documento falso – Idoneità ad incidere sulla credibilità del narrato – Ammissibilità – Doveri di cooperazione istruttoria – Esclusione - Fattispecie.

In tema di valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale, il documento falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente dal fatto non provato, può essere legittimamente apprezzato dal giudice del merito ai fini dell'esclusione della veridicità del racconto, in quanto è sintomatico del tentativo del richiedente la protezione internazionale di sottarsi all'accertamento della verità ad opera del giudice, in violazione dei canoni di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e ciò tanto più quando la falsità riguarda un aspetto che attiene ai presupposti di fatto su cui il ricorrente fonda la domanda di protezione. Ne consegue che in tale caso il giudice non deve attivare i suoi poteri di cooperazione istruttoria in quanto tale indagine avrebbe dovuto riguardare l'integrazione probatoria di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva tratto conferma circa l'inattendibilità del racconto del richiedente, a proposito della sua omosessualità, dalla produzione da parte sua di un articolo di giornale ritenuto palesemente falsificato, omettendo di conseguenza di effettuare attività istruttoria officiosa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 11097 del 2019 Rv. 653475 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020 (Rv. 659572 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

J. (MIGLIACCIO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale – Richiedente donna – Possibile vittima di tratta – Presenza di indizi nonostante la mancata allegazione – Doveri del giudice - Audizione – Necessità - Fondamento.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17186 del 2020 Rv. 658957 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24444 del 03/11/2020 (Rv. 659755 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

F. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 17/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Possibilità per il giudice di esimersi dall'audizione del richiedente - Presupposti.

Il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell'audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio (attuata ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008) nonché l'intera documentazione acquisita (di cui all'art. 35 bis, comma 8, del citato d.lgs.), debba respingere la domanda per manifesta infondatezza, sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo e del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 3029 del 2019 Rv. 652410 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24463 del 03/11/2020 (Rv. 659758 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (LANZILAO MARCO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 29/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 003356/2019 65246402

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Conformi: N. 3356 del 2019 Rv. 652464 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 24214 del 02/11/2020 (Rv. 659665 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

O. (SALVATORE VINCENZINA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 05/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009043/2019 65379401

Massime precedenti Conformi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24185 del 02/11/2020 (Rv. 659842 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

F. (BILLONE MIRKO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/06/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002120/2020 65680801

Massime precedenti Conformi: N. 2120 del 2020 Rv. 656808 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24193 del 02/11/2020 (Rv. 659844 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

E. (MIRAGLIA RAFFAELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029875/2018 65186801

Massime precedenti Conformi: N. 29875 del 2018 Rv. 651868 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24186 del 02/11/2020 (Rv. 659843 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

H. (SCARINGELLA MASSIMILIANO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/04/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008020/2020 65749801

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Conformi: N. 8020 del 2020 Rv. 657498 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020 (Rv. 659752 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DI FLORIO ANTONELLA. Relatore: DI FLORIO ANTONELLA.

K. (LANZILAO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 3, comma 5, lett. e), d.lgs. n. 251 del 2017 - Valutazione di credibilità - Significato dell'espressione "in generale" - Rilevanza di una singola incongruenza - Limiti - Fattispecie.

L'art. 3, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia "in generale attendibile", va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile "nel suo insieme", attribuendo all'espressione "in generale" utilizzata dalla norma il valore semantico di "complessivamente" o "globalmente", benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte di un cittadino del Gambia, del grave rischio di persecuzione connesso alla sua omosessualità - punita in tale paese con la pena dell'ergastolo - aveva rigettato la domanda, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, senza esaminare i fatti allegati a riprova della sua condizione e del pericolo ad essa connesso, in ragione della natura preventiva della fuga e dell'assenza di un già sofferto stato di persecuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 18128 del 2017 Rv. 645058 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 24250 del 02/11/2020 (Rv. 659753 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.

Relatore: ROSSETTI MARCO.

H. (FURLAN SIMONETTA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 5, lett. a), d.lgs. n. 251 del 2007 - Interpretazione del termine "Stato" - Riferimento al concetto di "Stato apparato" e non di "Stato ordinamento" - Configurabilità - Conseguenze in tema di persecuzione da parte della polizia - Fattispecie.

In tema di riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, là dove prescrive che la protezione può essere accordata alle vittime di persecuzione da parte dello "Stato", deve intendersi come riferito allo "Stato apparato" e non allo "Stato ordinamento", con la conseguenza che la concessione di tale forma di protezione non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, siffatta persecuzione non sia ammessa o

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

consentita dall'ordinamento giuridico statale di quel paese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da un cittadino cinese, che aveva dedotto di essere stato costretto a lasciare il suo paese per le persecuzioni subite dalla polizia per la sua fede cristiana, poiché nella Repubblica popolare cinese vi era libertà di culto, la persecuzione da parte della polizia non rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007 e il ricorrente non aveva dedotto di non avere potuto ricevere protezione dalle autorità statali avverso detta forma di persecuzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 5 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 11, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 3